

457.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
<b>Missione . . . . .</b>	26623	
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa . . . . .</b>	26623	
<b>Disegni di legge:</b>		
<i>(Approvazione in Commissione)</i> . . . . .	26673	
<i>(Assegnazione a Commissioni in sede referente)</i> . . . . .	26678	
<i>(Trasmissioni dal Senato)</i> . . . . .	26623	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria (4297) . . . . .	26624	
PRESIDENTE . . . . .	26624, 26626, 26673	
DAL SASSO . . . . .	26673	
LA LOGGIA, <i>Relatore</i> . . . . .	26624, 26637, 26638, 26639	
STAMMATI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	26626, 26637, 26638, 26639	
VESPIGNANI . . . . .	26638, 26639	
		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>
		Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (4310) . . . . .
		PRESIDENTE . . . . .
		ALOI . . . . .
		BELLISARIO . . . . .
		BORGHI . . . . .
		CERVONE, <i>Relatore</i> . . . . .
		LINDNER . . . . .
		MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .
		TEDESCHI . . . . .
		<b>Proposte di legge:</b>
		<i>(Annunzio)</i> . . . . .
		<i>(Approvazione in Commissione)</i> . . . . .
		<i>(Assegnazione a Commissioni in sede referente)</i> . . . . .
		<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .
		<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) . . . . .</b>
		<b>Votazione segreta mediante procedimento elettronico di disegni di legge . . . . .</b>
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta . . . . .</b>

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

D'ANIELLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(*E approvato*).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato Tina Anselmi è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

CANESTRARI ed altri: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore, richiamati in temporaneo servizio » (4370).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

Senatori ZUGNO ed altri: « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (*approvato da quella VI Commissione permanente*) (4365);

« Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, re-

cante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'istituto di emissione » (*approvato da quella VI Commissione permanente*) (4366);

« Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali » (*approvato da quella VII Commissione permanente*) (4367);

« Correzione della disposizione dell'articolo 22, lettera *b*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (*approvato da quella VI Commissione permanente*) (4368);

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (*approvato da quella X Commissione permanente*) (4369);

BOLDRIN ed altri: « Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato da quella I Commissione permanente*) (2329-B).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta pomeridiana di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla XIV Commissione permanente (Sanità) in sede legislativa:

« Rifiinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto pre-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

sidenziale 8 febbraio 1954, n. 320 » (*approvato dal Senato*) (4349) (*con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa anche le seguenti proposte di legge attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 4349:

BARDELLI ed altri: « Rifinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi » (3737);

INNOCENTI ed altri: « Legge per il completamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, e per la lotta contro infezioni che menomano la produzione di alimenti carnei e lattei: mastiti, malattie neonatali, sterilità bovina » (4032).

Ricordo di avere altresì proposto, sempre nella seduta pomeridiana di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla medesima XIV Commissione permanente (Sanità) in sede legislativa:

« Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati » (*approvato dalla XII Commissione del Senato*) (4355) (*con parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione*).<sup>5</sup>

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 4355:

MORINI e NICOLAZZI: « Ripianamento dei debiti degli enti ospedalieri » (3994).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge: 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria (4297).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampiezza della relazione del Governo che accompagna il disegno di legge di conversione, l'approfondito dibattito svolto in seno alla Commissione e la sobrietà degli interventi succedutisi nel corso della discussione generale mi esimono da una diffusa replica.

Crede sia anzitutto da riaffermare il fatto che da tutte le parti politiche è emersa una comune e chiara volontà politica di concorrere, eliminando ogni individuabile ostacolo, al conseguimento dell'obiettivo della piena funzionalità dell'amministrazione finanziaria, a cui, come è ovvio, è legata una seria e penetrante lotta all'evasione fiscale.

Ed è per questo che la Commissione non ha ritenuto di approfondire le questioni di costituzionalità sollevate e, in contrapposizione ad esse, il rilievo da taluno mosso che la materia oggetto del decreto potesse in parte non modesta essere regolata da semplici provvedimenti amministrativi.

La Commissione ha ritenuto — e desidero qui confermarlo — che la materia cui il decreto si riferisce sia stata opportunamente oggetto di un provvedimento avente forza di legge. L'individuazione del contenuto delle attività amministrative proprie della pubblica amministrazione ai fini dell'attuazione dell'anagrafe tributaria, in rapporto alle interconnesse collaborazioni tecniche da affidare eventualmente, fino a quando

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

l'amministrazione non sia in grado di provvedere con proprio personale, ad apporti esterni, richiedevano precise norme legislative.

Le difficoltà incontrate nella relativa formulazione sono una riprova del giusto fondamento dell'iniziativa del Governo di sottoporre al Parlamento la occorrente normativa. Al riguardo, desidero sottolineare che non vi è stato in seno alla Commissione alcun dissenso sulle finalità del decreto, ma soltanto una attenta meditazione sulle formule più adatte per risolvere un problema del tutto nuovo, quale è quello dell'introduzione della tecnica dell'informatica nelle strutture della pubblica amministrazione.

Ringrazio gli onorevoli Buzzoni, Dal Sasso, Spinelli e Scotti per l'apporto dato al dibattito con i loro lucidi interventi e per l'apprezzamento espresso sulle modificazioni apportate dalla Commissione al testo del decreto.

Desidero poi ringraziare in modo particolare l'onorevole Serrentino delle cordiali espressioni avute al mio riguardo; ma egli mi permetterà di ritenerle riferite, piuttosto che alla mia persona, alla Commissione nel complesso dei suoi componenti.

Sull'urgenza di provvedere non dobbiamo aggiungere nulla a quanto risulta dalla relazione governativa e dagli interventi in aula. Al riguardo vi è stato unanime riconoscimento che le norme proposte sono urgenti e necessarie, e devono essere rapidamente approvate perché al più presto entrino in vigore. Da ogni parte è stata sottolineata l'esigenza che la pubblica amministrazione sia posta il più rapidamente possibile in grado di costituirsi un proprio patrimonio di competenza, così da poter adottare ed utilizzare, servendosi quasi esclusivamente di personale proprio, le tecniche dell'informatica. A tale esigenza si ricollega l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, su voto della Commissione, riguardante l'istituzione di corsi per l'addestramento e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria. Le disposizioni relative vengono opportunamente ad integrare la norma esistente che prevede l'addestramento del personale vincitore dei concorsi da bandire in base all'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 387.

Il problema resta tuttavia aperto, non soltanto per quanto attiene all'amministrazione finanziaria, ma in generale per tutta l'amministrazione dello Stato; e saranno da

individuare in prospettiva gli strumenti adatti per rendere il più possibile autonoma la pubblica amministrazione nell'utilizzazione dei sistemi di informatica. Si dovrà probabilmente pensare all'istituzione di una azienda speciale munita di propria personalità giuridica, dotata della necessaria snellezza amministrativa, con un consiglio generale avente qualificate e differenziate presenze, soggetta a periodico controllo da parte del Parlamento, ma sganciata dai vincoli nascenti dalle norme della contabilità generale dello Stato e da quelli relativi ai modi di reclutamento e trattamento del personale dello Stato. Tale azienda potrebbe essere la fornitrice di servizi anche per altre pubbliche amministrazioni, con adeguati corrispettivi.

Del pari non risolto resta il problema del coordinamento fra le varie direzioni generali interessate ad avvalersi del sistema informativo attraverso il quale il Ministero provvede al funzionamento dell'anagrafe tributaria. Come si è rilevato nella relazione, è certamente utile intanto un rafforzamento della commissione di coordinamento esistente con altre presenze che consentano più ampie partecipazioni, anche rappresentative di interessi locali, e con altri qualificati apporti. Resta l'esigenza di fondo di provvedere alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria e, in quella sede, di creare un organo cui siano istituzionalmente demandate le funzioni di coordinamento.

La nuova formulazione del decreto risultante dagli emendamenti votati in Commissione (per altro all'unanimità) non lascia dubbi sulla natura specificamente tecnica e sui limiti dei compiti che possono essere affidati ad apporti esterni. Al riguardo è stato sottolineato da più parti che l'aver il Governo proposto che la materia fosse regolata per legge ha consentito limiti e garanzie prima non riscontrabili nei provvedimenti amministrativi attraverso i quali si era pervenuti all'affidamento della realizzazione e della gestione dell'anagrafe tributaria ad una società privata. D'altra parte i requisiti a cui deve rispondere la società eventualmente affidataria degli apporti tecnici di cui si è detto concretano ulteriori garanzie. Del resto le attività amministrative in cui si attua l'esercizio di funzioni proprie dell'amministrazione finanziaria sono tassativamente demandate - nella nuova normativa del decreto - ad organi della pubblica ammi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

nistrazione, mentre l'attività della società eventualmente affidataria deve svolgersi sotto la vigilanza, secondo le direttive e con il controllo dell'amministrazione finanziaria. A ciò si aggiunga che la Commissione ha deliberato l'istituzione di una commissione di vigilanza, che costituirà elemento permanente di controllo; mentre per altro si appresta a condurre avanti un approfondito esame della situazione attuale per trarre da essa e dalle esperienze passate validi spunti per valutare orientamenti e direttive delle future linee di comportamento della pubblica amministrazione.

Si è rilevato che occorrerebbe una profonda rivalutazione sugli adattamenti che alla struttura dello Stato debbano essere apportati in dipendenza dell'attuazione dell'ordinamento regionale, con riferimento all'articolo 5 della Costituzione, nel quale si stabilisce che la Repubblica adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Rilievo, questo, che concerne anche la posizione che i comuni, i quali sono chiamati a collaborare con lo Stato nell'accertamento dei tributi, debbono acquisire quali destinatari di notizie fornite dal sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

E confermo che non sembra sia il caso in questa sede di esprimere valutazioni sulle scelte via via compiute dall'amministrazione nel processo di attuazione dell'anagrafe tributaria: in una materia così complessa e difficile, certo errori sono possibili, mentre ripensamenti, rivalutazioni scelte di migliori metodologie possono essere resi indispensabili dalle esperienze che vanno maturandosi.

Va dato atto all'onorevole Visentini di avere al riguardo condotto indagini accurate e di avere affrontato, pur nella breve sua permanenza al Ministero delle finanze, in profondità le questioni più scottanti non soltanto relative al funzionamento dell'anagrafe tributaria, ma in generale concernenti il sistema tributario nel suo complesso. Apprezzamento, questo, che va esteso all'onorevole Pandolfi, il quale, come l'onorevole Visentini ha ricordato ieri, si è rivelato suo validissimo collaboratore. Dei pari desidero qui manifestare il più vivo apprezzamento per la rapidità, a cui certo non è estranea l'alta competenza che lo distingue, con cui il ministro Stammati è entrato nel vivo della complessa

tematica di cui, ahimè, è ricco il settore finanziario.

Concludendo, vorrei sottolineare che l'efficienza di un sistema tributario non può essere soltanto affidata alle strutture dell'amministrazione finanziaria in sé: occorrono collaterali iniziative di riforma nel settore societario, nel settore delle partecipazioni statali, nei controlli sulla correttezza delle pubbliche gestioni. In tal modo, la lotta all'evasione potrà avere concreto successo e l'obiettivo di una vera giustizia tributaria potrà essere raggiunto, mentre lo strumento fiscale potrà validamente essere utilizzato insieme con quello monetario, come ieri auspicava l'onorevole Scotti, ai fini della politica economica e finanziaria generale del paese. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze, al quale, poiché è la prima volta ch'egli interviene in quest'aula, rivolgo una parola di augurio e di saluto.

**STAMMATI, Ministro delle finanze.** Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio innanzitutto l'onorevole Presidente per la parola di augurio che mi ha rivolto e della quale sento veramente il bisogno.

Il disegno di legge sottoposto all'approvazione di questa Assemblea, concernente la conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, che reca norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, è stato presentato dal mio predecessore onorevole Visentini, al quale vanno il mio caloroso saluto ed il mio ringraziamento per le sue amichevoli espressioni augurali.

Questo provvedimento — come risulta dalle dichiarazioni programmatiche dell'onorevole Moro — è fatto tuttavia proprio dal Governo ora in carica, il quale ne condivide il merito, come condivide le ragioni che furono addotte, nel gennaio scorso, per giustificare la procedura d'urgenza adottata.

Le motivazioni che sono alla base del presente provvedimento, il merito del decreto-legge, la giustificazione della procedura prescelta sono ampiamente illustrate nella relazione presentata dall'onorevole Visentini.

A me spetta anzitutto di ringraziare l'onorevole La Loggia, esemplare presidente della vostra Commissione finanze e tesoro,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

il quale con la risaputa competenza e con eccezionale paziente fatica ha esaminato forma e contenuto del decreto-legge da convertire; spetta di ringraziare gli onorevoli deputati che da una parte o dall'altra sono intervenuti nel dibattito, nelle Commissioni e poi, qui, in aula. Si deve alla congiunta fatica di tutti loro se il testo governativo ha potuto essere così accuratamente discusso e migliorato, per essere convertito con modificazioni ed aggiunte in legge dello Stato, ove la maggioranza dei consensi conforti l'opera fin qui compiuta. In modo particolare debbo ringraziare l'onorevole Visentini, il quale nel suo ampio intervento in aula ha voluto riassumere le ragioni che lo hanno indotto a proporre il provvedimento in esame.

Ancora mi preme ricordare in quest'aula quanta benemeranza abbia acquisito l'onorevole Preti per la sua lunga e meritoria fatica nel portare avanti, con il consenso e l'aiuto e l'appoggio del legislatore, la legge di delegazione e i decreti delegati riguardanti la riforma fiscale. Tale congiunta fatica, di cui egli è stato tenace e vivace stimolatore, ha dato certamente al nostro paese un corpo normativo fiscale che pone finalmente l'Italia, come aveva preannunciato da tanto tempo l'antiveggente spirito di Ezio Vanoni, in posizione comparabile a quella di paesi che vengono pure indicati come quelli dove la legislazione fiscale, l'amministrazione finanziaria e la condotta del contribuente costituiscono da tempo modelli da emulare. Infine, un particolare ringraziamento debbo all'onorevole Pandolfi, alla cui generosa e sapiente collaborazione tanto debbo, in questo primo periodo di « recluta » nel servizio governativo.

Ciò premesso, senza soffermarmi sulle vicende passate, rispetto alle quali io non posso se non confermare la disponibilità piena, già dichiarata del mio predecessore, dell'amministrazione a porre a disposizione del Parlamento, come è nostro sentito dovere, atti e documenti, desidero sottolineare che il provvedimento oggi sottoposto all'esame della Camera presenta delicati aspetti politici, economici e tecnici, sopra i quali assai brevemente mi soffermerò.

Sotto l'aspetto politico, è vero che le circostanze presenti non consentono di concepire programmi di azione se non a breve, o, addirittura, a brevissimo termine. Ma è anche vero che sarebbe errore fatale provvedere soltanto all'oggi, senza una intelligente attenzione per il domani; quindi ogni

provvedimento che si adotta, per urgente e contingente che sia, deve inquadrarsi in una prospettiva proiettata nel futuro. Una lettura del provvedimento ci assicura che esso è stato così concepito e così, del resto, viene recepito dal Governo oggi in carica.

L'equa distribuzione del carico fiscale e la lotta all'evasione, argomenti dei quali si parla da tempo, ma che oggi sono violentemente all'attenzione dell'opinione pubblica, costituiscono, è vero, come ricordava in Commissione l'onorevole Vespignani, un problema di economica amministrazione di risorse, ma assumono una rilevanza morale e politica di sommo rilievo. Né questi due obiettivi possono essere affidati a manovre estemporanee ovvero a clamorosi ed episodici provvedimenti, sibbene debbono essere affidati a durature costruzioni. Così l'anagrafe tributaria va riguardata in un contesto di più vasto respiro, impegnante tutta l'opera di ricostruzione dell'amministrazione finanziaria, un'opera di lunga lena, ma alla quale conviene accingersi cominciando dalle più urgenti misure.

Come è stato più volte ricordato, della anagrafe tributaria (in stretta connessione con il domicilio fiscale) si parla in Italia dal 1936 e, più concretamente, dal 1966. Ma né il lungo tempo trascorso né le vicende intervenute rendono il tema meno attuale, anzi ne esaltano l'urgenza, talché Governo e Parlamento si trovano ora dinanzi ad una precisa scadenza politica, ad un preciso impegno politico, che investe la stessa credibilità di tante perentorie « tirate » contro il danno delle evasioni. La stessa riforma fiscale si basa su questo pilastro (anche se non esclusivamente su di esso, come ha ricordato l'onorevole Buzzoni). E non per amore di autocitazione, ma per affermare una costanza di pensiero ricordo che nel gennaio del 1974, in una prolusione letta alla Scuola tributaria Ezio Vanoni ebbi ad affermare da privato studioso che « se il ritardato o difettoso funzionamento dell'anagrafe tributaria dovesse condurre alla possibilità di larghe elusioni per i redditi non da lavoro dipendente, davvero verrebbero frustrati gli obiettivi fondamentali della riforma, e il peso fiscale verrebbe fatto ricadere, ancora una volta, prevalentemente sulle categorie più meritevoli di protezione e di riguardo. Il funzionamento dell'anagrafe tributaria (...) non è dunque un semplice fatto amministrativo, né costituisce un aspetto puramente tecnico, ma è il per-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

no sul quale ruota l'attuazione della riforma. Costituisce perciò un fatto politico della massima importanza ».

Questo rilievo politico emerge con chiarezza dalla discussione parlamentare, intervenuta sia in Commissione, con importanti approfondimenti che hanno condotto ad emendare e a perfezionare il testo del decreto-legge, sia in aula, con ulteriori contributi che il Governo particolarmente apprezza. Il dibattito, ampio ed attento, ha mostrato quale elevato interesse oggettivo rivesta, a giudizio di tutte le parti politiche, l'attivazione dell'anagrafe tributaria, intesa come supporto insostituibile per il raggiungimento delle finalità proprie del nuovo ordinamento tributario. Prima di passare ad alcuni cenni di replica a specifiche osservazioni emerse nel corso del dibattito, sembra utile percorrere con una rilettura per punti essenziali le linee di indirizzo del Governo, già ampiamente illustrate nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione.

Caposaldo dell'orientamento del Governo è la conferma dell'obiettivo assegnato all'anagrafe tributaria dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825. Compiti dell'anagrafe rimangono, senza riduzione o attenuazione alcuna, la raccolta e l'elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti e il loro smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo.

Le correzioni di indirizzo per quanto riguarda i modi, le tecniche, le procedure, in una parola la metodologia per conseguire tale obiettivo, non significano in alcun modo rinuncia neppure parziale alla concezione dell'anagrafe tributaria come delineata dalla legge di delegazione, né implicano mutamenti nell'orientamento generale entro cui si inquadra la creazione di un moderno ed efficiente sistema informativo per il Ministero delle finanze. Al contrario, le correzioni apportate sono dirette a rendere meglio conseguibile l'obiettivo generale dell'anagrafe, anche alla luce delle difficoltà incontrate negli anni scorsi.

Sia consentita, a questo riguardo, una precisazione. L'accento posto nelle direttive di attuazione del sistema informativo, come stabilite dalla commissione di coordinamento per l'anagrafe tributaria e come riportate dalla relazione ministeriale, sulla priorità da accordare alla sistematica rilevazio-

ne dei dati per così dire interni del fenomeno fiscale, cioè degli elementi che via via si manifestano in occasione dei rapporti periodici o occasionali dei contribuenti con il fisco, rispetto all'acquisizione dei dati esterni, intendendosi per tali quelli desumibili dalla sfera non tributaria, non rappresenta affatto una scelta contrastante con lo impegno di perseguire gli evasori e in modo particolare gli evasori totali.

Deve essere anzitutto precisato che si tratta semplicemente di un ordine di priorità cronologica, e che pertanto gli obiettivi di medio e lungo periodo comprendono anche la rilevazione dei dati esterni al fenomeno fiscale istituzionalmente considerato. Ma occorre anche sottolineare che un'anagrafe destinata al controllo di un determinato fenomeno deve pur sempre desumere i propri dati di origine dall'insorgere del fenomeno stesso, a meno di poter basare il proprio funzionamento su una anagrafe più estesa e ad essa preesistente, il che non accade nella situazione della nostra anagrafe tributaria. La rilevazione dei dati anagrafici e contabili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, al doppio fine dell'attribuzione del numero di codice fiscale e dell'impianto di un archivio storico per ciascun contribuente, costituisce un naturale e razionale punto di attacco per l'anagrafe tributaria. Una volta stabilito poi il principio dell'obbligatoria indicazione del numero di codice fiscale in una serie di atti indicativi di capacità contributiva, risulterà impossibile alla categoria degli evasori totali l'esplicazione di una qualsiasi operazione di carattere economico. L'acquisizione che ulteriormente si avrà di dati di origine esterna, come ad esempio gli elementi ottenibili dalle camere di commercio, dagli albi professionali, dalle amministrazioni dello Stato per i rapporti che intrattengono con i contribuenti, completerà l'apparato di raccolta e la rilevazione degli elementi fiscalmente rilevanti. Non vi è quindi alcun rapporto di esclusione, ma semplicemente di gradualità fra un impianto dell'anagrafe tributaria fondato su elementi interni e il successivo ampliamento esterno della massa di informazioni.

I motivi di novità rispetto alla precedente concezione, esclusa ogni modificazione negli obiettivi, riguardano l'impostazione che è stata data al modo di operare nel sistema informativo. Vi è in primo luogo la scelta di saldare il processo di alimen-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

tazione dell'anagrafe tributaria all'automazione delle procedure degli uffici. Sono già state più volte sottolineate le difficoltà conseguenti a procedure dell'anagrafe di carattere autonomo, tali quindi da aggiungersi e sovrapporsi alle procedure ordinarie degli uffici.

Vorrei ora sottolineare che la nuova impostazione, basata su una revisione delle procedure amministrative così da farle risultare da un lato utili ad un più razionale svolgimento delle mansioni ordinarie attraverso l'eliminazione di frustranti lavori ripetitivi, e dall'altro strumento di continua alimentazione degli archivi fiscali nel quadro dell'anagrafe tributaria, è resa necessaria, oltretutto, dal rilevantissimo aumento verificatosi negli ultimi anni nell'attività di gestione del fenomeno fiscale.

La platea dei contribuenti che si manifestano al fisco attraverso dichiarazioni e denunce per i vari tipi di imposta si è estesa assai più di quanto non fosse stato previsto qualche anno fa.

Per limitarci al settore delle imposte dirette, i dati a consuntivo documentano che si è passati da circa 5 milioni di dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche nel 1974 ai 17 milioni di analoghe dichiarazioni nel 1975, includendo naturalmente, oltre ai modelli « 740 », i modelli « 101 » sostitutivi delle dichiarazioni. La nuova situazione si è ripercossa sulla struttura degli uffici finanziari, ponendo problemi di adeguatezza delle risorse umane disponibili e di equilibrio nella loro ripartizione fra i due compiti primari rappresentati, da un lato, dal trattamento delle dichiarazioni ai fini della liquidazione delle imposte e, dall'altro, dalle attività connesse con l'accertamento dei redditi. Risulta evidente che gli uffici, organizzati in modo tradizionale, senza sostanziali ausili nel settore della meccanizzazione e per giunta dimensionati per gestire un numero di dichiarazioni praticamente uguali a un terzo dei modelli effettivamente presentati dai contribuenti, rischierebbero di dedicare la quasi totalità delle proprie energie alle attività collegate con la liquidazione delle imposte. In correlazione, risorse del tutto insufficienti rimarrebbero disponibili per l'accertamento, cioè per l'attività fondamentale dell'amministrazione finanziaria. La saldatura fra procedure degli uffici e sistema informativo risulta perciò esigenza inderogabile anche astruendo dalle specifiche esigenze poste

dai moderni indirizzi dell'informatica applicata a complessi apparati amministrativi.

Il momento economico ci è stato ricordato con acutezza dall'onorevole Scotti, quando ha ricordato i rapporti fra la manovra fiscale e la manovra monetaria, riportandoci ad un tema che certamente avremo occasione di approfondire quando giungerà all'esame di quest'Assemblea il decreto-legge testé emanato sull'abbreviazione dei termini di riscossione delle imposte dirette. In quell'occasione risponderò alle critiche mosse dall'onorevole Serrentino, da me ascoltate e registrate con attenzione.

Per intanto occorre sottolineare l'importanza economica del fenomeno impositivo e la volontà politica, emergente dalle norme sulla riforma tributaria, nonché dai diversi « pacchetti » legislativi, di utilizzare la leva fiscale per il conseguimento di obiettivi di carattere congiunturale o strutturale. Ciò risponde ad esigenze affermate da tempo nella dottrina. L'attività di prelievo dello Stato e, occorre aggiungere, degli altri enti impositori non è più intesa come un semplice livello tecnico per ripartire fra i cittadini il costo dei servizi pubblici generali e indivisibili, ma si propone più ampi scopi di carattere economico: una migliore distribuzione dei redditi privati, la correzione di squilibri settoriali e territoriali, la stabilità economica. Disgraziatamente, così ambiziosi progetti sono affidati al funzionamento di una macchina fiscale faticosamente arrancante, al centro ed alla periferia, come risulta dal « libro bianco » presentato al Parlamento dall'onorevole Visentini.

Qualsiasi tentativo di avvalersi delle leve fiscali deve tenere conto, a prescindere da altri fattori che ne limitano l'impiego e ne rallentano l'efficacia, di questo stato di arretratezza della macchina fiscale, che rende assai limitati i margini di manovra ed assai prossimi i punti di rottura. Ciò non significa che, anche nella presente situazione, la politica fiscale non possa e non debba concorrere all'azione di riequilibrio dell'economia interna, in presenza di un così pressante vincolo esterno; significa solo che occorrerà muoversi preferibilmente, per così dire, « per vie interne », cioè nel quadro della normativa esistente, preferibilmente lottando in tale quadro per acquisire materia imponente e migliorare i risultati dell'azione impositiva, in termini di gettito. Qualche risultato conseguito in tale azione sarà indicato più avanti.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

Ma per dare respiro all'azione fiscale occorre pure migliorare il quadro organizzativo dell'amministrazione finanziaria. Orbene, l'anagrafe tributaria così come è concepita nel provvedimento in esame, calata nel tessuto vivo delle procedure amministrative, costituisce un passo importante nella direzione sopra indicata, tendente ad allentare la necessità del puntuale e rigoroso ricorso alla manovra monetaria, la cui azione è certamente più rapida, ma, necessariamente, indiscriminata. Oso confidare che il Parlamento non vorrà negare né a me, né a coloro che verranno dopo di me i mezzi necessari per la prosecuzione dell'opera intrapresa.

Conviene, ora, richiamare l'attenzione sul momento amministrativo, così acutamente rilevato dall'onorevole La Loggia. Il decreto-legge sulla cui conversione in legge la Camera è chiamata a pronunciarsi si propone di disciplinare in modo organico ed in maniera più adeguata alle nuove realtà operative e funzionali gli strumenti di cui si avvale l'anagrafe tributaria. La relazione ministeriale ricorda che, sul piano legislativo, la struttura dell'anagrafe tributaria non era ancora definita dalle disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge n. 1016 del 1937. È mancato finora un adeguato assetto normativo dell'anagrafe tributaria. Difettano, sul piano legislativo, le norme che ne definiscano le strutture organizzative nell'ambito dell'amministrazione finanziaria. Lo stesso centro nazionale di elaborazione dei dati (il CNEDAT) ha la sua fonte normativa in un decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1966, n. 1337, e in un successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1971, i quali ne indicano i compiti, in modo, per altro, oltremodo sommario e assolutamente non rispondente all'attività che esso avrebbe dovuto svolgere secondo le previsioni del « progetto ATENA ».

L'anomalia di tale situazione apparve manifesta non appena si procedette alla definizione delle linee direttive attraverso le quali si intendeva procedere per l'attivazione dell'anagrafe tributaria. Soprattutto nel momento in cui si avvertì l'esigenza di creare un complesso e articolato sistema informativo che costituisse il supporto amministrativo e tecnico dell'amministrazione per il conseguimento dei fini dell'anagrafe risultò indispensabile definire legislativamente la struttura amministrativa di tale sistema.

A questa indeclinabile necessità si è innanzitutto inteso provvedere con il decreto-legge in esame.

Come è stato rilevato anche nel corso di questo dibattito, tra le cause che hanno finora ostacolato la realizzazione dell'anagrafe tributaria assume particolare rilevanza il fatto che i settori dell'amministrazione finanziaria più direttamente interessati al suo funzionamento — e cioè le singole direzioni generali e i rispettivi uffici periferici, particolarmente quelli delle imposte dirette (che dell'anagrafe devono essere gli utenti principali) — non si erano sentiti coinvolti nella sua attività, non avevano intravisto tutti i vantaggi che potevano trarre dalle possibilità offerte dalle apparecchiature elettroniche. Ciò derivava anzitutto dalla concezione che si era avuta dell'anagrafe tributaria, come una struttura indipendente dalle direzioni generali, non intimamente inserita nell'apparato organizzativo di queste; in secondo luogo, ed in via strettamente consequenziale, da un inadeguato collegamento tra l'attività dell'anagrafe ed il normale lavoro degli uffici. Non si era, in altri termini, ben considerato che i complessi impianti posti in essere per i fini dell'anagrafe consentivano prima di tutto di creare un sistema informativo al servizio degli uffici per l'espletamento di molteplici compiti, e che gli obiettivi propri dell'anagrafe potevano essere più utilmente conseguiti attraverso una più stretta connessione, da assicurare con appropriate procedure, tra l'attività del sistema informativo e le funzioni degli uffici.

Dalle esposte considerazioni hanno tratto origine i nuovi orientamenti per l'attuazione dell'anagrafe tributaria, ed in coerenza con essi nell'articolo 1 del decreto-legge sono state fissate le strutture amministrative del sistema informativo e ne sono stati stabiliti i compiti.

Dalle accennate esigenze di rendere direttamente partecipi le direzioni generali e gli uffici dipendenti dell'attività del sistema è derivata la configurazione di centri informali operanti nell'ambito di singole direzioni generali, come organismi interni di ciascuna al livello di « divisione ». Compito di ogni centro è di curare l'automazione dei servizi e delle procedure e, attraverso l'esecuzione di tali incombenze, assolvere i compiti specifici dell'anagrafe nel settore di competenza delle rispettive direzioni generali. Si soddisfa così alla duplice

esigenza di stabilire uno stretto collegamento funzionale tra il sistema informativo e le singole direzioni generali, attraverso il rispettivo centro, e di incidere direttamente nel lavoro degli uffici mediante l'attivazione di procedure amministrative automatizzate la cui esecuzione assicura nel contempo il conseguimento dei fini dell'anagrafe tributaria.

È appena il caso di ribadire che i centri informativi sono articolazioni amministrative delle direzioni generali, sicché le funzioni da essi assolte costituiscono estrinsecazione dell'attività amministrativa dell'amministrazione finanziaria. Poiché per la funzionalità del sistema informativo è fattore essenziale l'impiego di apparecchiature elettroniche operanti in base a prestabiliti programmi, i centri attendono anche a compiti di natura squisitamente tecnica.

L'esigenza di mettere in rilievo nel modo più chiaro possibile la distinzione tra i due aspetti dell'attività dei centri, quello amministrativo e quello tecnico, è stata particolarmente avvertita dalla Commissione finanze e tesoro, per la preoccupazione che l'affidamento ad una società privata della conduzione tecnica del sistema informativo, previsto dall'articolo 3 del provvedimento, non finisse con il determinare il trasferimento a terzi di pubbliche funzioni.

Ogni timore al riguardo deve ormai ritenersi fugato dopo le modificazioni proposte dalla stessa Commissione al testo degli articoli 1 e 3. Tali modificazioni rispondono pienamente agli intendimenti che avevano ispirato le due disposizioni, mentre ne migliorano apprezzabilmente la formulazione. Desidero perciò esprimere qui il mio ringraziamento ai componenti la Commissione ed al suo autorevole presidente, onorevole La Loggia, per avere contribuito ad eliminare ogni dubbio rendendo la lettera delle due norme più chiara e più aderente allo spirito di esse.

Sulla portata dell'articolo 2 del decreto-legge non ritengo necessario soffermarmi, se non per confermare la mia adesione alle modificazioni apportate dalla VI Commissione in accoglimento del parere espresso dalla I Commissione.

Il momento tecnico ha richiamato particolare attenzione, nel corso del dibattito, e non senza fondati motivi. Gli articoli 1 e 2 descrivono il sistema « a regime »; l'articolo 3 provvede ad una esigenza temporanea: l'esigenza di dare immediato avvio al sistema e di ridurre al minimo i rischi dell'in-

trapreso funzionamento del sistema informativo. Si chiede in sostanza che, senza nulla delegare ai privati delle funzioni pubbliche proprie dell'amministrazione, l'amministrazione stessa possa avvalersi di risorse ed energie specializzate nei settori della tecnica moderna, in un quadro ben delineato e chiaro di ripartizione di compiti. Le linee di intervento, gli scopi del sistema informativo ed il suo utilizzo sono e restano prerogativa esclusiva e diretta della pubblica amministrazione: si tratta delle reali attività qualificanti nello sviluppo di un sistema informativo. Le attività tecniche specialistiche destinate alla realizzazione, organizzazione e conduzione degli strumenti di cui il sistema informativo si avvale vengono ad essere demandate ad una società, specificamente orientata a tale scopo, che può utilizzare strutture e metodi di gestione più snelli di quanto non possa lo Stato in forma diretta e può avvalersi di personale altamente specializzato, in settori ampiamente diversificati, senza incontrare le difficoltà che tradizionalmente lo Stato incontra a tal fine.

In tempi lontani, anche la prudenza di Luigi Einaudi approvò il ricorso ad un organismo esterno, proprio per l'IGE. Oggi l'introduzione degli elaboratori nell'interno della pubblica amministrazione, e specialmente dei suoi settori più tradizionali, rappresenta un evento sulla cui importanza occorre riflettere. Senza invadere il campo del mio collega preposto alla riforma della pubblica amministrazione, mi limito ad osservare che due linguaggi, due mentalità vengono a confronto e debbono proficuamente integrarsi, senza sopraffazioni del nuovo sull'antico, ma senza che si disperda la forza innovatrice dei congegni elettronici. Un periodo di collaborazione, nel quale i linguaggi si fondano, le esperienze si compenetrano, le procedure si affinano, non può che arricchire, ammodernare, qualificare un'amministrazione, come quella finanziaria, pronta ad assorbire, in tanti campi, i risultati del progresso.

Ma, nonostante i compiti della società affidataria siano ben delimitati e non rientrano in alcun modo, come risulta ad evidenza dalle norme sottopostevi, nell'ambito delle funzioni proprie della pubblica amministrazione, si è sentita nondimeno l'esigenza, attesa la delicatezza dei dati che vengono gestiti nell'ambito del sistema informativo, di assumere particolari garanzie e cautele. Garanzie e cautele espressamente

richiamate nel medesimo articolo 3, che limitano la scelta dell'amministrazione fra le società a prevalente partecipazione statale, statuiscono la sussistenza del segreto d'ufficio per i dipendenti privati, prevedono la comminatoria di sanzioni apposite, affermano il principio della temporaneità dell'incarico. Il Parlamento, del resto, mercé l'opera dell'apposita Commissione, avrà la possibilità di verificare in modo diretto che, una volta realizzato il sistema informativo, l'amministrazione sarà in grado di gestire in modo autonomo e completo tale complesso strumento. Ulteriori garanzie in ordine al controllo delle attività della società verranno altresì assunte dal ministro delle finanze attraverso la convenzione che verrà stipulata successivamente alla conversione in legge del decreto. L'istituenda Commissione parlamentare darà infine al Parlamento la possibilità di vigilare costantemente, sotto il profilo politico, sulle attività delle direzioni generali interessate e della società stessa ai fini dell'attuazione dell'anagrafe tributaria.

In conclusione, lo scopo di fondo che il Governo intende perseguire è quello di rafforzare, attraverso apporti esterni controllati e controllabili, l'amministrazione finanziaria in un momento in cui, per molteplici motivi ampiamente riportati nell'apposito « libro bianco » presentato alle Camere, a fronte di compiti per essa assai più gravosi che nel passato, sussiste l'esigenza di una rapida messa a regime di un sistema che consenta al nostro paese di avvicinarsi nel tempo più breve possibile al livello degli altri paesi industrializzati, soprattutto nel campo della lotta all'evasione fiscale condotta attraverso i mezzi tipici di uno Stato di diritto.

La società affidataria avrà, insomma, la stessa funzione del pilota che, guidata la nave fuori del porto, in mare aperto, torna a riva, mentre il comandante e l'equipaggio proseguono la navigazione lungo la rotta assegnata. E ritengo così di avere soddisfatto alle domande poste un po' da tutti, ma specialmente dagli onorevoli Dal Sasso e Spinelli.

L'attuazione dell'anagrafe tributaria si iscrive tra le linee direttrici che impegnano l'azione governativa nel presente, ma si estendono oltre il breve e medio periodo, rappresentando una costante dello sforzo verso la perequazione fiscale come definita dall'articolo 53 della Costituzione: si tratta di rendere socialmente accettabile il prelievo di ri-

sorse operato sulla collettività nazionale, attraverso una distribuzione del carico di imposte rigorosamente riferita alla capacità contributiva dei cittadini.

Ma l'azione del Governo non può non preoccuparsi, nell'immediato, della necessità di inserire la politica delle entrate tributarie nell'azione più complessa di politica economica diretta a fronteggiare le emergenze della crisi che ha colpito la nostra economia. Occasione specifica per illustrare gli intendimenti del Governo a tale riguardo sarà l'imminente discussione parlamentare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, che contiene misure destinate ad anticipare il prelievo delle imposte sul reddito, rendendo più vincolante ed effettivo il principio della cosiddetta autotassazione.

Ritengo tuttavia utile che il Parlamento sia intanto informato con tempestività dei primi dati relativi all'andamento del gettito fiscale nell'anno finanziario 1975, convinto come sono che un'esatta informazione sull'evoluzione del fenomeno tributario consenta alle Camere di giungere a valutazioni più sicure circa le linee da seguire. E così confido di secondare l'azione del Governo impegnato in una severa e difficile manovra di politica economica.

Le previsioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1975 recavano originariamente una cifra complessiva di 20.391,1 miliardi di lire per entrate tributarie. Il Governo ritenne, sul finire del 1975, di rettificare in diminuzione tale cifra, portandola a 19.005,7 miliardi, presentando a tal fine un apposito disegno di legge di variazione di bilancio. Si trattava, in sostanza, di riequilibrare, soprattutto per la prima e seconda categoria di entrate (rispettivamente le imposte sul patrimonio e sul reddito e le tasse e imposte sugli affari), le originarie previsioni: esse presentavano, come è noto al Parlamento, forti scostamenti di segno opposto rispetto all'effettiva evoluzione dei proventi. Conviene dunque fare riferimento alla previsione definitiva, che rende più leggibile e quindi meglio valutabile il confronto tra i dati consuntivi e gli elementi previsionali. Conviene ancora ricordare che il breve intervallo che ci separa dalla chiusura dell'esercizio finanziario e la non ancora completa contabilizzazione delle entrate relative alla competenza dell'esercizio finanziario 1975 (con l'appendice del cosiddetto mese di dicembre-*bis*) consentono soltanto un primo consuntivo provvisorio, destinato a subire

qualche modificazione, tale per altro da non modificare l'ordine di grandezza dei fenomeni.

Il complesso delle entrate tributarie tende ad attestarsi, per il 1975, intorno ai 20 mila miliardi di lire, in confronto con la già ricordata previsione definitiva di 19.005,7 miliardi. In particolare la categoria prima (imposte sul patrimonio e sul reddito), a fronte di un consuntivo 1974 per 6.341 miliardi e di una previsione 1975 per 7.294 miliardi, registra entrate per circa 7.800 miliardi. Poco meno di 1.700 miliardi riguardano i tributi soppressi, la cui definizione è avvenuta o con la normale procedura prevista dal testo unico del 1958 o con quella speciale stabilita dal provvedimento di condono.

A questo riguardo rendo noto alla Camera che, su un totale di 4,8 milioni di domande di condono presentate dai contribuenti sia per gli anni 1972 e precedenti, sia per il 1973, alla data del 31 dicembre 1975 risultavano definite poco meno di 3 milioni di domande, pari al 61 per cento del totale, con una sensibile accelerazione, specialmente nell'ultima parte del 1975, del lavoro svolto dagli uffici.

I tributi minori compresi nella prima categoria hanno dato un gettito intorno ai cento miliardi di lire, mentre la voce relativa ai nuovi tributi ha portato ad un gettito intorno ai 6 mila miliardi. Di questi ultimi, 4 mila sono per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, 642 per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, 263 per l'imposta locale sui redditi, 993 per la ritenuta sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari e delle obbligazioni e 103 per la ritenuta sui dividendi. Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, non si è avuto praticamente gettito per l'imposta da riscuotersi mediante ruoli, in dipendenza delle note vicende occorse durante il 1975; 250 miliardi sono stati dati dalla ritenuta del 13 per cento sui redditi di lavoro autonomo e 3.750 miliardi dalle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, comprese le ritenute direttamente operate dallo Stato per i propri dipendenti.

La categoria seconda (tasse e imposte sugli affari), che aveva fornito proventi per 4.967 miliardi nel 1974 ed era stata accreditata di una previsione per 4.268 miliardi per l'esercizio 1975, ha prodotto per l'esercizio 1975 un gettito che tende a collocarsi intorno a 4.700 miliardi.

In tale ambito il gettito dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi interni è sta-

to di circa 2.360 miliardi. Va a tale proposito precisato che le riscossioni operate dagli uffici provinciali IVA sono state in effetti di 2.991 miliardi; da tale cifra devono essere dedotti 631 miliardi prelevati dal luglio 1975 in poi sui fondi della riscossione per l'erogazione dei rimborsi, secondo la nuova procedura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288. La somma totale dei rimborsi erogati (in termini di cassa) nel corso del 1975 ha toccato l'ingente livello di 1.146 miliardi, finanziati per 631 miliardi sui fondi della riscossione e per 515 sull'apposito capitolo di spesa.

Le entrate della categoria terza (imposte sulla produzione, sui consumi e dogane) sono state nel 1975 di circa 6.200 miliardi, mentre il consuntivo 1974 si era chiuso con 6.218 miliardi e la previsione 1975 era stata di 6.199,2 miliardi. All'interno della categoria le voci più significative sono quelle dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, per 2.945 miliardi, e dell'IVA riscossa sull'importazione, per 2.632 miliardi.

La categoria quarta (monopoli) ha prodotto un gettito di circa 1.035 miliardi, di poco superiore alla previsione definitiva, contro un risultato del 1974 di 891 miliardi.

Il gettito della categoria quinta (lotto, lotterie ed altre attività di gioco) è stato non molto lontano dai 250 miliardi, con un certo incremento sia sul consuntivo 1974, sia sulla previsione 1975.

Questa prima informazione che ho voluto fornire alla Camera dovrebbe completarsi con un'analisi ragionata dei fenomeni sottostanti alle cifre che ho indicato. Il discorso potrà essere utilmente ripreso in occasioni più direttamente collegate a provvedimenti che riflettono la politica dell'imposizione tributaria.

Signor Presidente, onorevoli deputati, tutti i documenti che hanno preceduto ed accompagnato la presentazione del provvedimento in esame, la relazione dell'onorevole La Loggia, gli interventi che si sono succeduti nell'ampio dibattito e le stesse considerazioni da me ora svolte, stanno ad indicare che il provvedimento si muove nel senso giusto: passo necessario e qualificante per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'amministrazione finanziaria, strumento adeguato per l'attuazione dei fini della riforma tributaria, esso aiuterà senza clamori, ma con fatica quoti-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

diana, l'azione volta a soddisfare le esigenze del fisco per il conseguimento dei fini della collettività e per la stabilità della nostra economia, ma mirante soprattutto a soddisfare quel bisogno di giustizia che specialmente nel campo fiscale è così acutamente sentito nel nostro paese.

Per questo confido che il vostro voto favorevole asseconi la fatica del Governo proponente e maggiormente lo impegni nel lavoro intrapreso. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

**D'ANIELLO, Segretario, legge:**

**ART. 1.**

« È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:*

” Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.

L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni.

I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del perso-

nale per le esigenze del sistema informativo”.

*All'articolo 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:*

” Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.

Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato”.

*All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:*

” Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1 e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:

a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali;

b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici; l'addestramento del personale in rapporto alle incombenze di controllo e uso del sistema informativo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

La società affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche né avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo.

La convenzione è stipulata a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi »;

*nell'ultimo comma è aggiunto il seguente periodo:*

” Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. n. 483 ” ».

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge sono del seguente tenore:

**ART. 2.**

« Sono istituiti i centri informativi della direzione generale delle imposte dirette, della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

Con decreto del ministro per le finanze è determinato il contingente di personale dell'amministrazione finanziaria destinato a ciascun centro e di quello addetto ai terminali periferici e sono stabilite le funzioni del centro medesimo.

Il ministro per le finanze può, con proprio decreto, avuto riguardo allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative, istituire centri informativi nell'ambito di altre direzioni generali. Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione di dati e notizie utili all'anagrafe tributaria può altresì autorizzare collegamenti con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato ».

**ART. 3.**

« Con apposita convenzione possono essere affidate ad una società specializzata a prevalente partecipazione statale, anche indiretta:

a) la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo di cui all'articolo 1, compresa la gestione delle apparecchiature centrali;

b) l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per l'installazione delle apparecchiature centrali.

La prima convenzione è stipulata a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, per il periodo occorrente alla completa funzionalità del sistema e comunque per una durata non superiore a cinque anni.

L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi i quali esercitano le funzioni ad essi attribuite a norma del secondo comma dell'articolo 2.

I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione, gestione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

Resta salva in ogni caso la facoltà del ministro per le finanze di affidare al Consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ».

**ART. 4.**

« A decorrere dal 1° gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1° luglio 1977

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

sulle dichiarazioni periodiche e annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:

a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;

b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1° gennaio 1978 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2 del decreto-legge (nel testo modificato dalla Commissione), al terzo comma, dopo le parole: Presidente della Repubblica, aggiungere le parole: su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.*

2. 1.

**La Commissione.**

*Sostituire l'articolo 3 del decreto-legge con il seguente:*

Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1 e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:

a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali;

b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centra-

li: la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.

La società affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche né avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.

I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

Resta salva in ogni caso la facoltà del ministro per le finanze di affidare al consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483.

3. 1.

**La Commissione**

*All'articolo 4 del decreto-legge, primo comma, sopprimere le parole: periodiche e.*

4. 1.

**La Commissione**

L'onorevole relatore intende svolgere questi emendamenti?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

LA LOGGIA, *Relatore*. Questi emendamenti sono frutto di un accordo raggiunto in seno alla Commissione e non ritengo vi sia necessità di illustrarli.

PRESIDENTE. Il Governo?

STAMMATI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria.

La Commissione è composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento ».

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Aggiungere il seguente articolo 2-bis:*

« Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, da emanare ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, possono anche derogare all'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974,

n. 260, quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo alla effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacità contributiva e di evitare inutili duplicazioni ».

dis. 2. 0. 1.

**Il Governo.**

Il signor ministro delle finanze intende svolgere questo emendamento?

STAMMATI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che si illustri da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LA LOGGIA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo dis. 2. 0. 1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla unificazione dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, ed alle tabelle A e C allegate alla legge 4 agosto 1975, n. 397, disponendosi che gli impiegati dei predetti ruoli unici e quelli dei ruoli delle carriere direttiva ed ausiliaria indicati, rispettivamente, nei quadri n. 1 e n. 4 annessi alla legge 15 giugno 1965, n. 703, come modificati dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonché agli operai del ruolo indicato nella tabella C allegata alla stessa legge 4 agosto 1975, n. 397, possono essere addetti a svolgere servizi di meccanografia presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione finanziaria.

Fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto previsto dal precedente com-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

ma, gli impiegati dei ruoli indicati nello stesso comma possono essere destinati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione finanziaria diversi da quelli per i quali i ruoli predetti sono stati istituiti, per l'esercizio di mansioni e di compiti di meccanografia propri della carriera e della qualifica di appartenenza».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione, sostituire le parole:* Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà, *con le parole:* Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, norme dirette.

dis. 3. 1. **Vespignani, Buzzoni, Raffaelli, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Niccolai Cesarino.**

L'onorevole Vespignani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**VESPIGNANI.** Ne abbiamo già dato ragione, signor Presidente, nel corso dei nostri interventi nella discussione sulle linee generali.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione?

**LA LOGGIA, Relatore.** In relazione a questo emendamento, tendente ad eliminare ogni possibile dubbio in merito all'interpretazione dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, faccio presente che la Commissione, dopo aver preso in esame il problema, ha ritenuto che l'interpretazione fuora data in sede di attuazione del quarto comma del citato articolo (anche in occasione di un recentissimo decreto relativo al Ministero dell'interno) nel senso che la delega in esso contenuta non è da ritenersi legata al termine fissato nel primo comma, sia pienamente fondata. Riteniamo pertanto che la modificazione che si propone con questo emendamento potreb-

be semmai portare confusione interpretativa laddove attualmente non ne esiste. Per tale ragione invito l'onorevole Vespignani a ritirare l'emendamento in questione. Ove fosse mantenuto, il parere della Commissione sarebbe contrario.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**STAMMATI, Ministro delle finanze.** Il Governo, signor Presidente, si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Vespignani, o altro firmatario, mantiene il suo emendamento dis. 3. 1, che la Commissione e il Governo la invitano a ritirare?

**VESPIGNANI.** Lo ritiriamo, signor Presidente, sulla base delle considerazioni dell'onorevole relatore e ritenendo che a dirimere ogni eventuale persistente dubbio possa valere anche quanto è stato qui oggi affermato.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 3 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente articolo 3-bis:*

Il ministro delle finanze può autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con enti, società ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Allo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma dell'articolo 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397, fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche:

1) le spese occorrenti per l'applicazione della disposizione del precedente comma

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di 500 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

dis. 3. 0. 1.

**Il Governo.**

*Dopo l'articolo 3 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

Nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sul reddito gli ammontari dei singoli redditi e delle relative deduzioni devono essere indicati nelle esposizioni riepilogative, sulla base delle quali vengono commisurate le corrispondenti imposte, con arrotondamento a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore. Con i medesimi criteri è arrotondato l'ammontare delle corrispondenti imposte.

dis. 3. 0. 2.

**Il Governo.**

Il signor ministro delle finanze intende svolgere questi articoli aggiuntivi?

STAMMATI, *Ministro delle finanze*. Mi sembra, signor Presidente, che questi articoli aggiuntivi non abbiano bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LA LOGGIA, *Relatore*. La Commissione accetta questi articoli aggiuntivi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo dis. 3. 0. 1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo dis. 3. 0. 2, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Essendo così esauriti gli emendamenti, passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

La Camera

impegna il Governo

a definire, in accordo con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'esercizio del diritto di accesso dei comuni al sistema informatico ed all'anagrafe tributaria, onde rendere effettivo ed utile l'apporto e la partecipazione dei comuni stessi al processo di accertamento tributario, conformemente a quanto disposto dalla legge di delegazione n. 825 del 1971.

9 4297/1 **Vespignani, Buzzoni, Raffaelli, Cesaroni, Giovannini, Cirillo, Niccolai Cesario.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

STAMMATI, *Ministro delle finanze*. Essendovi alcuni problemi organizzativi e difficoltà di attuazione, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono perché il loro ordine del giorno sia posto in votazione?

VESPIGNANI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (4310).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

CERVONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la discussione di ieri ha avuto un andamento positivo in relazione al merito degli argomenti trattati e al contenuto delle opinioni sostenute. Nel corso dei vari interventi sono stati espressi pareri favorevoli e sono state preannunciate astensioni.

Dei tre problemi di fondo sollevati, sottolineati anche nella relazione, il primo riguarda il rapporto tra la Corte dei conti e l'esecutivo. Non ho nulla da aggiungere a quanto esposto in sede di dibattito e mi è di conforto rimettermi alla relazione scritta.

Ricordo soltanto che il problema sollevato non può rimanere avulso da un più generale contesto, né può essere risolto unilateralmente, come sembra ci si addebiti stando al tenore della motivazione con cui la Corte dei conti ha corredato la sua decisione del 13 febbraio 1976 intesa a consentire la registrazione del decreto-legge e quindi la presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge di conversione.

Mi astengo, per dovuto senso di brevità e, nello stesso tempo, per non compromettere quella che potrà essere invece una discussione approfondita, dal commentare quanto riportato in quella decisione. Vorrei sottolineare che quanto è in essa affermato non convince affatto, soprattutto perché in questa materia la Corte dei conti non ha competenza deliberativa ed anche perché vi è il sospetto che essa abbia agito in base al noto detto *Cicero pro domo sua*.

Nel corso della discussione il gruppo del MSI-destra nazionale ha altresì voluto sottolineare il proprio giudizio negativo rispetto al processo di democraticizzazione della scuola, ed ha creduto di cogliere l'occasione del dibattito su questo decreto per parlare di sovvertimento e di altre cose. Noi non concordiamo su tutto questo; crediamo, invece, che il decreto delegato n. 416 e gli altri, che hanno attuato la legge n. 477, abbiano delineato un processo profondamente democratico, e che tutto questo sia fatto altamente positivo, dal momento che chi non ha paura della libertà non ha nemmeno timore che nella scuola si portino il dibattito e il confronto di opinioni.

Altro fatto sottolineato nel corso di questo dibattito è stato l'apporto dei sindacati alla formazione del decreto-legge al nostro

esame. In proposito si è anzi affermato come l'adozione del metodo della contrattazione triennale sia stato un fatto positivo; mentre il principio del pluralismo, che anche in materia sindacale deve avere una sua applicazione, è stato da una parte accettato e dall'altra, a mio avviso, troppo superficialmente criticato. Dobbiamo ripetere e ripetiamo che una società democratica non può che essere una società pluralistica, e, così come esiste un pluralismo politico, esiste e va rispettato un pluralismo sindacale. E quando si dice che la presenza di chi parla in questo momento e di altri esponenti della democrazia cristiana nella costituente dei sindacati autonomi sia stato un fatto non del tutto positivo, noi rispondiamo invece che proprio perché apparteniamo alla democrazia cristiana apprezziamo ogni spontaneo sviluppo pluralistico come un contributo al corretto svolgimento della vita sindacale. Del resto, va anche sottolineato che quella costituente, in fin dei conti, ha diminuito la possibilità di una moltiplicazione sregolata dei sindacati; lo sforzo, infatti, è stato quello di unificare, non di scindere. Di conseguenza, nelle contrattazioni che avverranno in futuro il Governo o le forze politiche non si troveranno più di fronte un numero elevatissimo di sindacati (che ora assommano a 58), bensì un numero molto ristretto, che porterà ad una capacità contrattuale certamente migliore.

È necessario aggiungere che nel merito — procedo per sintesi — sono state fatte alcune richieste. Innanzitutto, è dovere del relatore — nel momento in cui si va concludendo questo dibattito che, come è stato già detto, ha avuto un lungo e faticoso iter — richiamare l'attenzione del Parlamento su fatto che, trattandosi di materia finanziaria ed economica, concernente parametri, scatti e carriere, ogni modificazione che possa essere apportata provocherebbe degli aumenti di spesa. Nel momento attuale non crediamo che il paese possa giovare di una corsa demagogica all'insegna dell'improvvisazione. Crediamo sia necessario un responsabile scrupolo di non eccedere il limite del sopportabile e di quanto nelle condizioni odierne è onestamente possibile offrire a una classe tanto benemerita qual è quella dei docenti e del personale direttivo e ispettivo della scuola.

È stato detto da taluno che occorre riprendere la proposta di legge Vaghi n. 32 al fine di risolvere uno dei problemi più importanti che riguardano la categoria dei do

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

centi. È un rilievo giusto, ma non è possibile operare in tal senso in questa sede, perché ciò comporterebbe un esame che non è pertinente. Si ritiene invece che il problema, così sentito dalla categoria, possa trovare eco ai fini di un parere favorevole che il Governo potrebbe esprimere in relazione alla proposta di legge Vaghi, per la quale, per altro, la Commissione pubblica istruzione, all'unanimità, ha già chiesto la sede legislativa.

È anche stato sollevato — con l'intervento dell'onorevole Lindner — l'altro problema della riliquidazione della pensione di quegli insegnanti che sono stati collocati a riposo il 1° ottobre 1975, con cinque anni di anticipo (65 invece di 70), proprio nel momento in cui la categoria viene a beneficiare di determinati provvedimenti ad essa favorevoli. Con l'ordine del giorno presentato si chiede al Governo di predisporre un disegno di legge che, fatti gli opportuni calcoli, consenta anche a questi insegnanti di godere dei benefici attesi.

Altro punto sollevato nella discussione è quello che riguarda i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e di danza. Questi docenti, secondo il provvedimento in esame, sono sostanzialmente divisi in tre ruoli, laddove tutta la tendenza del provvedimento è per l'unificazione dei ruoli. È questo un problema che va esaminato e deve ricevere una soluzione positiva. Ma poiché anch'esso, ovviamente, comporta oneri maggiori per lo Stato e per la comunità, difficilmente in questo momento il Governo potrà acconsentire a un intervento risolutivo. Riteniamo, tuttavia, che l'esecutivo possa assicurare il suo impegno affinché, in un momento più favorevole dell'attuale, anche questo problema possa essere affrontato e risolto.

Da tutte le parti politiche è stata poi sottolineata l'esigenza di snellire le procedure, sia per quanto riguarda le pensioni, sia per quanto riguarda i vari adempimenti interessanti il parere preventivo della Corte dei conti e così via. Poiché il provvedimento prevede benefici per circa 600 mila cittadini italiani, e poiché le attrezzature dei provveditori agli studi difficilmente potranno, nel breve tempo, provvedere all'attesa, ci si augura che in via amministrativa, attraverso opportuni indirizzi dati dal ministro della pubblica istruzione, i tempi possano essere accelerati; sicché i documenti e i provvedimenti, anziché essere preparati dai provve-

ditori agli studi, possano più opportunamente essere predisposti dai presidi e direttori didattici e poi controllati dai provveditori agli studi. Con tale sistema, nel giro di due o tre mesi i benefici che stiamo per varare potranno essere goduti dagli interessati, che in verità attendono da molti anni e sono alquanto impazienti, anche perché non riescono a comprendere come, dopo le decisioni del Parlamento, debbano passare parecchi mesi, se non addirittura alcuni anni, prima dell'applicazione concreta delle norme approvate.

Si tratta di giuste esigenze che però, se tradotte in emendamenti, potrebbero rischiare di ritardare il varo definitivo del provvedimento: pertanto i gruppi politici della Camera, i quali già in sede di Commissione hanno dato mandato al relatore di attirare su ciò l'attenzione del Governo, potrebbero ora trasfondere queste esigenze in ordini del giorno che possono costituire, una volta accettati, il punto di partenza per provvedimenti successivi in favore degli interessati. Si chieda insomma un impegno del Governo che tranquillizzi, oltre che il Parlamento, soprattutto le categorie del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole in questione.

Concludendo, noi riteniamo che innanzitutto si debba dare atto della sensibilità manifestata dal Governo, e in particolare dal ministro della pubblica istruzione, con l'elaborazione e presentazione di questo decreto-legge; il Governo inoltre ha cercato di superare l'*impasse* in cui ci si è venuti a trovare dopo la mancata registrazione da parte della Corte dei conti del decreto-delegato: intoppo che ha fatto temere che la soluzione del problema fosse ancora lontana. Riconoscendo questo merito del Governo, noi crediamo che con la conversione in legge del presente decreto-legge si risolvano davvero molte questioni.

Tutto ciò va sottolineato, perché non sembri che qui stiamo raggiungendo dei risultati di poco conto. Gli obiettivi, perseguiti dalle grandi battaglie combattute dai sindacati e dai docenti per ottenere lo stato giuridico ed i nuovi ruoli, si stanno oggi realizzando, sia pure a distanza di molti anni e a costo di molti sacrifici e dell'impegno di coloro che hanno retto il Ministero della pubblica istruzione in questo periodo.

L'attuale risultato positivo costituisce senz'altro un punto d'arrivo e, nello stes-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

so tempo, ci offre la certezza che esso servirà ad avviare a soluzione gli altri problemi della categoria. Pertanto, nell'apprestarci a convertire in legge il decreto-legge in esame rivolgiamo alle categorie interessate l'augurio che esse possano presto beneficiare di altri provvedimenti che li riguardino. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**MALFATTI, Ministro della pubblica istruzione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto ringraziare l'onorevole Cervone per la relazione che ci ha sottoposto e per l'esauriente replica agli intervenuti nella discussione generale: gli onorevoli Aloi, Bini, Lindner e Salvatori.

Ho pochissimo da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Cervone sulle ragioni che hanno spinto il Governo a presentare questo decreto-legge di cui sollecito la conversione in legge. Occorre intanto rifarsi alla legge di delegazione 30 luglio 1973, n. 477: una legge — nessuno meglio di lei lo sa, signor Presidente — che ha avuto un *iter* oltremodo travagliato e difficile, ma è andata largamente incontro alle attese del personale della scuola. Infatti nel maggio del 1973 si era pervenuti ad un accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali, tanto delle confederazioni, quanto dei sindacati autonomi della scuola (almeno di quelli più rappresentativi), intorno alla materia che venne successivamente disciplinata dalla legge di delegazione.

Il Governo è stato costretto a presentare questo decreto-legge perché la Corte dei conti non ha ritenuto di registrare il decreto delegato in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 477, sul riordinamento e l'unificazione dei ruoli e delle carriere del personale insegnante, in base ad una eccezione di costituzionalità sui criteri di copertura finanziaria previsti, il che in effetti suona censura ai criteri di copertura che sono iscritti nella legge di delegazione votata dal Parlamento.

Non entrerò nella complessa questione (circa la quale vi sono anche numerose proposte di legge presentate da deputati di diverse parti politiche) della necessità o no della registrazione e del controllo della Corte dei conti su atti del Governo aventi valo-

re di legge. Sta di fatto che per rispettare, sia sotto il profilo formale sia sotto quello dell'opportunità politica, la data dalla quale hanno applicazione i miglioramenti economici, derivanti dall'articolo 3 della legge n. 477 (e di fronte a questa inusitata sospensione di registrazione di un decreto delegato scrupolosamente redatto dal Governo nei termini prescritti dalla legge), siamo stati obbligati ad emanare il decreto-legge la cui conversione è oggi al nostro esame. Con tale atto è stata data un'ulteriore prova — e ringrazio l'onorevole Cervone che lo ha riconosciuto — della volontà politica del Governo di seguire una linea coerente di azione nel rispettare quanto il Parlamento, nella sua sovranità, aveva deciso approvando la legge di delegazione, e di aver voluto rispettare altresì gli accordi intervenuti in materia con le organizzazioni sindacali.

Tali accordi, onorevole Aloi, sono di rilevanzissima importanza. Mi consenta perciò di respingere la critica secondo la quale in tutti questi anni noi saremmo stati incapaci di portare avanti una politica scolastica degna di questo nome. Avremo altre occasioni — spero — per approfondire questo oceano di critiche e di problemi ai quali ella si è riferito in modo, a mio avviso, del tutto generico. Per restare nel concreto, credo che ella mi debba dare atto che, anche se non esauriente, è pur sempre parte di una qualsiasi immaginabile politica scolastica quella che riguarda il personale. E mi dovrebbe altresì dare atto che, in questi ultimi anni, sono stati compiuti passi rilevantissimi per il personale della scuola italiana. La piaga del precariato, in altre parole, è stata sostanzialmente eliminata. se è vero, come è vero, che negli ultimi tre anni sono entrati in ruolo grazie a leggi speciali ben 280 mila insegnanti. Considerata la straordinaria espansione — la più importante che il nostro paese abbia conosciuto — della scolarità e preso atto che questa politica del personale ha portato ordine laddove si era determinata una situazione oggettiva di grave disagio, ritengo, onorevole Aloi, che sia temerario il giudizio dai lei espresso. Tale giudizio, allora, dovrebbe portarci ad esaminare le cosiddette riforme di struttura scolastica. Non voglio, in questo momento, entrare nel vivo di questa vasta materia; voglio soltanto ricordare che è dato di fatto non smentibile che la riforma di struttura che riguarda la scuola dell'obbligo pone a tutt'oggi l'ordi-

namiento della scuola media italiana all'avanguardia rispetto alla maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale. Voglio altresì ricordare che siamo tutti impegnati in un discorso assai complesso relativamente alla riforma della scuola secondaria superiore. Di conseguenza, anche a questo riguardo, non si può registrare una politica cieca di immobilismo, quanto, piuttosto, la volontà di procedere per adeguare le nostre istituzioni scolastiche alle esigenze nuove della società nazionale.

Entrando nel merito del provvedimento, l'onorevole Aloï ci propone un sistema alternativo piuttosto singolare. Quella disegnata dall'onorevole Aloï è certamente una carriera suggestiva, dal momento che si articola su due soli parametri, nel primo dei quali si resta soltanto per un anno, mentre il secondo riguarda per tutti il massimo dei parametri immaginabili. Non so se l'onorevole Aloï abbia fatto il calcolo dell'incidenza di quanto egli propone, non foss'altro che per considerare il realismo dei suoi suggerimenti. In ogni caso l'onorevole Aloï sa che qui siamo chiamati ad un esercizio di tipo diverso. Ho richiamato la storia del decreto-legge in esame e non credo che questo sia il momento di ricominciare *ad imis fundamentis* una discussione che in modo approfondito fu fatta quando dal Parlamento fu varata la legge di delegazione per la parte che riguarda l'unificazione dei ruoli e delle carriere.

Credo che l'onorevole Aloï sottovaluti l'importanza del provvedimento all'esame della Camera, cioè il modo con cui si è tradotto nei fatti l'articolo 3 della legge di delegazione. Rispetto alla situazione precedente abbiamo con questo decreto-legge una carriera, per gli insegnanti di scuola elementare, che si concluderà, al massimo, là dove arrivavano al massimo della carriera gli insegnanti di scuola media. L'insegnante di scuola media, a sua volta, dopo questo provvedimento arriverà con la sua carriera là dove arrivava al massimo della carriera l'insegnante di scuola secondaria superiore. Quest'ultimo vede ridursi la percorrenza di carriera solamente a 10 anni e vede corrispondersi in più 3 scatti di anzianità quando già oggi si trovi al parametro 443. L'onorevole Aloï e qualsiasi altro collega non potranno negare che un sostanziale passo avanti, al quale sono interessati centinaia di migliaia di insegnanti delle nostre scuole, viene dunque a realizzarsi con questo provvedimento.

L'onorevole Aloï ci ha richiamati ad un problema che ci preoccupa tutti: l'aumento del costo della vita e le sue conseguenze negative, che erodono il valore reale dei salari e degli stipendi. Senza negare certo l'esistenza di questo problema, nel caso specifico bisogna ricordare che, congiuntamente a questo provvedimento, vi è stato successivamente un accordo importante per tutto il pubblico impiego, che si riferisce alla questione della rivalutazione della contingenza.

ALOÏ. Passerà parecchio tempo prima che gli insegnanti possano intascare qualche lira, che sarà vanificata dall'aumento del costo della vita!

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei ricordare che il termine del 1° luglio 1976 per il 50 per cento degli effetti economici del provvedimento di unificazione delle carriere e il termine del 1977 per il totale di queste conseguenze economiche è stato stabilito dal Parlamento con una legge; su questi stessi termini vi è stato inoltre l'accordo di tutti i più importanti sindacati della scuola.

Circa la preoccupazione dell'onorevole Aloï che gli insegnanti delle elementari a tempo indeterminato vengano inseriti in ruolo, vorrei dire che essa non trova una collocazione propria in questo provvedimento, perché è tutt'altra la materia in esso trattata. Quindi fin da ora dichiaro di non accettare l'emendamento dell'onorevole Aloï, che potrà trovare una giusta collocazione in un apposito disegno di legge che il Governo ha già presentato e che è iscritto all'ordine del giorno della Commissione pubblica istruzione della Camera.

All'onorevole Bini, che si è intrattenuto anche su questioni di carattere generale sul piano scolastico, vorrei rapidamente dire che sono io a meravigliarmi per il fatto che l'onorevole Bini si sia meravigliato della presenza del ministro della pubblica istruzione al congresso di unificazione dei sindacati autonomi della scuola.

BINI. Non mi sono meravigliato!

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se pur l'onorevole Bini non si è meravigliato, mi sembra che abbia assunto un tono censorio verso questa presenza. Ma sarebbe stato ben strano che il ministro della pubblica istruzione non fos-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

se andato ad un convegno di lavoratori della scuola, ad un convegno che raccoglie forze non irrilevanti dei lavoratori della scuola italiana. Inoltre, onorevole Bini, a me sembra che, se vogliamo passare dalla critica generica al fatto specifico, sia un dato di fatto che qui stiamo discutendo intorno ad una materia sulla quale dichiararono — lo ripeto ancora una volta — il proprio accordo tanto i sindacati della scuola aderente alle confederazioni quanto i sindacati autonomi, quelli, appunto, che hanno promosso il ricordato convegno di unificazione. Quindi se non vogliamo dare — come non vogliamo dare — un significato corporativo a questo accordo e quindi a questa legge, mi consenta di dire che questa divisione alquanto rigida fra presunti corporativisti (o corporativi) e non corporativisti (o corporativi) vada quanto meno, per non lasciarla nel generico, riferita *hic et nunc* ai provvedimenti che oggi impegnano la Camera.

L'onorevole Bini, sempre nel quadro delle considerazioni di tipo generale che ha fatto, ha portato la propria attenzione ed ha invitato la Camera a portare l'attenzione su un presunto attacco moderato che verrebbe condotto dal ministro della pubblica istruzione, il quale in questo caso non sarebbe solo ma si troverebbe in compagnia dell'intero partito della democrazia cristiana. Mi consenta, onorevole Bini, di dire che queste sono frasi ricorrenti ad effetto, ma che non sono sostanziate da nessun punto di riferimento nel reale. In primo luogo, gli organi collegiali della scuola — questo processo di democratizzazione delle istituzioni scolastiche italiane — non sono monopolio di nessuno, e quindi non credo che sia una giusta politica quella di alterare la verità dei fatti fino a dimenticare che la democrazia cristiana, in prima fila e fin dal primo momento, ha partecipato alla realizzazione di questa riforma così importante e qualificante per la scuola e per la società italiana.

Mi consenta, onorevole Bini, di aggiungere che il ministro della pubblica istruzione rispetto a questa riforma così importante non ha esercitato una funzione frenante, ma si è assunto invece la responsabilità, superando non poche difficoltà, di rispettare i termini della legge di delegazione, di impedire a qualsiasi prezzo che la legge di delegazione potesse cadere e conseguentemente che non si riuscisse a concretare questo punto di svolta. Quindi a me sembra che immaginare l'at-

tuale ministro come ostile a quello che egli ha contribuito a produrre, o un partito importante, come quello della democrazia cristiana, alla retroguardia, quanto meno, rispetto a questo processo di rinnovamento, significativi, puramente e semplicemente, alterare la verità dei fatti. Del resto, come ella ha voluto esemplificare o concretare questa accusa generica ad un ministro o ad un partito nella sua interezza che porterebbero un attacco moderato alla politica scolastica? Con degli esempi che, mi consentirà, provano molto poco o forse non provano nulla. Ne ha portati, mi sembra, due: uno, il ritardo sui distretti scolastici. (*Interruzione del deputato Bini*). Ho letto proprio questa mattina il testo stenografico, onorevole Bini, quindi non lo può negare.

BINI. Ma quello non è un esempio dell'attacco moderato.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora è un attacco... immoderato il suo, perché manca di oggetto. Il ritardo sui distretti può essere invocato solo se viene detto alla Camera chi è responsabile di questo ritardo. Ed ella lo sa meglio di me: sono quelle regioni che, sebbene abbiano ricevuto cinque solleciti — sottolineo, cinque solleciti — dal ministro della pubblica istruzione, non hanno ancora inviato, come prescrive la legge, il parere perché sia finalmente consentito al ministro della pubblica istruzione di concretare con suo decreto la distrettualizzazione regionale.

POCHETTI. Speriamo che ella non sia costretto — come è stato costretto a fare qualche altro ministro — a smentire quanto detto a proposito delle regioni!

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Che cosa intende dire, onorevole Pochetti?

POCHETTI. Ripeto: speriamo che ella non sia costretto a smentire quanto detto a proposito delle regioni.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. No, onorevole Pochetti, ella comprende che l'insinuazione è sempre un fatto antipatico. Io parlo di una questione specifica. Posso informare la Camera *hic et nunc* sulle regioni che hanno già inviato al Ministero della pubblica istruzione le proprie proposte

e sulle altre che, nonostante cinque solleciti, non hanno inviato ancora queste proposte. bloccando per conseguenza, almeno limitatamente a queste regioni, la possibilità di procedere alla distrettualizzazione, poiché il parere delle regioni è in ogni caso preventivo e condizionante per poter procedere alla distrettualizzazione. Anzi, le dirò che proprio per la volontà di andare avanti sulla strada della distrettualizzazione, con linea abbastanza audace, abbiamo ritenuto di non attendere l'ultima delle regioni, ma di realizzare frat-tanto i distretti in quelle regioni che, avendo inviato le proprie proposte, ci consentono di procedere.

L'altro elemento portato dall'onorevole Bini è quanto meno controverso. E cioè: la volontà moderata di cui sopra, di svuotamento degli organi collegiali, sarebbe determinata dal fatto di aver frazionato — così si dice — le elezioni scolastiche per il 1976 rispetto alla procedura di voto seguita nel 1975. Con molta serenità e dati alla mano, credo che in materia si possa dimostrare, in primo luogo, quali siano state le ragioni che hanno portato a questo presunto frazionamento, ed in secondo luogo come le cose siano ben più complesse di quel che appaia, e sia, conseguentemente, interesse di tutti non arrivare ad eccessive semplificazioni. Che vi sia stato un riflusso, sul piano della partecipazione quantitativa al voto, è un fatto incontestabile; che tale riflusso sia di tipo catastrofico, come alcuni hanno sostenuto, non è invece vero. Allorché accade di registrare, come è avvenuto ad esempio in provincia di Cuneo, percentuali dell'80 per cento di genitori che hanno partecipato alle elezioni per le scuole elementari, si deve rilevare che ci si trova pur sempre sull'onda di uno dei più straordinari fatti di partecipazione verificatisi nel nostro paese, se si fa astrazione dai fenomeni istituzionalizzati di partecipazione (elezioni amministrative o elezioni politiche). Il fatto singolare è che queste punte così alte di partecipazione sono state talvolta registrate in province nelle quali si è arrivati ad un frazionamento delle elezioni; ed invece vediamo cadute serie di partecipazione in province che hanno, al contrario, concentrato nello stesso giorno tutte le elezioni per gli organi collegiali.

Penso dunque — e sono a disposizione degli onorevoli colleghi qualora si intenda fare un discorso meditato in materia — che sia necessario esaminare approfonditamente le varie questioni, che si presentano in

modo più complesso di quanto in apparenza possa sembrare.

Infine desidero dire che, dati alla mano, non vi è stato alcun « taglio » nei bilanci dei vari organismi scolastici, ma, al contrario, che mediamente vi è stato un incremento del 20 per cento per quanto attiene ai fondi di bilancio degli organi collegiali: fatto tanto più apprezzabile in quanto avvenuto in un anno estremamente difficile per l'intera economia italiana e quindi assai pesante in relazione al bilancio dello Stato nel suo insieme ed al bilancio della pubblica istruzione in particolare.

All'onorevole Lindner, che ringrazio per il suo intervento, desidero dire che prendo atto di quanto egli ha in modo specifico affermato sulla questione delle pensioni del personale che, in base alla legge di delegazione, è stato collocato a riposo con cinque anni di anticipo, e cioè a sessantacinque anni. Si tratta di materia non solo definita nei termini che sappiamo dalla legge n. 477, ma che eventualmente potrà essere riconsiderata nel quadro di una valutazione generale del sistema pensionistico. Sono d'accordo con l'onorevole Lindner — e ci muoviamo già in questo senso (d'altronde anche il relatore, onorevole Cervone, ha fatto analogo riferimento) — sull'opportunità di procedere con un unico decreto, e non con due, in ordine ai miglioramenti economici per il personale, frazionati per il 1976 ed il 1977. È altrettanto importante che sia data esecuzione immediata ai detti decreti, indipendentemente dalla registrazione degli stessi da parte della Corte dei conti.

Mi riprometto, signor Presidente, sui singoli e specifici punti oggetto di emendamenti e di ordini del giorno, di esprimere il parere del Governo. Fin da questo momento, nel rinnovare il mio ringraziamento al relatore e a tutti gli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione, desidero sottolineare l'importanza del provvedimento al loro esame (e, mi auguro, al loro voto favorevole); un provvedimento che interessa centinaia di migliaia di insegnanti italiani e rappresenta, incontestabilmente, un passo avanti assai rilevante per il personale in questione, dal quale, in definitiva, dipendono in così larga misura la vita e il futuro delle istituzioni educative del nostro paese. *(Applausi al centro)*.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge di conversio-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

ne, identico nei testi della Commissione e del Governo.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato ».

PRESIDENTE. Avverto che tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi sono riferiti agli articoli e alle tabelle del decreto-legge.

Ricordo che gli articoli 1, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge e le tabelle ad esso allegate sono del seguente tenore:

## ART. 1.

« I ruoli del personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte dello Stato sono riordinati secondo le annesse tabelle A, B, C, D ».

## ART. 5.

« Il periodo di permanenza nella penultima classe di stipendio del personale contemplato dalle annesse tabelle C, D, F e G è ridotto fino ad un massimo di 3 anni per coloro che conseguano la dichiarazione di merito distinto.

Possono conseguire la dichiarazione predetta coloro che si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento dell'anzianità stabilita per il passaggio all'ultima classe di stipendio della carriera di appartenenza e abbiano prestato almeno 2 anni di effettivo servizio dopo la conferma in ruolo.

Ai fini di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'articolo 98, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

## ART. 8.

« Ai fini del concorso il ministro per la pubblica istruzione, per il personale appartenente a ruoli nazionali, e i provveditori agli studi, per il personale appartenente a ruoli provinciali, nominano apposite commissioni che restano in carica per un triennio.

Le commissioni sono composte di un docente universitario o di un ispettore tecnico centrale o periferico che le presiede, di un direttore o preside e di un insegnante di ruolo all'ultima classe di stipendio del tipo di scuola o della materia o gruppo di materie di insegnamento degli aspiranti al merito distinto. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione.

Per il concorso riguardante il personale degli educandi femminili dello Stato, dei convitti nazionali e delle scuole speciali statali, di cui al precedente articolo 7, faranno parte della commissione, in luogo del direttore o preside, una direttrice di educando femminile dello Stato o un rettore di convitto nazionale o un direttore di scuola speciale statale, e in luogo dell'insegnante, anche per quanto riguarda il concorso per gli istituti dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, un istitutore o istitutrice o assistente all'ultima classe di stipendio o, in mancanza, un docente di pedagogia degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado parimenti all'ultima classe di stipendio.

Il ministro per la pubblica istruzione può disporre che il concorso per il personale appartenente a ruoli nazionali sia effettuato su base regionale o interregionale; in tal caso le commissioni sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali ».

## ART. 9.

« Le commissioni valutano i titoli e formano le graduatorie di merito nell'ordine del punteggio complessivo attribuito a ciascun aspirante.

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica le graduatorie sono distinte per materie e gruppi di materie costituenti classi di concorsi a cattedre e posti di ruolo ordinario, ai sensi delle tabelle B, C, D ed E annesse al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della tabella C/1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il ministro per la pubblica istruzione, i provveditori agli studi e, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 8, i sovrintendenti scolastici regionali e interregionali approvano con proprio decreto le

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

graduatorie e attribuiscono la dichiarazione di merito distinto a coloro che abbiano riportato un punteggio complessivo di almeno 70/100, per una aliquota comunque non superiore al 50 per cento degli aspiranti inclusi in ciascuna graduatoria.

Il passaggio anticipato all'ultima classe di stipendio è attribuito, in base al decreto di cui al precedente comma, dall'organo competente ad emanare gli atti concernenti il trattamento economico e di carriera ».

## ART. 10.

« Con decreto del ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili per l'attribuzione della dichiarazione di merito distinto, che dovranno risultare conseguiti dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, e i punteggi in centesimi per la valutazione.

Nella determinazione dei predetti titoli si avrà particolare riguardo al servizio prestato, alla partecipazione ad attività di aggiornamento culturale e professionale e ad attività di sperimentazione, allo svolgimento di incarichi elettivi negli organi collegiali della scuola, all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo e ispettivo della scuola, a pubblicazioni e lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegnate e, in generale, con la funzione docente.

Per il personale di cui al precedente articolo 7 il decreto determinerà i titoli valutabili e i relativi punteggi in relazione alla sua particolare funzione ».

## ART. 12.

« Il personale direttivo è inquadrato come segue:

i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte nel ruolo di cui alla annessa tabella B, quadro I;

i presidi della scuola media, nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro II;

i direttori didattici della scuola elementare e le direttrici della scuola materna nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro III ».

## ART. 13.

« Il personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei arti-

stici e degli istituti d'arte dello Stato è inquadrato come segue:

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro I: i docenti titolari nei licei-ginnasi, nei licei scientifici, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e professionali di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo A, nonché i docenti titolari nei licei artistici, negli istituti d'arte, nelle scuole magistrali e nelle scuole tecniche di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore;

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II: i docenti titolari nelle scuole medie di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, già appartenenti al ruolo B;

sono inquadrati nel ruolo di cui all'annessa tabella D: gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e dattilografia titolari negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nelle scuole tecniche, per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, con le permanenze previste per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; gli insegnanti di applicazioni tecniche, già appartenenti al ruolo C, titolari nelle scuole medie, gli insegnanti già titolari nelle soppresse scuole d'avviamento e non inquadrati in altro ruolo, gli insegnanti elementari e le insegnanti della scuola materna con le permanenze previste per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola materna ».

## ART. 17.

« Sono inquadrati nel ruolo, di cui all'annessa tabella C, quadro I, se titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado ed artistica, e rispettivamente, nel ruolo di cui all'annessa tabella C, quadro II, se titolari nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel ruolo B.

È riconosciuto altresì il diritto ad essere inquadrati ai sensi del precedente comma a coloro che, per gli stessi insegna-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

menti, siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468; a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Sono, altresì, iscritti nel ruolo di cui all'annessa tabella *C*, quadro I, gli insegnanti titolari nelle sopresse scuole tecniche e appartenenti al ruolo *B*, che insegnano in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

Salvo quanto disposto nei commi precedenti e quanto previsto nella nota (2) alla tabella *C*, per gli insegnamenti relativi a classi di abilitazione o a classi di concorso per le quali era consentito, come titolo di ammissione, il diploma di istruzione secondaria di II grado o equipollente, in alternativa al diploma di laurea o al diploma di istituto superiore, è richiesto, come unico titolo di ammissione, per le abilitazioni ai concorsi relativi indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore ».

## ART. 18.

« Gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17, commi primo e terzo, decorrono dal 1° gennaio 1976 per il personale previsto nei predetti articoli ed in servizio alla stessa data.

La determinazione della classe di stipendio, per il personale inquadrato nei nuovi ruoli ai sensi dei precedenti articoli, nonché dell'anzianità nella classe stessa, è operata sulla base dell'anzianità maturata nei ruoli di provenienza, tenuto anche conto dei benefici derivanti da riconoscimenti di servizi ai fini della carriera o da anticipazioni per merito distinto precedentemente conseguite. A tal fine il servizio prestato dagli ispettori tecnici periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato nella misura prevista nell'articolo 82 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

È fatto salvo, per le decorrenze degli effetti economici, quanto disposto dal successivo articolo 19.

L'inquadramento nei nuovi ruoli e l'attribuzione del corrispondente trattamento economico sono disposti per il personale in servizio dal provveditore agli studi.

Agli anzidetti provvedimenti si applicano l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578, e l'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625.

Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale amministrato con contabilità speciale e per quello direttamente amministrato dalle istituzioni educative e scolastiche dotate di personalità giuridica ».

## ART. 19.

« A decorrere dal 1° gennaio 1976, il quadro III, sezione *B*, della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonché la tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per la parte relativa al personale ispettivo, direttivo e docente, sono sostituiti dalle tabelle annesse al presente decreto.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di trattamento economico si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Gli effetti economici derivanti dal riordinamento dei ruoli e dagli inquadramenti del personale in servizio, di cui ai precedenti articoli, decorrono dal 1° luglio 1976 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascun interessato, e, dal 1° luglio 1977, per l'intero ammontare della medesima maggiore retribuzione ».

## ART. 21.

« Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento con esso comunque incompatibili.

I preesistenti ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1976 ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA A.

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI PERIFERICI DI CUI ALL'ARTICOLO 119  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 417

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
600 . . . . .	—	4.410.000	1.440.000

TABELLA B.

## RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I			
<i>Presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte.</i>			
535 (1) . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	1	3.256.050	1.300.000
QUADRO II			
<i>Presidi di scuola media.</i>			
535 . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	4	3.256.050	1.300.000
QUADRO III			
<i>Direttori didattici della scuola elementare e direttrici della scuola materna.</i>			
530 . . . . .	—	3.895.500	1.440.000
443 . . . . .	4	3.256.050	1.300.000
<p>(1) Ai presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e istituti d'arte che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovino già nel parametro 535 sono attribuiti 3 aumenti biennali.</p>			

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA C.

## RUOLO DEI DOCENTI LAUREATI

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
<b>QUADRO I</b>			
<i>Docenti titolari in istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore (2).</i>			
443 (1) . . . . .	—	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	4	3.013.500	1.300.000
341 . . . . .	4	2.506.350	1.055.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
<b>QUADRO II</b>			
<i>Docenti titolari in istituti di istruzione secondaria di primo grado, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore (2).</i>			
443 . . . . .	—	3.256.050	1.300.000
397 . . . . .	5	2.917.950	1.160.000
330 . . . . .	4	2.425.500	1.055.000
280 . . . . .	4	2.058.000	950.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
<p>(1) Ai docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte, che alla data del 1° gennaio 1976 si trovino già nel parametro 443, sono attribuiti tre aumenti biennali.</p> <p>(2) I docenti di materie per le quali è richiesto o consentito il diploma di conservatorio di musica; il diploma di accademia di belle arti congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al diploma di maturità artistica o al diploma di maturità d'arte applicata o al diploma di magistero corrispondente o ad altro titolo equipollente, nonché l'accertamento dei titoli professionali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono inquadrati, in analogia ai docenti di insegnamenti affini, nel Quadro I o II a seconda che siano titolari negli istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte ovvero negli istituti di istruzione secondaria di primo grado.</p>			

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI -- SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA D.

## RUOLO DEI DOCENTI DIPLOMATI

*Docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente.*

PARAMETRO	Anni di permanenza per i docenti titolari negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte	Anni di permanenza per i docenti titolari negli istituti di istruzione secondaria di primo grado, nelle scuole elementari e nelle scuole materne	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
397 . . . . .	—	—	2.917.950	1.160.000
330 . . . . .	5	6	2.425.500	1.055.000
280 . . . . .	4	6	2.058.000	950.000
243 . . . . .	3	4	1.786.050	770.400
190 . . . . .	2	2	1.396.500	770.400

TABELLA E.

RUOLO DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA  
E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
609 (1) . . . . .	—	4.476.150	1.440.000
535 . . . . .	1	3.932.250	1.440.000

(1) Al personale direttivo che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovi già nel parametro 609, sono attribuiti 3 aumenti biennali.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA F.

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA,  
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I			
<i>Professori di I ruolo.</i>			
535 (1) . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	6	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	2	3.013.500	1.300.000
QUADRO II			
<i>Professori di II ruolo.</i>			
535 . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	10	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	2	3.013.500	1.300.000
QUADRO III			
<i>Professori di III ruolo.</i>			
535 . . . . .	—	3.932.250	1.440.000
443 . . . . .	8	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	4	3.013.500	1.300.000
341 . . . . .	4	2.506.350	1.055.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
<p>(1) Ai docenti di I ruolo, che, alla data del 1° gennaio 1976, si trovino già nel parametro 535, sono attribuiti 3 aumenti biennali.</p>			

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA G.

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEI PIANISTI ACCOMPAGNATORI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
<b>QUADRO I</b>			
<i>Assistenti delle accademie di belle arti.</i>			
443 . . . . .	—	3.256.050	1.300.000
410 . . . . .	4	3.013.500	1.300.000
341 . . . . .	4	2.506.350	1.055.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
<b>QUADRO II</b>			
<i>Assistenti dei licei artistici.</i>			
443 . . . . .	—	3.256.050	1.300.000
397 . . . . .	5	2.917.950	1.160.000
330 . . . . .	4	2.425.500	1.055.000
280 . . . . .	4	2.058.000	950.000
243 . . . . .	2	1.786.050	770.400
<b>QUADRO III</b>			
<i>Accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza.</i>			
397 . . . . .	—	2.917.950	1.160.000
330 . . . . .	5	2.425.500	1.055.000
280 . . . . .	4	2.058.000	950.000
243 . . . . .	3	1.786.050	770.400
190 . . . . .	2	1.396.500	770.400

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine dell'articolo 1, la lettera: H; e conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, dopo la parola: docente, aggiungere le parole: e non docente.*

1. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Al compimento rispettivamente del quinto, decimo, quindicesimo, ventesimo, venticinquesimo e trentesimo anno di servizio di ruolo ordinario il personale contemplato nelle tabelle C, D, G e H può concorrere al conseguimento della dichiarazione di merito distinto per l'attribuzione di due aumenti biennali di stipendio nella misura del 5 per cento da calcolarsi sulla retribuzione lorda percepita alle predette scadenze.

5. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al secondo comma dell'articolo 8, sostituire le parole: all'ultima classe di stipendio, con le parole: con almeno venticinque anni di servizio effettivo.*

8. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al terzo comma dell'articolo 8, sostituire le parole: all'ultima classe di stipendio, con le parole: con almeno venticinque anni di servizio effettivo.*

8. 2. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 9 con il seguente:*

Il conseguimento anticipato di due aumenti biennali è attribuito, in base al decreto di cui al precedente comma, dall'organo competente ad emanare gli atti concernenti il trattamento economico e di carriera.

9. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Sostituire il secondo comma dell'articolo 10 con il seguente:*

Nella determinazione dei predetti titoli si avrà particolare riguardo all'esito di concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento e a posti di personale direttivo ed ispettivo della scuola, a pubblicazioni o lavori originali di carattere pedagogico, letterario, scientifico, tecnico e artistico che abbiano attinenza con le discipline insegna-

te e, in generale con la funzione docente, alla partecipazione ad attività di aggiornamento culturale e professionale e ad attività di sperimentazione attuale per iniziativa degli istituti regionali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

10. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Dopo il secondo comma dell'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Sarà considerato, con una valutazione in centesimi comunque inferiore a quella prevista per i titoli di cui al comma precedente l'adempimento di incarichi elettivi e non nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

10. 2. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Sostituire il terzo alinea dell'articolo 12 con il seguente: il personale direttivo della scuola dell'obbligo, nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro II; e sopprimere il quarto alinea.*

12. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al quarto alinea dell'articolo 13, dopo la parola: equipollente, sostituire le parole da: con le permanenze previste, fino: al II grado, con le seguenti: con gli scatti supplementari previsti in nota per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado.*

13. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al quarto alinea dell'articolo 13, sopprimere le parole: gli insegnanti di applicazioni tecniche già appartenenti al ruolo C, titolari nelle scuole medie.*

13. 2. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al quarto alinea dell'articolo 13, dopo le parole: della scuola materna, sopprimere le parole da: con le permanenze previste, fino a: della scuola materna.*

13. 3. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 17, il seguente comma:*

Gli insegnanti della scuola elementare e gli insegnanti della scuola materna statale, incaricati a tempo indeterminato a sensi e per gli effetti della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono nominati d ruolo con decorrenza 1° ottobre 1975.

17. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

## VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo 17-bis:*

A decorrere dal 1° gennaio 1976, i ruoli del personale non insegnante di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono riordinati in conformità all'annessa tabella H.

17. 0. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al primo comma dell'articolo 18 aggiungere, in fine, le parole:* L'inquadramento per il personale iscritto nelle graduatorie ad esaurimento previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, decorre dal 1° ottobre 1972.

18. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al secondo comma dell'articolo 18, dopo la parola:* conseguite, *aggiungere le parole:* o da conseguire per effetto dei concorsi da bandire a norma della legge 13 marzo 1958, n. 165, fino al 30 settembre 1975.

18. 2. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al secondo comma dell'articolo 18 aggiungere, in fine, le parole:* Inoltre il servizio prestato dai professori nei ruoli del personale della scuola elementare è valutato nella misura prevista nell'articolo 83 del predetto decreto per il personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

18. 3. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al quinto comma dell'articolo 18 aggiungere, in fine, le parole:* Nonché si riconosce ai fini giuridici l'intero servizio per ruolo, purché svolto secondo le modalità previste dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'articolo 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 41, e successive modificazioni.

18. 4. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al primo comma dell'articolo 19, dopo le parole:* 30 luglio 1973, n. 477, *aggiungere le parole:* e la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

19. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al primo comma dell'articolo 19, sopprimere le parole:* per la parte relativa al personale ispettivo, direttivo, docente.

19. 2. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 19 con il seguente:* Gli effetti derivanti dal riordinamento dei ruoli e degli inquadramenti del personale in servizio, di cui ai precedenti articoli, decorrono dal 1° gennaio 1976.

19. 3. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo 19-bis:*

Al personale docente, ispettivo e direttivo, in riferimento alla nuova funzione conseguente all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 416 e seguenti del 31 maggio 1974, devono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario, configurabile in attività connessa all'insegnamento non rientrante nelle 20 ore previste dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974.

La elencazione delle attività da inglobare nel compenso straordinario deve essere determinata dal consiglio di circolo o di istituto, con piano mensile.

19. 0. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Al secondo comma dell'articolo 21, dopo la parola:* direttivo, *aggiungere le parole:* , docente e non docente,.

21. 1. **Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.**

*Sostituire le tabelle A, B, C, D, E, F e G con le seguenti:*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA A.

## RUOLO DEGLI UFFICI TECNICI PERIFERICI

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
630 . . . . .	—	4.630.580	1.440.000

TABELLA B.

## RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I <i>Presidi di istituti di istruzione secondaria di 2° grado.</i>			
600 . . . . .	—	4.410.000	1.440.000
QUADRO II <i>Presidi di scuola media e Direttori didattici.</i>			
580 . . . . .	—	4.263.000	1.440.000

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA C.

## RUOLO DEI DOCENTI LAUREATI

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I			
575 . . . . .	—	4.226.250	1.440.000
431 . . . . .	1	3.167.850	1.300.000
QUADRO II			
<i>Docenti titolari in istituti di istruzione sec. di 1° grado, di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore.</i>			
540 . . . . .	—	3.792.600	1.300.000
431 . . . . .	1	2.932.650	1.300.000

TABELLA D.

## RUOLO DEI DOCENTI DIPLOMATI (1)

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
431 . . . . .	—	3.167.850	1.300.000
290 . . . . .	1	2.131.500	1.160.000

(1) *Nota:* Ai docenti delle scuole secondarie di 2° grado sono attribuiti due scatti supplementari di stipendio rispettivamente al 7° e al 13° anno di servizio.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA E.

RUOLO DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA  
E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
650 . . . . .	—	4.777.500	1.440.000

TABELLA F.

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA,  
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I <i>Professori di primo ruolo.</i>			
600 . . . . .	—	4.410.000	1.440.000
435 . . . . .	1	3.197.250	1.300.000
QUADRO II <i>Professori di secondo ruolo.</i>			
600 . . . . .	—	4.410.000	1.440.000
400 . . . . .	1	2.940.000	1.300.000
QUADRO III <i>Professori di terzo ruolo.</i>			
600 . . . . .	—	4.410.000	1.440.000
390 . . . . .	1	2.866.500	1.160.000

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA G.

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEI PIANISTI ACCOMPAGNATORI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

PARAMETRO	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
QUADRO I			
<i>Assistenti delle accademie di belle arti.</i>			
575 . . . . .	—	4.226.250	1.300.000
431 . . . . .	1	3.167.850	1.300.000
QUADRO II			
<i>Assistenti dei licei artistici.</i>			
516 . . . . .	—	3.792.600	1.300.000
399 . . . . .	1	2.932.650	1.300.000
QUADRO III			
<i>Accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento della Accademia nazionale di danza.</i>			
—	—	—	—

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

TABELLA H.

PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MATERNE,  
ELEMENTARI, SECONDARIE E ARTISTICHE DELLO STATO

PARAMETRO	Qualifica	Anni di permanenza	Stipendio annuo lordo	Assegno annuo pensionabile
CARRIERA DI CONCETTO.				
450 . . . . .	Segretario capo	—	3.307.500	1.300.000
390 . . . . .	Segretario	—	2.866.500	1.160.000
294 . . . . .	Segretario	1	2.160.900	1.160.000
CARRIERA ESECUTIVA.				
318 . . . . .	Applicato	—	2.337.300	1.160.000
221 . . . . .	Applicato	1	1.624.350	770.400
CARRIERA AUSILIARIA.				
215 . . . . .	Bidello	—	7.580.250	770.400
180 . . . . .	Bidello	1	1.323.000	770.400
231 . . . . .	Bidello	—	1.657.850	770.400
204 . . . . .	Bidello	1	1.499.400	770.400

Tab. I.

Nicosia, Aloï, Grilli, Cerullo.

ALOI. Chiedo di svolgere io tutti questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOI. Nel momento in cui abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti, indubbiamente non volevamo ritardare l'iter della conversione in legge del provvedimento al nostro esame, ma volevamo dare al medesimo una sua particolare dimensione. Volevamo, in altre parole, che si ponesse mente alle carenze che il de-

creto-legge stesso presenta; quindi, volevamo che si desse risposta alle attese del mondo della scuola che, in forza delle suddette carenze, a nostro avviso veniva in certo senso deluso.

Di conseguenza, gli emendamenti da noi presentati hanno una loro logica, una loro organicità, perché sono emendamenti che portano indubbiamente ad una visione diversa di quello che è il discorso relativo al riordinamento dei ruoli della scuola e del personale insegnante, appartenente a tutti i gradi. Tra l'altro, noi ri-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

levavamo che non era possibile che questo decreto-legge non prendesse in considerazione una categoria, a nostro avviso, molto vasta, qual è quella del personale non docente, che avrebbe dovuto essere contemplata nel provvedimento. E proprio alla luce di questa circostanza, abbiamo inserito una serie di richieste, nei nostri emendamenti, a favore della categoria del personale non insegnante.

Inoltre, abbiamo considerato, partendo da una premessa di ordine concreto, che le tabelle parametriche annesse al decreto-legge certamente non sono funzionali ed efficienti, anche se senza dubbio danno una certa risposta in termini migliorativi a quella che è l'annosa attesa del mondo della scuola. Partendo dalla premessa che il parametro è una realtà che va collegata alla funzione, e non di certo all'anzianità, abbiamo indicato due tipi di parametri: il primo è il parametro di prova e il secondo è il parametro funzionale, che consente il raggiungimento immediato, dopo un anno di prova, dell'ultimo livello parametrico, perché se la funzione è tale, altrettale indubbiamente deve essere il parametro.

Queste prospettive non sono certo trascendentali. Noi abbiamo prospettato soluzioni che, d'altronde, si registrano in altri settori del pubblico impiego, che indubbiamente dovrebbero contemplare anche, come parte integrante, la realtà della scuola, ossia del corpo docente e non docente della scuola. Si viene qui ad accusarci, quasi che volessimo fare della demagogia, come ha detto il relatore, o che — come ha detto or ora il ministro — non tenessimo conto proprio di quelle che sono le particolari ristrettezze del bilancio, ossia dei limiti di un bilancio che, ogni qualvolta si tratti di materie attinenti alla pubblica istruzione, vengono alla ribalta, quando poi sappiamo che per la scuola bisognerebbe spendere, e bene, perché non basta spendere una certa somma perché i risultati siano efficaci ed ottimali.

**MALFATTI, Ministro della pubblica istruzione.** Scusi, quale valutazione voi fate degli incrementi di spese provocati dalle modificazioni delle tabelle da voi proposte?

**ALOI.** Non l'abbiamo prospettato, potremmo però farlo e potremmo documentarlo attraverso delle indicazioni concrete.

D'altronde — dice il collega Tassi — questa dovrebbe essere un'incombenza del Governo, che, tramite i suoi organi tecnici, deve prospettare anche soluzioni di questo tipo.

Non sono poi d'accordo con il ministro quando afferma che la scuola dell'obbligo italiana è a noi quasi invidiata da tutti i paesi dell'occidente. Onorevole ministro, ho l'impressione che lei faccia un discorso solo in termini quantitativi e non qualitativi. Il problema della scuola dell'obbligo, nella misura in cui resta un fatto di diffusione dell'istruzione a livello di base, indubbiamente ci porta a certe considerazioni. Ma quando tutto questo si deve tradurre in considerazioni di ordine qualitativo, cioè investe la problematica della riforma della scuola secondaria, investe, a monte, la problematica della scuola elementare, e allora ritengo che i risultati non siano ottimali e che noi, anche in base alle statistiche dell'UNESCO, stiamo procedendo a ritroso, dissipando quel patrimonio di cultura e quel patrimonio scolastico che ci è stato affidato dalle generazioni che ci hanno preceduto. Indubbiamente la vostra responsabilità è pesante; e lo vedrete quando vi troverete una classe dirigente non so quanto qualificata sul piano intellettuale e culturale, una classe di laureati (con tutto il rispetto per coloro i quali sono degni di questo nome) che certamente non farà onore alla classe politica che ha espresso un tipo di politica scolastica fallimentare.

Sono questi i discorsi di fondo sui quali abbiamo parlato sia in Commissione, sia in aula. Sono temi sui quali continuiamo a dibattere; però non mi si venga a dire, onorevole ministro, che tutto va bene. Tutto va bene nella misura in cui ci si nasconde dietro un dito, nella misura in cui noi ci rendiamo conto che siamo veramente giunti — diceva un professore — all'«asino-crazia», ad una scuola che sta andando allo sfascio, con tutti i riflessi e le ripercussioni sulla società, che dalla scuola dovrebbe trarre una linfa vitale, mentre trae, se mi consentite, una linfa letale.

Per quanto riguarda gli emendamenti, nel momento in cui abbiamo posto la distinzione tra parametro di prova e parametro funzionale, riteniamo di non aver di certo fatto un discorso astratto, o quasi surrealistico. Abbiamo fatto un discorso, che, anche in termini valutativi, tiene conto di ciò che avviene in altri settori del pubblico impiego. Pertanto, anche attraverso le indicazioni che abbiamo fornito con le no-

stre tabelle alternative, abbiamo prospettato delle soluzioni concrete e ottimali.

Per quanto riguarda l'articolo 5, concernente il tema del merito distinto, abbiamo presentato una serie di emendamenti, perché riteniamo che esso sia — così come lo avete prospettato — peggiorativo rispetto al precedente sistema.

Secondo noi, il riordinamento dei ruoli non può contemplare l'incentivo del merito distinto fondato sul passaggio dalla penultima all'ultima classe di stipendio. Noi abbiamo preferito adottare il criterio degli aumenti periodici del 5 per cento, nella misura di due aumenti ogni cinque anni di servizio, fino al trentesimo anno. Tale criterio, tra l'altro, consente anche un effettivo miglioramento retributivo nel corso del rapporto di impiego.

Sempre a proposito del merito distinto, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 10 — l'emendamento 10. 1 —, con il quale si intende dare ai titoli di cultura (ecco che torna il discorso del merito, che secondo noi dovrebbe prevalere su ogni altro) e a quelli derivanti dalla partecipazione con esito positivo a concorsi, per esami e titoli, a posti direttivi una migliore qualificazione qualitativa rispetto ai titoli conseguibili nell'ambito delle attività connesse con gli organi collegiali della scuola.

Voi invece avete posto sullo stesso livello i titoli di merito, che scaturiscono dall'impegno, dalla serietà professionale, dalla cultura, e quelli che derivano da attività assembleari che certo non qualificano dal punto di vista culturale e intellettuale.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento all'articolo 12 in quanto le forme di reclutamento, le funzioni da svolgere e il titolo di studio (la laurea) richiesto per l'ammissione ai concorsi sono comuni sia ai presidi, sia ai direttori didattici: nella scuola dell'obbligo, però, non si concepisce la minima differenza (5 punti al parametro finale) voluta dal Governo.

Dall'articolo 13 risulta evidente la discriminazione commessa ai danni degli insegnanti di applicazioni tecniche provenienti dall'ex avviamento. Noi quindi abbiamo presentato l'emendamento 13. 1, tendente a sopprimere le disposizioni contenute in detto articolo a proposito di tale personale, e ciò allo scopo di eliminare la prevaricazione che si vorrebbe attuare ai danni di questa benemerita categoria.

Un altro nostro emendamento si riferisce all'articolo 17, l'emendamento 17. 1, che

affronta il discorso degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale. Il ministro ci ha detto che questa materia viene trattata in un altro provvedimento legislativo. D'accordo, è vero. Però noi abbiamo voluto presentare ugualmente questo emendamento per stimolare dal Governo una risposta sollecita alle esigenze di questa categoria. Per di più, la nostra proposta vale a sanare la sperequazione che si è creata a seguito del passaggio in ruolo degli insegnanti della scuola secondaria già assunti a tempo indeterminato.

Inoltre, con l'articolo aggiuntivo 17. 0. 1 noi vorremmo estendere l'efficacia di questo decreto-legge anche al personale non insegnante. Ho già detto all'inizio che dimenticando questa categoria si è commessa una grave omissione, tanto più che l'articolo 10 della legge-delega aveva già sottolineato la necessità di dare soluzione, anche in termini economici, ai problemi del personale non insegnante. Purtroppo però le attese di questa categoria non hanno trovato accoglimento nel provvedimento che stiamo discutendo. Infatti il riferimento alle carriere ed all'elencazione dei ruoli concerne il recente provvedimento di cui alla legge-delega del 1973.

Circa l'articolo 18, abbiamo voluto evidenziare con l'emendamento 18. 2 il fatto che, per inadempienze dell'amministrazione scolastica, non sono stati ancora banditi concorsi per merito distinto, rispettivamente dal 1° ottobre 1970 per la scuola elementare, e dal 1° ottobre 1972 per la scuola secondaria, con grave danno economico e giuridico per gli interessati. D'altronde, l'aver deciso di chiudere definitivamente il discorso sul merito distinto accettando le proposte del Governo, decreterebbe la fine di ogni diritto acquisito ai fini del nuovo inquadramento. Altro atto di giustizia riguarda la valutazione, ai fini dell'inquadramento, del servizio prestato nei ruoli del personale della scuola elementare dai maestri passati alla scuola secondaria. Proponiamo quindi che tale servizio sia valutato nella stessa misura prevista per il personale insegnante che dalla scuola media passa nei ruoli di quella secondaria superiore.

Altro emendamento all'articolo 18 riguarda gli insegnanti interessati all'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 1074, che stranamente non prevede i termini di decorrenza per l'inquadramento in ruolo dei docenti interessati. Noi cerchiamo di sopperire a tale carenza; vogliamo colmare una

lacuna indicando come decorrenza il 1° ottobre 1972. Anche all'articolo 19 presentiamo un emendamento inteso ad ottenere che l'anticipazione al 1° gennaio 1976 della decorrenza agli effetti economici derivanti dal riordinamento dei ruoli, rappresenti un necessario correttivo per recare qualche consistenza ai miglioramenti retributivi, stante l'attuale situazione monetaria; il personale della scuola elementare, almeno nelle decorrenze, potrà essere allineato ad altro personale di amministrazioni pubbliche.

D'altronde, i due tempi previsti per i miglioramenti retributivi, a nostro avviso potevano essere evitati facendo decorrere dal 1° luglio 1976 i termini per i miglioramenti stessi, anche perché sta per scadere il triennio relativo alla contrattazione in ordine ai problemi della scuola e del pubblico impiego in senso lato. Non vorremmo passare al secondo triennio quando ancora restano sul tappeto i problemi attinenti al primo triennio.

Torno un momento all'articolo 18 per richiamarmi alla nostra richiesta per il riconoscimento, ai fini giuridici, dell'intero servizio pre-ruolo, purché svolto secondo le modalità previste dalla legge n. 676 e dal decreto presidenziale n. 367.

La serie delle nostre richieste, ove accolte, fornirà una risposta alle attese del mondo della scuola. Abbiamo anche tenuto presente il problema connesso con una discriminazione operata in danno del personale insegnante dei conservatori musicali, delle accademie di belle arti e di danza. Al riguardo abbiamo presentato un ordine del giorno che auspichiamo venga accolto perché, in definitiva, si tratta anche di impegni governativi sulla questione che interessa anche questa benemerita categoria.

In conclusione, signor ministro, non abbiamo voluto assolutamente, con la presentazione di questi emendamenti, condurre un discorso che fosse in realtà dilatorio o frenante della conversione in legge di questo decreto. Abbiamo coscienza dell'urgenza, sappiamo che vi sono tante attese fuori di questa aula, ed anche attraverso questi emendamenti abbiamo voluto contribuire al miglioramento del decreto-legge. Vorremmo che questi emendamenti venissero approvati perché, così facendo, si verrebbero a colmare lacune e carenze e si fornirebbe una risposta positiva al mondo della scuola. Ma, che siano o non sia-

no approvati gli emendamenti, confermiamo il nostro voto favorevole, ferme restando le nostre critiche al decreto-legge. Il nostro è infatti un voto favorevole che non diamo al Governo e alla sua politica scolastica, ma al mondo della scuola che, se noi ci orientassimo diversamente, non capirebbe né potrebbe capire il significato dell'impegno di chi non vuole che la scuola vada sempre peggio, ma meglio e sempre più avanti (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli articoli 16 e 20 del decreto-legge sono del seguente tenore:

**ART. 16.**

« A decorrere dal 1° gennaio 1976, il ruolo unico degli insegnanti di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, è riordinato in conformità all'annessa tabella C.

I posti di insegnamento di educazione fisica, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma, sono conferiti mediante concorsi distinti a seconda che si tratti di posti in istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, in licei artistici ed in istituti di arte, ovvero, di posti in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Sono conformemente previste distinte classi di abilitazione.

Le abilitazioni conseguite fino al 1° gennaio 1976 sono valide per l'ammissione ai predetti distinti concorsi.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 gli insegnanti di educazione fisica, in servizio alla stessa data, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento, avente la scala parametrica e le permanenze previste dalla tabella C, quadro II, conservando la sede di servizio e fatta salva la possibilità del trasferimento per posti relativi alla scuola media.

I posti che si rendano disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, successivamente alla data del 1° gennaio 1976 e fino al 31 dicembre 1979, sono riservati ai passaggi degli insegnanti di educazione fisica del ruolo ad esaurimento. I passaggi sono disposti annualmente secondo i criteri di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

## ART. 20.

« Al personale, di cui al presente decreto, che, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sia cessato o venga a cessare dal servizio a partire dal 1° settembre 1973 sono estesi, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, i benefici di cui al presente decreto.

Al personale che cessa dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 1° luglio 1977 spetta il trattamento di quiescenza sulla base del nuovo trattamento economico, di cui al presente decreto, con le medesime decorrenze agli effetti economici previste per il personale in servizio ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al quarto comma dell'articolo 16, sostituire la parola: fino, con le parole: a seguito di concorsi o corsi o esami indetti anteriormente.*

16. 1. **Il Governo.**

*Al sesto comma dell'articolo 16, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 1979.*

16. 2. **Il Governo.**

*Aggiungere, in fine dell'articolo 16, il seguente comma:*

I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie. Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti.

16. 3. **Il Governo.**

*Al primo comma dell'articolo 20, sostituire le parole: che, ai sensi, con le parole: che, fruendo dei benefici.*

20. 1. **Il Governo.**

L'onorevole ministro intende svolgere questi emendamenti?

**MALFATTI, Ministro della pubblica istruzione.** Non lo ritengo necessario, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma dell'articolo 18, sostituire le parole: dal provveditore agli studi, con le parole: dai direttori didattici e dai presidi o direttori delle scuole secondarie e artistiche entro il 31 luglio 1976.*

18. 5. **Tedeschi, Bini, Chiarante, Pellegatta Maria Agostina, Finelli, Raicich.**

L'onorevole Tedeschi ha facoltà di svolgerlo.

**TEDESCHI.** Intendo motivare la presentazione di questo emendamento in quanto, sia in sede di Commissione sia in sede di discussione sulle linee generali, avevamo dichiarato che non avremmo presentato alcun emendamento, pur dando un giudizio sui limiti che riscontravamo nel provvedimento in esame. Avevamo infatti sollecitato il Governo a raccogliere una esigenza, ma non avendola vista recepita negli emendamenti del Governo, abbiamo dovuto farcene carico. Il problema a cui questo decreto-legge tenta di dare soluzione è connesso ad una promessa — nessuno meglio di lei, signor Presidente, lo può ricordare — ormai vecchia di tre anni, perché risale alla trattativa del 1973 la quale comprendeva questi miglioramenti, nello sviluppo di carriera del personale della scuola, e prevedeva nuovi oneri in corrispondenza appunto del nuovo trattamento. Questi oneri sono stati da altri provvedimenti addossati al personale della scuola e, in effetti, in questi ultimi tempi, sono stati tali da essere posti in contestazione da parte di alcune forze sindacali.

Noi siamo seriamente preoccupati perché se l'articolo 18 del decreto-legge dovesse restare immutato, finiremmo, a distanza di non molto tempo, con il dar vigore a queste posizioni, da noi criticate, che approfittano di una inadempienza nel corrispondere certi diritti agli insegnanti per cercare di ricusare i mutamenti introdotti nella scuola per un nuovo modo di governarla e che noi sosteniamo. La nostra preoccupazione è che le provvidenze, qui previste, non funzionino; se questo strumento non viene corretto rischierà di trascinare per un lasso di tempo imprevedibile l'attesa e la speranza degli insegnanti, attesa e speranza già abbastanza lunghe. In effetti, se il quarto comma dell'articolo 18 non subirà modificazioni, noi riteniamo che gli insegnanti dovranno attendere, io penso, addirittura dei decenni, se ci rifacciamo alle

esperienze in atto e alle conoscenze e al giudizio che tutti diamo dell'efficienza e della funzionalità del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi organi decentrati.

In sostanza, nel mese di luglio si dovrà procedere all'emissione di 600 o 700 mila decreti, per tutto il personale docente impegnato nella scuola.

Il quarto comma dell'articolo 18, che noi proponiamo di correggere, dice che per il personale in servizio l'inquadramento nei nuovi ruoli e l'attribuzione del corrispondente trattamento economico sarà disposto dal provveditore agli studi. Noi abbiamo posto al riguardo una domanda, e se avessimo avuto una risposta non avremmo presentato l'emendamento, né in sede di Commissione né in aula. Ma sia in quella sede, come ora in aula, il ministro non ci ha dato assicurazione che, ad esempio, in tre mesi, o in sei mesi, o comunque a una certa data si sarebbe provveduto agli adempimenti in questione. E comprendo che il ministro, in fondo, non si azzarda a prendere impegni di questo tipo; non capiamo, però, perché allora rifiuta uno strumento che gli consentirebbe di trovare una soluzione.

In una circolare chilometrica, esattamente 37 pagine, credo fatta (stavo per dire « in combutta », ma mi scuso di questa brutta parola) di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro (non so poi cosa ci capiranno i provveditori), si dice a un certo punto che, ferma restando la competenza dei provveditori, nelle scuole si potrebbe operare una prima ricostruzione. E così si sta facendo, infatti, per le ricostruzioni di carriera e il passaggio al ruolo ordinario. Ma quando i presidi hanno agito in questo senso, poi il tutto torna al provveditore e si ricomincia daccapo, perché un provveditore, prima di firmare certi decreti, presumibilmente vorrà accertarsi che siano ben fatti, che siano giusti. Oppure si arriva a situazioni stranissime.

A Roma, ad esempio, credo che solamente al XXI liceo la competenza dei provveditori sia stata trasferita ufficiosamente ai presidi, incaricandoli di fare la bozza, che poi sarebbe andata al provveditore. Poi è stato detto ai presidi di firmare anche i decreti. Qualche preside ha firmato (ad esempio quello del XXI liceo) e quindi certi insegnanti hanno riscosso anche gli arretrati. Molti altri presidi invece si sono richiamati alla legge, ove è detto che i decreti deve firmarli il provveditore. Bisogna poi vedere se la Corte

dei conti registrerà i decreti firmati dai presidi, mentre la legge prevede che essi debbano essere firmati dai provveditori.

Non vorrei che ci si avviasse anche per questa operazione, che è molto vasta, perché si tratta di 700 mila decreti o quasi, su una strada che porterà a una serie di complicazioni. E non capiamo perché il Governo sia così riluttante ad accogliere la nostra soluzione: noi vogliamo fornire al Governo uno strumento che gli offra la possibilità di adempiere ad un suo impegno e proponiamo che, in luogo dei provveditori, l'adempimento previsto dall'articolo 18 del decreto-legge sia affidato ai direttori didattici per le scuole materne ed elementari e ai presidi o ai direttori delle scuole artistiche e secondarie.

Con questa soluzione si avrebbe una enorme differenza, anche perché Dio solo sa quali sono le strutture dei provveditorati, posto che i 10 mila amministrativi che sono alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione sono accentrati per un terzo circa presso la sede di Roma del Ministero e per un altro terzo probabilmente nei provveditorati agli studi pletorici e clientelari dell'Italia meridionale. Vi sono infatti taluni provveditorati, quale quello di Caserta, che « scoppiano » di personale, e provveditorati quali quelli di Reggio Emilia, di Varese o di Como, dove non c'è personale (ma non è questo che vogliamo sottolineare in questo momento). Ogni provveditore, comunque, dovrebbe fare 6 o 7 mila decreti.

Gradirei a questo punto una interruzione dell'onorevole ministro. Quanto tempo ella pensa, onorevole Malfatti, che occorrerà alla sua amministrazione per giungere a questi adempimenti?

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Che vuole che le dica...

TEDESCHI. Credo che ai docenti dobbiamo dirlo questo: e in proposito ritengo che ella abbia un obbligo più rilevante del mio!

Se invece nella legge verrà inserita la disposizione che noi proponiamo con il nostro emendamento, si potrà raggiungere un buon risultato. In ogni scuola, infatti, mediamente il numero dei decreti potrà essere di 60-70: ora anche in una scuola che abbia scarso personale di segreteria — o con un incentivo o perché in qualche caso è più facile il lavoro volontario degli insegnanti stessi, che pure il ministro

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

non esclude — questi benedetti decreti si potranno avere, se non nello spazio di un mese — come noi chiediamo qui, anche se può essere un termine provocatorio — almeno entro 2-3 mesi, in modo che veramente vadano agli insegnanti quei 150 miliardi che dovrebbero essere dati loro tra il luglio di quest'anno e quello dell'anno venturo. Altrimenti diventa legittimo il sospetto che questi soldi in realtà non si vogliano dare oppure che, facendo in media 10 mila decreti all'anno, si diluirà l'erogazione della somma stabilita in un tempo che sarà altrettanto lungo quanto quello che ci separa dalla dichiarazione dell'unità d'Italia!

Quindi l'unico emendamento che noi presentiamo tende in fondo a proteggere da una beffa — data la situazione — questo personale che, del resto, ha già ricevuto, a proposito di tali questioni, dei contraccolpi che lo schierano su posizioni che si oppongono ai fatti positivi, verificatisi nell'ambito della scuola, di cui giustamente il ministro si è vantato.

Penso che ci si obietterà — poiché lo leggo nella circolare ministeriale — che non è consentito delegare certe funzioni che ai provveditori, perché una norma precisa in tal senso è contenuta nel decreto-legge n. 367 del 1970, convertito nella legge n. 578 del 1970. Ora, noi, con il nostro emendamento, intendiamo mutare proprio quanto disposto da tale legge. Infatti, appunto perché la medesima, che prevedeva un decentramento parziale riferendosi ai provveditorati, ha dimostrato di non essere in condizione di risolvere i problemi per cui fu elaborata, chiediamo un decentramento molto più capillare. Dunque una cosa del genere non è possibile in base a quella certa legge, ma noi ne stiamo approvando un'altra e quindi non comprenderemo i motivi di un'obiezione di tal genere.

Sono queste le ragioni, signor Presidente, per cui noi abbiamo presentato l'emendamento che ho illustrato, permettendoci di attirare su di esso l'attenzione dei colleghi. Non vorremmo infatti trovare poi dinanzi alle rimostranze di questi 700 mila lavoratori che, se è forse eccessivo definire dei benemeriti, hanno tuttavia diritto ad avere delle risposte persuasive.

Il consenso intorno alla proposta da noi avanzata è così vasto che vi è persino un ordine del giorno, firmato da tutte le forze dell'arco costituzionale, che invita il

Governo a trovare i mezzi per risolvere tale questione. Si tratterebbe però di un invito fatto a vuoto qualora lasciassimo operante una legge che impedisce al Governo di accoglierlo e realizzarlo. Per ovviare a questo inconveniente non resta, secondo noi, che approvare l'emendamento che mi sono permesso di illustrare.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, essendo previste nel prosieguo della seduta votazioni mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

**CERVONE, Relatore.** Esprimerò anzitutto il parere sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Nicosia, Aloï, Grilli e Cerullo, suddividendoli per gruppi riguardanti singoli problemi. Gli emendamenti 1. 1, 17. 0. 1, 19. 2 e 21. 1, relativi al personale non docente, non possono essere accettati, poiché il problema dei non docenti non è stato trattato nel decreto-legge, dato che ciò non era previsto dall'articolo 3 della legge n. 477. Tale problema, già trattato dal Governo in occasione di incontri con i sindacati, è stato in parte risolto da un decreto delegato già approvato. Tra l'altro, implicando oneri non indifferenti, la sua soluzione in questa sede farebbe esorbitare dalle previsioni di spesa di cui al decreto-legge in esame.

Attengono al problema del cosiddetto merito distinto gli emendamenti 5. 1, 8. 1, 8. 2, 9. 1, 10. 1 e 10. 2. Per quanto riguarda il primo di essi, vorrei sottolineare come il passaggio anticipato per merito distinto non possa essere agganciato agli scaglionamenti previsti nell'emendamento, poiché è legato ad altri concetti. Sono contrario altresì agli emendamenti 8. 1 e 8. 2, poiché essi sono collegati al precedente emendamento 5. 1 sul quale ho espresso parere contrario. La modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 9 proposta con lo emendamento 9. 1 è, a mio avviso, fuori di luogo, poiché vi sono passaggi fra classe e classe che non hanno alcuna attinenza con gli aumenti biennali. Quanto all'emendamento 10. 1, vorrei osservare che quanto in esso previsto è già abbondantemente trattato dallo stesso articolo 10. La stessa cosa si dica per quanto riguarda lo

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

emendamento 10. 2. Esprimo pertanto parere contrario su entrambi.

Passando ora agli emendamenti Nicosia 12. 1, 13. 1, 13. 2 e 13. 3, riterrei che quanto previsto al terzo alinea dell'articolo 12 sia sufficiente, per il semplice fatto che si parla di direttori didattici della scuola elementare, di direttrici delle scuole materne, di personale cioè che riveste le qualifiche previste dall'attuale normativa. Lo usare la dizione « il personale direttivo della scuola dell'obbligo » può dar luogo ad un equivoco e non è giuridicamente confacente. Non è soltanto un giudizio quantitativo che si dà in termini positivi della scuola dell'obbligo, ma è soprattutto un giudizio qualitativo.

Non ritengo sia da accogliere l'emendamento Nicosia 13. 1. Esprimo anche parere negativo circa l'emendamento Nicosia 13. 2, che riguarda gli insegnanti di applicazioni tecniche, per i quali esistono la proposta di legge Vaghi e un ordine del giorno sottoscritto dai gruppi dell'« arco costituzionale », che confida nella rapida approvazione di quella proposta di legge, assegnata alla Commissione pubblica istruzione, che ne ha già chiesto all'unanimità il trasferimento in sede legislativa.

Per quanto riguarda l'articolo 16, i tre emendamenti presentati dal Governo cercano di eliminare alcuni dubbi che esistevano nell'interpretazione dell'articolo. Mi pare quindi che un giudizio positivo possa essere espresso su tali emendamenti del Governo, anche se, onorevole ministro, alcune cose andranno meglio precisate in sede amministrativa.

Esprimo parere negativo sull'emendamento Nicosia 17. 1, in quanto ritengo che debbano aver luogo i vari concorsi previsti. Vorrei pregare l'onorevole Nicosia di ritirare il suo emendamento 18. 1, perché attualmente è difficile poter esprimere parere favorevole in considerazione degli eventuali oneri finanziari. Di conseguenza, se esso non sarà posto in votazione, sarà possibile riesaminare il problema in altra sede e in altro momento.

Ritengo superfluo l'emendamento Nicosia 18. 2; mentre esprimo parere contrario in ordine agli emendamenti Nicosia 18. 3 e 18. 4, che comportano una spesa non prevista.

Il relatore considera altresì superflui gli emendamenti Nicosia 19. 1, 19. 2, 19. 3, nonché l'articolo aggiuntivo 19. 0. 1, ed esprime parere favorevole all'emendamento del Governo 20. 1.

Esprimo parere negativo, signor Presidente, in relazione a tutte le tabelle che sono qui presentate con l'emendamento Nicosia tab. 1, in quanto esse provocherebbero un aumento non previsto e non calcolato rispetto a quelle che sono le spese contemplate e gli oneri di copertura. In proposito, non direi che si tratti soltanto di demagogia, ma di qualcosa di molto più grave: non è sufficiente dire: « Il Governo provveda », perché il Governo non può provvedere all'improvviso.

Per quanto riguarda l'emendamento Tedeschi 18. 5, vorrei far presente che secondo il relatore — questo è stato per altro già chiarito nella relazione — non vi è bisogno di strumenti di tipo legislativo, dato che sembra sufficiente l'adozione di provvedimenti amministrativi. E la circolare ministeriale preparata, che l'onorevole Tedeschi conosce mentre il relatore la ignora ancora, credo sia uno strumento amministrativo inteso appunto alla ricerca di soluzioni per questo tema fondamentale. Vi è però una difficoltà. Infatti le scuole e i loro organi non sono del tutto attrezzati a svolgere questo lavoro. Sicché quello che si dice nell'ordine del giorno — che io ho qui sotto mano e che viene sottoscritto da diversi settori di questa Camera — cioè di conferire, in tale circolare, ai provveditori agli studi la facoltà di avvalersi della collaborazione delle segreterie delle scuole e delle direzioni didattiche sembra che possa per lo meno consentire di compiere un passo per accelerare il termine dell'attuazione dei decreti, cosa che ci sta profondamente a cuore e che credo ognuno di noi intenda fare. Per questo motivo il parere è negativo, salvo, ripeto, l'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno che è stato presentato e salvo la presenza nella circolare ministeriale di cui ho parlato di quanto possa servire ad accelerare i tempi per risolvere il problema in esame.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che per ragioni di brevità possa rifarmi a quanto testé ha detto su ogni emendamento il relatore, onorevole Cervone. Mi dichiaro cioè in sostanza contrario agli emendamenti presentati dagli onorevoli Nicosia, Aloï ed altri. Osservo, ad esempio, a proposito dell'emendamento 5. 1, che questa revisione dei criteri per il merito distinto comporterebbe ben sei con-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

corsi annuali per ciascuna categoria di personale, con la sostanziale impossibilità di gestire tanti concorsi. Faccio presente che non posso concordare con gli emendamenti presentati dall'onorevole Nicosia ed altri all'articolo 10, per l'esattezza gli emendamenti 10. 1 e 10. 2, perché sostanzialmente mi sembra che suonino negativamente nei riguardi degli organi collegiali, che invece credo debbano aver voce in capitolo anche nella determinazione dei criteri per il merito distinto. Faccio presente poi che lo emendamento Nicosia 12. 1 sostanzialmente si allontana dalla previsione della stessa legge di delegazione, per l'equiparazione e l'identificazione del personale direttivo della scuola elementare con quello della scuola media. L'emendamento Nicosia 13. 3 poi comporta un aggravio di spesa e non è l'unico degli emendamenti presentati nei quali non sia prevista la copertura, come ho avuto modo di dire nell'intervento che ho testé fatto. Torno a ripetere a proposito dell'emendamento 17. 1 — e mi rivolgo all'attenzione dell'onorevole Aloï — che per l'inserimento in ruolo degli insegnanti elementari a tempo indeterminato, che è oggetto di questo emendamento, esiste il disegno di legge n. 4268, presentato dal Governo, iscritto all'ordine del giorno della Commissione pubblica istruzione della Camera, ed ella, onorevole Aloï, mi insegna che non è il Governo che deve essere stimolato... (*Interruzione del deputato Aloï*).

Per parte mia, non vi è altro che una massima disponibilità a questo riguardo, nonché il desiderio — credo, comune — di poterlo approvare il più rapidamente possibile in sede legislativa (mi auguro, in una delle prossime sedute della Commissione pubblica istruzione). Quindi, onorevole Aloï, la pregherei di ritirare questo suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Nicosia 18. 1, vorrei far osservare che la legge n. 1074 non comportava alcuna decorrenza. Nel momento in cui, invece, si volesse qui inserire questa decorrenza, logicamente si verrebbe a creare una situazione sperequata rispetto ad altre categorie di insegnanti, che fruiscono di altre leggi speciali, per le quali non è prevista la decorrenza.

A proposito dell'articolo 18 del decreto-legge, vorrei dire che non accetto l'emendamento 18. 5 presentato dall'onorevole Tedeschi. Non vi è dubbio che la materia che rappresenta l'oggetto di tale emenda-

mento è ben seria; posso dire che abbiamo fatto ogni sforzo, anche attraverso un lavoro di confronto e di collaborazione con le stesse organizzazioni sindacali, per cercare di accelerare il più possibile tutte le procedure necessarie per l'applicazione del principio dell'unificazione dei ruoli e delle carriere previsto da questo decreto-legge, come anche per la ricostruzione delle carriere che deriva sia dall'inserimento in ruolo del personale insegnante, sia dai miglioramenti del trattamento conseguenti alla nuova disciplina stabilita dal decreto delegato sullo stato giuridico del personale della scuola. Ciò detto, riteniamo che sia stato compiuto ogni sforzo per poter creare uno strumento flessibile: dalla messa a disposizione degli uffici provinciali del tesoro di personale della scuola per rafforzare gli uffici stessi per l'espletamento di migliaia di pratiche, al decentramento che è stato fatto utilizzando non solo i capi di istituto, ma lo stesso personale insegnante e non insegnante delle singole scuole. Non credo però, arrivati a questo punto, che si possa andare oltre questo sforzo che è stato compiuto e che si possa accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Tedeschi, perché non è, tra l'altro, tecnicamente possibile intervenire nel modo proposto, per quanto riguarda il personale che non è pagato con partite di spesa fissa.

Infine, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento alle tabelle del provvedimento in esame (con ciò, mi rifaccio all'inizio), come per l'estensione del provvedimento al personale non docente e per i criteri diversi di parametrizzazione illustrati dall'onorevole Aloï, ho già avuto modo di esprimermi nel mio intervento, dichiarandomi contrario, a parte la considerazione che tutti questi emendamenti sollevano questioni di copertura (non prevista) e richiederebbero quindi che il provvedimento al vostro esame fosse rinviato all'esame della Commissione bilancio: e non credo che alcuno lo voglia. La logica vorrebbe allora che questi emendamenti, che comportano spesa di ammontare non valutato, venissero ritirati. In caso diverso, confermo il mio parere contrario agli emendamenti presentati e insisto, ovviamente, sugli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voli. Onorevole Nicosia, o altro firmatario, mantiene i suoi emendamenti 1. 1, 5. 1, 8. 1, 8. 2, 9. 1, 10. 1, 10. 2, 12. 1, 13. 1, 13. 2 e 13. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

ALOI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 5. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 8. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 9. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 10. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 10. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 12. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 13. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 13. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 13. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 2, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 3, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Nicosia, o altro firmatario, mantiene il suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione e che il Governo ha invitato a ritirare?

ALOI. Per quanto riguarda questo articolo, il ministro ha dichiarato che da parte del Governo c'è la volontà di mandare in porto, o quanto meno di accelerare l'iter di un disegno di legge tendente a sanare la situazione cui si riferisce il nostro emendamento. Pertanto il ministro ci ha invitato a ritirare tale emendamento. Io prendo atto di quanto dichiarato dal ministro e ritiro l'emendamento, a condizione che veramente il Governo traduca l'impegno in un fatto concreto e che pertanto la materia in questione trovi una propria definizione in termini positivi.

PRESIDENTE. Onorevole Aloï, mantiene l'articolo aggiuntivo Nicosia 17. 0. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALOI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Aloï, mantiene l'emendamento Nicosia 18. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dal Governo e che la Commissione ha invitato a ritirare?

ALOI. Sarei disposto a ritirare l'emendamento, accedendo alla richiesta del relatore, a condizione che il Governo si impegnasse nel senso da me sollecitato.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non sono in grado di fare una dichiarazione impegnativa in questo senso per le ragioni che ho già detto: perché in effetti quanto chiede l'onorevole Aloï finirebbe col danneggiare altre categorie di inasprimenti per le quali non è prevista la decorezza.

Sono quindi disponibile ad approfondire la materia, ma non posso assumere impegni.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

ALOI. In tal caso, signor Presidente, manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Nicosia 18. 1.

(*È respinto*).

Onorevole Aloï, mantiene gli emendamenti Nicosia 18. 2 e 18. 3 di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALOI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Nicosia 18. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 18. 3.

(*È respinto*).

Onorevole Tedeschi, mantiene il suo emendamento 18. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TEDESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Aloï, mantiene gli emendamenti Nicosia 18. 4, 19. 1, 19. 2, 19. 3 e 19. 0. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALOI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Nicosia 18. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 19. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 19. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 19. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nicosia 19. 0. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 20. 1, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Onorevole Aloï, mantiene gli emendamenti Nicosia 21. 1 e Tab. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALOI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Nicosia 21. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia Tab. 1.

(*È respinto*).

Passiamo agli ordini del giorno presentati. Se ne dia lettura.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge:

La Camera

invita il Governo

a presentare, con urgenza, un disegno di legge nel quale sia previsto l'inquadramento in un ruolo unico dei docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza.

9/4310/1.

**Aloï, Nicosia, Grilli, Cerullo.**

La Camera,

a conclusione del dibattito interessante il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, in base al quale si riordinano i ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola dello Stato;

considerato che il ruolo del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e della Accademia nazionale di danza previsto dall'articolo 2 alla tabella *F* del citato decreto-legge è sostanzialmente non in armonia con la tendenza ad unificare i vari ruoli;

tenute presenti le legittime attese dei docenti interessati che, in più di una occasione, hanno prospettato come "assurdo" il fatto che docenti che svolgono identiche mansioni, che hanno le stesse responsabilità, abbiano poi collocazione in ruoli differenti;

invita il Governo

a predisporre con urgenza un disegno di legge che modifichi l'articolo 2 del presente decreto-legge e la conseguente tabella *F* sicché si costituisca un solo ruolo per la

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

categoria dei docenti considerati in questo ordine del giorno.

9/4310/2. **Lindner, Borghi, Bini, Salvatori, Rausa, Bertè, Bardotti, Bellisario, D'Aniello, Bellotti.**

La Camera,

a conclusione del dibattito per la conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

considerato che la pratica applicazione del riordinamento dei ruoli del personale dirigente e docente delle scuole statali in ogni ordine e grado e del nuovo inquadramento di tutto il personale, nonché della attribuzione del nuovo trattamento economico decorrente dal 1° luglio 1976 e di quello decorrente dal 1° luglio 1977 comporterà una mole di lavoro eccezionale, che potrà paralizzare gli uffici amministrativi incaricati di emanare i singoli provvedimenti, gli uffici di controllo e le direzioni provinciali del tesoro, e quindi ritardare notevolmente la riscossione effettiva delle spettanze degli interessati, con grave disagio per gli stessi;

invita

il ministro della pubblica istruzione ad impartire opportune disposizioni agli uffici centrali e periferici al fine di snellire al massimo le procedure.

In particolare invita: a disporre che i provvedimenti abbiano pratica efficacia immediata anche in pendenza della registrazione da parte della Corte dei conti; ad autorizzare i provveditori agli studi ad avvalersi della collaborazione, nei modi ritenuti più idonei, delle segreterie delle scuole e delle direzioni didattiche per la predisposizione dei decreti relativi al personale da ciascuna dipendente; a dare istruzioni affinché l'inquadramento nei nuovi ruoli, l'attribuzione dello stipendio alla data del 1° luglio 1976 e la attribuzione dello stipendio alla data del 1° luglio 1977 siano disposti con unico decreto e non con decreti distinti.

9/4310/3. **Bellisario, Lindner, Tedeschi, Bellotti, Rausa.**

La Camera,

al termine della discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

considerata l'urgenza di approvazione del disegno di legge e la conseguente op-

portunità di non appesantirne l'iter con modificazioni;

considerata però la necessità di riparare al grave danno che numerosi docenti e dirigenti della scuola secondaria italiana hanno subito con l'anticipazione al 65° anno di età del collocamento a riposo, che ha impedito agli stessi di usufruire dei benefici economici previsti dal disegno di legge in discussione;

considerato che in precedenti occasioni ogni esodo anticipato è sempre stato accompagnato da benefici e non da danni;

invita il Governo

a predisporre un disegno di legge che contempri la riliquidazione della pensione ai collocati a riposo col 1° ottobre 1975 e la riliquidazione della buonuscita, tenendo presente il nuovo trattamento economico così come è previsto per i collocati a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

9/4310/4. **Borghi, Lindner, Rausa, Bini, Bardotti, Bellotti, Bertè, Bellisario, Salvatori, D'Aniello.**

La Camera,

a conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 4310;

considerato che l'articolo 3 della legge di delega n. 477 del 1973 pone come criterio fondamentale di inquadramento nel ruolo non il titolo di studio effettivamente posseduto dal docente, ma il titolo di studio attualmente richiesto per l'insegnamento della materia di cui il docente è titolare;

che l'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 340, nell'intento di eliminare la sperequazione creata dall'articolo 13 della legge n. 1859 del 1962 (iscrizione degli insegnanti tecnico-pratici nel ruolo C), ne aveva creata un'altra non meno grave, perché aveva concesso il trattamento del ruolo B soltanto a coloro che fossero in possesso di un qualsiasi diploma di "scuola media di secondo grado", lasciando in un atipico ruolo C chi non avendo tale titolo prestasse tuttavia, essendo vincitore di regolare concorso, la medesima opera con un titolo giurisprudenzialmente riconosciuto come equipollente;

che la Commissione VIII della Camera ebbe già nella seduta del 7 marzo 1973 ad approvare in sede referente una proposta di legge (n. 321) correttiva di tale iniqua

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

situazione, e che tutti i gruppi dettero l'assenso alla richiesta di trasferimento di tale proposta di legge in sede legislativa;

impegna il Governo

a consentire che la proposta stessa sia finalmente assegnata in sede legislativa alla Commissione VIII, ed a sostenerne l'approvazione.

9/4310/5. **Masullo, Borghi, Bini, D'Aniello, Rausa, Salvatori, Bertè, Bardotti, Bellisario, Bellotti.**

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

**MALFATTI, Ministro della pubblica istruzione.** Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Aloi ed altri 9/4310/1, nel senso che la materia in esso indicata deve a mio avviso essere ricompresa nella riforma dell'istruzione artistica, per la quale è intenzione del Governo richiedere apposita delegazione, con ogni probabilità nell'ambito del disegno di legge sulla riforma della scuola secondaria superiore.

Le stesse argomentazioni valgono per l'ordine del giorno Lindner ed altri 9/4310/2, che riguarda lo stesso problema e che accetto pure come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Borghi, Lindner, Rausa ed altri 9/4310/4, concernente il problema — richiamato dall'onorevole Lindner nel suo intervento — delle pensioni per il personale insegnante uscito dal servizio attivo al sessantacinquesimo anno di età in conseguenza della riduzione dei limiti di età di servizio di cui alla legge di delegazione, devo dire che su questo problema si potrà riflettere, con la migliore buona volontà, sempre nel quadro generale della situazione pensionistica italiana; accetto quindi l'ordine del giorno in questi limiti, come raccomandazione.

Accetto l'ordine del giorno Bellisario, Lindner, Tedeschi ed altri 9/4310/3, concernente la materia delle procedure da attuare per accelerare al massimo l'applicazione del provvedimento, nonché dei provvedimenti connessi alla legge di delegazione in ordine alla ricostruzione delle carriere.

L'ordine del giorno Masullo ed altri 9/4310/5 impegna il Governo a consentire che la proposta di legge dell'onorevole Vaghi inizi il proprio iter in Commissione: se il signor Presidente me lo consente,

vorrei fare un'osservazione di principio al riguardo. Questo ordine del giorno mi sembra improponibile. Infatti nel momento in cui un ordine del giorno viene presentato per impegnare il Governo nell'ambito di una discrezionalità riconosciuta al Governo stesso nell'esercizio di un suo proprio diritto, per quanto attiene al trasferimento di un progetto di legge in Commissione in sede legislativa, con la votazione dell'ordine del giorno medesimo a mio giudizio si verrebbe a ledere tale potere discrezionale sancito dal punto 4 dell'articolo 92 del regolamento della Camera.

In linea di fatto, per altro, sono senz'altro disponibile per riprendere in esame la proposta di legge Vaghi, ma in linea di principio prego i presentatori di quest'ordine del giorno di non insistere per la votazione di esso, perché non mi sembra obiettivamente conciliabile con le prescrizioni regolamentari.

**PRESIDENTE.** La Presidenza dichiara improponibile l'ordine del giorno Masullo. I presentatori degli altri ordini del giorno insistono per la votazione, dopo le dichiarazioni del Governo?

**ALOI.** Non insisto.

**LINDNER.** Non insisto.

**BELLISARIO.** Non insisto.

**BORGHI.** Neanch'io insisto per la votazione, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

#### Annunzio di proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

**BELLISARIO:** « Estensione, integrazione e modifiche dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 477, a favore del personale insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole e degli istituti statali di istruzione primaria, secondaria, artistica e professionale » (4371);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

BIGNARDI ed altri: « Riduzione delle aliquote IVA sui prodotti petroliferi per uso agricolo e sui macchinari agricoli » (4372).

Saranno stampate e distribuite.

#### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

BALLARDINI ed altri: « Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e i giudizi di accusa » (4345), con modificazioni;

dalla IV Commissione (Giustizia):

Senatori COPPOLA e SICA; VIVIANI ed altri: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (testo unificato approvato dalla II Commissione del Senato) (3123); Senatore VIVIANI: « Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento dei notai » (approvato dalla II Commissione del Senato) (3953), in un testo unificato e con il titolo: « Disciplina dei concorsi per trasferimento di notai » (3123-3953);

« Estensione in favore del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia della disposizione di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente deroga alle norme vigenti in materia di compenso per lavoro straordinario in occasione di consultazioni popolari dell'anno 1975 » (3849), con assorbimento della proposta di legge: LAPENTA: « Modifica all'articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39, concernente attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di lettorato » (3733), la quale, pertanto, sarà annullata dall'ordine del giorno;

« Aumento del contributo statale nelle pesse funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (approvato dalla II Commissione del Senato) (2957), con modificazioni;

« Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili » (approvato dalla II Commissione del Senato) (1916), con modificazioni.

#### Si riprende la discussione del disegno di legge n. 4297.

PRESIDENTE. L'onorevole Dal Sasso ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge n. 4297. Ne ha facoltà.

DAL SASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto l'onore di illustrare ieri la nostra posizione, in linea di principio favorevole all'anagrafe tributaria come strumento necessario per una vera giustizia fiscale, anche se abbiamo sostenuto che tale strumento non può essere sufficiente allo scopo che ci si prefigge. Indispensabile, secondo noi, è uno Stato nuovo, ristrutturato e moralizzato. Se l'italiano ha il vizio di non pagare le tasse, la causa psicologica e materiale sta nel fatto che lo Stato spende male e che spesso, ai vertici, le mani non sono « pulite ». L'anagrafe tributaria, perciò, può affrontare gli effetti del vizio, non le cause.

Ho pure affermato, sempre a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, che la gestione di questo strumento (anagrafe tributaria e servizio informativo) deve essere di competenza dello Stato, dell'amministrazione finanziaria; non può essere cioè demandata ad alcuno, data l'importanza e la delicatezza dei dati informativi.

In via eccezionale, poiché determinate cose sono state affermate dall'ex ministro, onorevole Visentini, che è una persona seria, e ripetute dal ministro professor Stammati e dal sottosegretario, onorevole Pandolfi, che sono persone serie, unicamente in via eccezione possiamo ammettere il ricorso, solo temporaneo e solo tecnico, ad una società esterna. Occorrono, per altro, garanzie.

Il disegno di legge afferma, innanzi tutto, che la società in questione dovrà essere a partecipazione statale, cioè IRI. Questa, e me ne spiace, non è una garanzia, anzi... Ci domandiamo, infatti, chi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

sarà il presidente della società, chi lo nominerà, se cioè vi sarà un Crociani dietro la porta.

In secondo luogo, la legge stabilisce che gli amministratori della società non debbono avere nulla a che fare con ditte produttrici di apparecchiature elettroniche. Questa, a nostro avviso, è una garanzia da poco, anzi è ridicola, da non porre — direi — in un testo di legge; tanto più che ieri l'onorevole Preti ci ha rivelato che a capo della ITALSIEL (la società prescelta) è un ex dirigente della IBM.

In terzo luogo, la legge parla di un controllo parlamentare, attraverso una Commissione apposita. Riteniamo questa ultima una valida garanzia.

Vi è, infine, un articolo aggiuntivo proposto dal Governo, inteso a disporre l'addestramento di personale dell'amministrazione per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento e al funzionamento della amministrazione finanziaria. Ciò al fine di porre quest'ultima in grado di potere, quanto prima, fare a meno dell'apporto esterno. La Commissione ha aggiunto, in proposito, che occorre mettere l'amministrazione nella possibilità di disporre di altro personale specializzato, oltre a quello in servizio, sempre al fine di liberarsi quanto prima della società esterna.

Tutte queste cautele, onorevoli colleghi, vanno certo bene ma non sono sufficienti, poiché occorre soprattutto volontà politica. Per quanto ci concerne, tale volontà politica non la riconosciamo all'attuale Governo che, oltretutto, non ha forza né consistenza politica sufficienti. Ho detto Governo, non ministro delle finanze, o sottosegretario, ai quali confermiamo la nostra stima e la nostra fiducia ma che tra pochi giorni, purtroppo, nel clima politico vigente, potrebbero non essere più in carica.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del MSI-destra nazionale decide di astenersi dal voto sul disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo all'anagrafe tributaria, in quanto esso prevede il ricorso ad una società esterna a partecipazione statale la quale ha tutte le probabilità, se non le premesse, di diventare un nuovo « carrozzone », possibile fonte di irregolarità, di prevaricazioni, di speculazioni e di immoralità politica. (*Applausi a destra*).

### Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta mediante procedimento elettronico dei disegni di legge nn. 4297 e 4310 oggi esaminati.

Indico la votazione sul disegno di legge n. 4297.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria » (4297):

Presenti . . . . .	361
Votanti . . . . .	213
Astenuti . . . . .	148
Maggioranza . . . . .	107
Voti favorevoli . . . . .	201
Voti contrari . . . . .	12

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi	Bellotti
Aliverti	Belussi Ernesta
Allegri	Bernardi
Allocca	Bertè
Altissimo	Bianchi Fortunato
Amodio	Bianco
Andreoni	Boдрato
Anselmi Tina	Boffardi Ines
Armani	Bogi
Armato	Boldrin
Arnaud	Bologna
Ascari Raccagni	Bonalumi
Badini Confalonieri	Borghini
Baldi	Borra
Bandiera	Bortolani
Barba	Bosco
Barbi	Bottari
Bardolli	Bova
Bargellini	Bozzi
Bassi	Bressani
Beccaria	Bubbico
Becciu	Bucciarelli Ducci
Bellisario	Buffone



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

Di Giulio	Milani
Di Puccio	Monti Renato
Donelli	Natta
Dulbecco	Niccoli
Esposito	Noberasco
Fabbri Seroni	Orlando
Adriana	Pajetta
Faenzi	Pani
Fagone	Pegoraro
Federici	Pellegatta Maria
Ferri Mario	Pellizzari
Fibbi Giulietta	Perantuono
Finelli	Piccone
Fioriello	Pistillo
Flamigni	Pochetti
Fracchia	Raicich
Franchi	Rauci
Furia	Riga Grazia
Gambolato	Sbriziolo De Felice
Garbi	Eirene
Gastone	Scipioni
Giadresco	Segre
Giannantoni	Sgarbi Bompani
Giovannini	Luciana
Giudiceandrea	Spagnoli
Gramegna	Spinelli
Guarra	Stefanelli
Guglielmino	Strazzi
Ingrao	Talassi Giorgi Renata
Iotti Leonilde	Tamini
Iperico	Tani
Jacazzi	Tarsia Incuria
La Bella	Tassi
La Marca	Tedeschi
La Torre	Tesi
Lavagnoli	Todros
Lizzero	Tortorella Aldo
Lodi Adriana	Tortorella Giuseppe
Malagugini	Trantino
Mancinelli	Triva
Mancuso	Turchi
Mariotti	Vagli Rosalia
Martelli	Vania
Maschiella	Venegoni
Masullo	Vespignani
Mendola Giuseppa	Vetere
Menichino	Vetrano
Miceli Vincenzo	Zaffanella
Mignani	Zoppetti

*Sono in missione:*

Galli	Pedini
Lobianco	Vetrone

PRESIDENTE. Indico la votazione sul disegno di legge n. 4310.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (4310):

Presenti . . . . .	362
Votanti . . . . .	237
Astenuti . . . . .	125
Maggioranza . . . . .	119
Voti favorevoli . . . . .	223
Voti contrari . . . . .	14

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abelli	Bogi
Aiardi	Boldrin
Aliverti	Bologna
Allegri	Bonalumi
Allocca	Borghesi
Aloi	Borra
Altissimo	Bortolani
Amodio	Bosco
Andreoni	Bottari
Anselmi Tina	Bova
Armani	Bozzi
Armato	Bressani
Arnaud	Bubbico
Ascari Raccagni	Bucciarelli Ducci
Badini Confalonieri	Buffone
Baldi	Buzzi
Bandiera	Cabras
Barba	Caiati
Barbi	Caiazza
Bardotti	Calabrò
Bargellini	Calvetti
Bassi	Canestrari
Beccaria	Capra
Becciu	Carenini
Bellisario	Cariglia
Bellotti	Càroli
Belussi Ernesta	Carla
Bernardi	Cassanmagnago
Bertè	Cerretti Maria Luisa
Bianchi Fortunato	Castelli
Bianco	Castellucci
Biasini	Cavaliere
Bodrato	Ceccherini
Boffardi Ines	Cervone



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

Faenzi	Natta
Federici	Niccoli
Fibbi Giulietta	Noberasco
Finelli	Pajetta
Fioriello	Pani
Flamigni	Pegoraro
Fracchia	Pellegatta Maria
Furia	Pelizzari
Gambolato	Perantuono
Garbi	Piccone
Gastone	Pochetti
Giadresco	Raicich
Giannantoni	Raucci
Giovannini	Riga Grazia
Giudiceandrea	Sbriziolo De Felice
Gramegna	Ereae
Guglielmino	Scipioni
Ingrao	Segre
Iotti Leonilde	Sgarbi Bompani
Iperico	Luciana
Jacazzi	Spagnoli
La Bella	Stefanelli
La Marca	Talassi Giorgi Renata
La Torre	Tamini
Lavagnoli	Tani
Lizzero	Tedeschi
Lodi Adriana	Tesi
Malagugini	Todros
Mancinelli	Tortorella Aldo
Mancuso	Tripodi Girolamo
Martelli	Triva
Maschiella	Vagli Rosalia
Mendola Giuseppa	Vania
Menichino	Venegoni
Miceli Vincenzo	Vespignani
Mignani	Vetere
Milani	Vetrano
Monti Renato	Zoppelli

*Sono in missione:*

Galli	Vetrone
Lobianco	

#### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottordinate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione del protocollo complementare all'accordo di associazione

tra la CEE e la Turchia e del relativo accordo interno finanziario, nonché del protocollo complementare all'accordo sui prodotti di competenza della CECA, con atto finale, firmati ad Ankara il 30 giugno 1973 » (4263) (con parere della V, della VI e della XII Commissione);

« Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmate a Berna il 23 giugno 1972 » (approvato dal Senato) (4350) (con parere della V, della VI e della IX Commissione);

« Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 » (approvato dal Senato) (4351) (con parere della II, della VI e della VII Commissione);

*alla IX Commissione (Lavori pubblici):*

DI GIULIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione e la ripresa socio-economica della valle del Belice, colpita dai terremoti del gennaio 1968 » (4332) (con parere della I e della IV Commissione);

*alla XII Commissione (Industria):*

« Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL » (4288) (con parere della V e della VI Commissione);

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIII (Lavoro):*

FIORET e MARZOTTO CAOTORTA: « Estensione della facoltà prevista dal decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25, concernente la riapertura, in favore degli appartenenti alle forze di polizia, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni » (4336) (con parere della V Commissione).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria delle stesse Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIII (Lavoro) la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge n. 4336:

DE MARZIO ed altri: « Proroga dei termini di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore delle categorie degli ex combattenti ed assimilati » (3153).

### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

D'ANIELLO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 15 marzo 1976, alle 16:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del regolamento).

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);

CORTI ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435);

FABRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474);

MAMMI ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651);

ALTISSIMO ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sulla abrogazione di alcune norme del codice penale (3654);

PICCOLI ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661);

— *Relatori:* Bozzi, D'Aniello e Del Penino, *per la maggioranza*; Signorile, *di minoranza*.

### 3. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

### 4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pub-

---

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

---

blicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tec-

nico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 19.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**

**Dott. MARIO BOMMEZZADRI**

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

**Dott. MANLIO ROSSI**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MILANI, D'ANGELO, MASCHIELLA, ALLERA, BARBONI E BRINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere - premesso che:

si è tenuta martedì 9 marzo 1976 la riunione della Commissione industria per ascoltare una comunicazione del Ministro sui prezzi dei prodotti petroliferi;

di tale seduta non risulta resoconto stenografico e la comunicazione del Ministro e tanto meno le conclusioni non erano scritte e quindi non sono in possesso dei parlamentari -

quale sia il testo esatto della sua dichiarazione conclusiva su un punto in particolare e cioè se il Ministro abbia espresso, per il futuro, la volontà di adottare un meccanismo di fissazione dei prezzi CIP dei prodotti petroliferi che, per quanto riguarda i cambi, farebbe base sul rapporto medio lira-dollaro dell'ultimo mese di ogni quadrimestre. (5-01244)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa il nuovo sistema da proporre per la rilevazione dei costi petroliferi da parte del Comitato interministeriale dei prezzi nella preoccupazione non soltanto di fotografare esattamente la realtà, ma anche di evitare ul-

teriori speculazioni sulla lira, come potrebbe verificarsi prendendo come riferimento la media delle quotazioni lira-dollaro dell'ultimo mese di ogni quadrimestre che precede le revisioni. (5-01245)

BALDASSARI, SCIPIONI, PANI, GUGLIELMINO, CERAVOLO, KORACH, CARRI FOSCARINI, FIORIELLO, BALLARIN, CIACCI E SKERK. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno.* — Per conoscere - in ordine alla situazione venutasi a creare nell'ambito degli uffici dell'Azienda postale aperti al pubblico fatti sempre più oggetto di rapine che hanno come conseguenza, oltre i gravi rischi a cui sono esposti lavoratori e utenza e alla perdita di denaro, il crescente allarme e protesta tra i lavoratori stessi che si esprimono a volte in forme di lotta, quale la chiusura degli uffici, producenti disagio per l'utenza e i cittadini e ciò in modo e ampiezza particolare nella provincia e città di Milano in cui si sono verificate dal gennaio 1975, 126 rapine ai danni di uffici postali - quali misure e protezione intendano urgentemente predisporre e intraprendere in primo luogo per gli uffici esposti e più in generale per tutti quelli dove il volume di operazioni a denaro rende più probabile l'eventualità di assalti banditeschi. (5-01246)

PATRIARCA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i criteri con i quali sono stati scelti i revisori dei conti negli enti ospedalieri specie di quelli nominali di recente in Campania e se per il titolo di studio richiesto in tale importante funzione di controllo sia sufficiente la licenza elementare. (5-01247)

\* \* \*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

PANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia venuto a conoscenza del gravissimo episodio di intolleranza antisindacale provocato dal dottor Sampieri, intendente della sede di Nuoro, durante un incontro avvenuto il 27 febbraio 1976 con le organizzazioni sindacali;

se ritenga di dover intervenire con la necessaria severità nei confronti di un intendente di finanza che, dimentico dei suoi doveri e delle sue responsabilità, si permette di assumere atteggiamenti intimidatori e adoperare parole ingiuriose e insultanti nei confronti dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano. (4-16526)

GRAMEGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — tenuto conto che la direzione provinciale del tesoro di Potenza con nota n. 9201 del 30 maggio 1975 provvede a trasmettere la documentazione necessaria alla direzione generale degli istituti di previdenza cassa dipendenti enti locali — perché ad oggi non si è provveduto a liquidare la reversibilità della pensione numero 6163768 alla vedova del signor Vito Nicola Mona, signora Bellarosa Margherita; per sapere, tenuto conto del tempo trascorso, se e come intenda intervenire per assicurare alla interessata il godimento di un legittimo diritto. (4-16527)

PAPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

a) se sia vero che il commissario della Banca del Monte dei Pegni Orsini di Benevento avrebbe fatto relazione di assorbimento di tale istituto con altra Cassa di risparmio;

b) quali sarebbero le motivazioni di tale proposta, atteso i miglioramenti di bilancio realizzati nell'anno 1975;

c) se sia a conoscenza della notevole reazione e del profondo rammarico determinatosi nella popolazione, a seguito delle diffusioni di tali notizie, venendo — così — la città e la provincia di Benevento private dell'ultimo istituto a carattere provinciale e che è stato ente d'incoraggiamento e di so-

stegno di molte iniziative economiche locali;

d) se il realizzarsi di tale evento convalidi la voce che la « manovra » del commissariamento con lo scioglimento degli organi ordinari sia stata la premessa per realizzare l'assorbimento del Monte Orsini.

(4-16528)

ALFANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — in ordine al recentissimo scandalo esploso a seguito dell'arresto di tale Italo Ialongo, indiziato di opera di corruzione al fine di ottenere, in favore della società « Standa », irregolari licenze per l'apertura di punti di vendita a Roma, Acilia, Pomezia e in altre zone —

se ritenga di disporre, attraverso una regolare inchiesta, accurate indagini per accertare se analoghi tentativi di corruzione, nei confronti di enti e di amministratori, siano stati posti in essere anche in altre regioni, come in Campania, per consentire che la citata società aprisse nuovi magazzini di vendita;

se, sulla base delle risultanze processuali già accertate dalle autorità giudiziarie di Spoleto, intenda promuovere provvedimenti di rigore, nei confronti di detta società e degli altri eventuali responsabili, ad ogni livello, anche richiedendo l'eventuale chiusura dei punti di vendita per i quali sono state rilasciate irregolari licenze in conseguenza delle denunciate corruzioni.

(4-16529)

ALFANO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere:

se abbiano avuto la possibilità di accertare, attraverso i competenti organi d'informazione, se rispondono al vero e se sono attendibili alcune rivelazioni fatte dagli organi di stampa, secondo le quali a quella operazione relativa al deposito di circa 11 miliardi di lire effettuato presso banche svizzere sarebbe stato interessato un noto costruttore romano, notoriamente implicato, insieme con altri, nell'altra tanto discussa cessione di azioni della società Immobiliare da parte del Banco di Roma;

se abbiano rilevato e ritengano che, sulle due citate operazioni, le dichiarazioni rese dal menzionato costruttore romano e da autorevoli esponenti dell'ufficio cambi,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

sono risultate in stridente contrasto, e comunque, palesemente reticenti;

se ritengano di rispondere a detti interrogativi riferendo quanto risulta verbalizzato in proposito, ovvero denunciato, dalla polizia tributaria e dalla guardia di finanza nei relativi rapporti sui quali è stato imposto uno strano ed incomprensibile riserbo. (4-16530)

ALFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che i sottoscrittori dei titoli emessi a medio e lungo termine sul mercato nel corso del 1975 non hanno ancora ricevuto, alla data di oggi, in consegna i titoli stessi, dagli istituti bancari presso i quali hanno operato prenotazioni e versamenti;

se sia a conoscenza che, a quanto riferiscono i citati istituti di credito, ciò è dovuto al fatto che la Banca d'Italia non ha provveduto ancora alla distribuzione dei titoli stessi;

quali siano le ragioni che hanno determinato il lamentato disagio;

se e con quali interventi si proponga di intervenire per eliminare ulteriore ritardo e per consentire ai sottoscrittori ogni conseguente libertà di negozio dei titoli acquistati. (4-16531)

GRAMEGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali ragioni, ad oggi, nonostante che tutti gli adempimenti formali sono stati regolarmente eseguiti, non si è provveduto alla concessione dell'assegno vitalizio e delle insegne di cavaliere di Vittorio Veneto all'ex combattente della guerra 1915-18 Di Bartolomeo Rocco nato il 29 settembre 1893 e residente a Poggiorcini (Bari);

per sapere, tenuto conto del fatto che l'interessato ha superato gli ottanta anni, cosa intenda fare perché per il Di Bartolomeo si provveda rapidamente a riconoscere un diritto sancito dalla legge. (4-16532)

ALFANO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

se siano a conoscenza e se rispondano al vero le notizie riportate da alcuni organi di stampa secondo le quali la presi-

denza del consorzio autonomo del porto di Napoli si appresterebbe a rilasciare, per finalità commerciali e speculative, una strana concessione dello specchio d'acqua antistante il ristorante « Giuseppone a Mare », nella rada di Riva Fiorita, ad una società privata che dovrebbe utilizzarlo per il fitto di « posti-mare » per imbarcazioni da diporto, sotto l'addotto e pretestuoso motivo di « esposizione e prove in mare d'imbarcazioni a vela »; a quanto risulterebbe, detta società starebbe già raccogliendo prenotazioni per il fitto di « posti-mare » presso proprietari d'imbarcazioni d'alto mare e di medio tonnellaggio;

se e quali solleciti interventi si propongano di svolgere al fine di non consentire un'altra grossa speculazione, che arrecherebbe irreparabili danni per l'ambiente, per il patrimonio culturale e paesaggistico della città e per gli interessi di quanti da quello specchio di mare traggono motivi di lavoro, di sostentamento o di svago. (4-16533)

ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - in ordine al grave episodio nel quale l'operaio napoletano, Antonio Foggia, di 52 anni, immigrato a Pioltello, si è spento nel reparto rianimazione dell'ospedale « Niguarda » di Milano, a seguito di incidente stradale, mentre andava alla ricerca del figlio Ciro di anni 18, che non ha dato più notizie di sé da oltre due mesi - se ritenga di intervenire presso le forze di polizia per sollecitare, attraverso intensive ricerche, il ritrovamento del giovane disperso, in accoglimento degli strazianti appelli che il padre, miseramente deceduto, aveva ripetutamente rivolto a tutte le forze dell'ordine. (4-16534)

ALFANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere -

in ordine al recente clamoroso episodio, conclusosi nella stazione di Cancellone Scalo con la distruzione di due convogli della ferrovia sovvenzionata Benevento-Cancellone e con il ferimento di alcuni dipendenti dell'azienda delle ferrovie dello Stato, a seguito del furto operato nel deposito locomotive della stazione Appia di Benevento in data 1° marzo 1976, ad opera di ignoti non ancora identificati -:

se ritenga di riferire al Parlamento sui risultati delle inchieste sin qui esplesate;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

come sia stato possibile che, in questi tempi nei quali si provvede con congegni antifurto ad evitare il trafugamento di automobili, motocicli e biciclette, sia stato lasciato all'esterno di detto deposito un intero convoglio ferroviario senza custodia e senza misure cautelative certamente doverose per molteplici considerazioni;

se e con quali opportune istruzioni il competente Ministero si proponga di scongiurare che altri episodi del genere abbiano a ripetersi per l'avvenire;

se, infine, e con quali interventi si proponga di disporre che venga provveduto alla sollecita sostituzione del materiale rotabile distrutto, per non aggravare il già pesante disagio che lavoratori e popolazioni delle quattro province servite dalla citata ferrovia sovvenzionata avvertono da tempo sia per l'usura delle attrezzature e del materiale, sia per lo stato di abbandono nel quale essa versa da anni. (4-16535)

GRAMEGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della domanda di pensione di guerra del signor Di Gioia Sante posizione n. 9065378, abitante a Capurso (Bari) via Trieste 62;

per sapere quali urgenti iniziative intenda assumere affinché la pratica sia esaminata e rapidamente risolta. (4-16536)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se intenda assumere apposita iniziativa per modificare l'attuale normativa che consente la utilizzazione, in posizione di comando, presso la segreteria del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno di personale statale e di enti pubblici, nel senso di escludere per questi ultimi la possibilità di detta utilizzazione.

In merito, l'interrogante deve rappresentare l'inopportunità, innanzi tutto, di distogliere da enti pubblici, i cui ruoli sono fissati in relazione a precise esigenze istituzionali, dipendenti di qualsiasi livello.

Inoltre, non può sottacere l'incresciosa situazione che si verifica con i fondi destinati alla Cassa per il mezzogiorno, sono dotati di stipendi elevatissimi (a volte raggiungono i 30 milioni annui *pro capite* — vedasi dipendenti IRI, IMI, Banco di Roma, ecc.) e vanno a svolgere le stesse funzioni di impiegati statali, il cui onere resta

a carico dell'amministrazione di appartenenza, retribuiti nelle note misure di gran lunga inferiori; il che comporta inevitabili comparazioni a danno anche della efficienza dei servizi della Cassa per il mezzogiorno.

L'interrogante chiede inoltre se si ritenga doveroso fornire alla Commissione parlamentare d'inchiesta testé istituita sulla cosiddetta giungla retributiva l'elenco dei dipendenti statali e degli enti pubblici utilizzati nell'ultimo triennio presso la Cassa per il mezzogiorno indicando per ciascun dipendente i periodi di comando, i motivi a base del provvedimento, la qualifica rivestita, e le competenze a ciascuno corrisposte per detto periodo a carico dei fondi destinati ad interventi per il Mezzogiorno. (4-16537)

MARZOTTO CAOTORTA E COLOMBO VITTORINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — dopo la vile aggressione di stile fascista, ma all'insegna della falce e martello, subita il giorno 5 marzo 1976 a Milano dalla sede della editrice Jaca Book e della radio Supermilano dove sono state immobilizzate le persone, danneggiati i locali e sequestrati documenti —:

1) quali azioni abbiano messo in atto gli organi di polizia per identificare gli aggressori;

2) quali azioni il Ministro intenda adottare per evitare il ripetersi nella città di Milano di simili atti di teppismo politico ed ideologico ormai sempre più frequenti e chiaramente alimentati da provocatorie campagne di linciaggio politico. (4-16538)

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui il corso di teologia e pastorale (rivolto a laureati e diplomati) tenutosi presso il Collegio Alberoni di Piacenza quantunque sia durato 7 mesi annui per un biennio con 150 lezioni di 5 ore ciascuna, e con prove finali sia scritte sia orali, non sia prevista una valutazione ai fini del conferimento incarichi e supplenze nella scuola media; benché per un analogo corso di durata di molto inferiore e richiedente un impegno minore, rivolto questo a giovani maestre, in parte ben ridotto dello stesso tema si sia assicurato un punteggio.

È iniquo trattamento diverso per giovani e lavoratori che si impegnano professional-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

mente per una maggiore qualificazione didattica.

Per conoscere altresì se ritenga opportuno concedere anche per il primo corso il riconoscimento ministeriale, necessario ai fini del punteggio, così come è stato concesso per il secondo dei casi. (4-16539)

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

i motivi che hanno determinato nel provveditore agli studi di Piacenza, dottor Carlo Setti, un silenzio protrattosi per mesi alle istanze e agli esposti della professoressa Cassinelli Paola, insegnante di lettere nella scuola media di Borgonovo di Piacenza, così da renderle difficile l'esercizio del proprio diritto di impugnare al tribunale amministrativo regionale il mancato superamento del periodo di prova;

i motivi in base ai quali lo stesso provveditore non ha acconsentito, nonostante precise richieste, alla stessa insegnante di beneficiare, ai fini del superamento del periodo di prova, delle possibilità previste dalla circolare ministeriale n. 219 del 1° agosto 1975, consentendole così di recuperare i pochi giorni mancanti al raggiungimento dei 180 giorni di servizio previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. (4-16540)

TASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui alla professoressa De Meo Gnocchi Maria, insegnante di educazione fisica di ruolo ordinario, in servizio a Piacenza, immessa nei ruoli fin dal 1971-72 retribuita dal locale ufficio del tesoro non è ancora stato effettuato il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della carriera, determinando, con un ritardo che ormai si protrae dal 1° ottobre 1972, un grave danno economico e morale anche nei confronti di altri colleghi parimenti retribuiti dal locale ufficio del tesoro e con una minore anzianità di servizio. (4-16541)

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che all'ENAOLI, con il pretesto di rinaugurare uffici o collegi appositamente rimodernati o ristrutturati,

gli amministratori e numerosi alti funzionari dell'ente effettuano, con rimborso di « missione », viaggi da una parte all'altra dell'Italia, causando un considerevole spreco di denaro pubblico;

se siano a conoscenza che col pretesto di partecipare a congressi o convegni più o meno attinenti all'assistenza pubblica, tali viaggi vengono estesi anche a paesi esteri, quali Messico, Spagna, Norvegia, Austria e Francia, sempre con tutte le spese poste a carico dell'ente, così come risulta dai bollettini interni di « informazione al personale »;

se risponda al vero che siano sostenute sempre dall'ENAOLI anche le spese di pernottamento e soggiorno dei familiari che accompagnano i suddetti amministratori e funzionari in tali viaggi;

quali provvedimenti si intendano prendere in merito e se indagini o azioni giudiziarie su tali fatti siano state effettuate. (4-16542)

LIZZERO, MENICHINO E SKERK. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia informato sul preoccupante ripetersi di arresti di militari in parecchie caserme site nella regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, se sia informato sui fatti seguenti:

1) nella caserma « Degano » 5° autogrupo, in Palazzolo dello Stella (Udine), è stato arrestato e tradotto nel carcere di Peschiera il soldato Marco Crova e sono state inoltre inviate 12 comunicazioni giudiziarie verso altrettanti soldati (comunicazioni che, si dice, possono diventare addirittura 33); il Crova è accusato di reclamo collettivo mediante manifestazione e di insubordinazione con minacce verso superiore ufficiale pluriaggravate; i 12 militari accusati di reclamo collettivo previo accordo (articolo 180 codice penale militare di pace), attuato a mezzo di astensione dal rancio in data 17 febbraio 1976. Gli interroganti fanno presente che nella caserma Degano sono assai difettosi e scarsi i servizi igienici, che manca l'acqua potabile spesso, che c'è lamentela per il vitto, che i turni di servizio sono davvero eccessivi, mentre scarseggiano i permessi e le licenze anche a causa dello scarso numero dei militari presenti;

2) nella caserma « Monte Vodice » in Villa Vicentina (Udine), è stato arrestato il soldato Giovanni Mastromauro e trasferito al carcere di Peschiera « per essersi rifiu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

tato di montare la guardia » secondo i suoi superiori, mentre invece il Mastromauro essendo malato ha chiesto di essere visitato dal medico, ma non essendo reperibile l'ufficiale medico, un ufficiale ha pensato di considerare rifiuto di servizio quella del soldato e lo ha denunciato e fatto arrestare.

Gli interroganti ricordando che in questi ultimi tempi ci sono stati arresti di militari a Udine, a Codroipo, a Gemona, a Sacile, a Ruda e altrove in Friuli, chiedono di conoscere se il Ministro ritenga di intervenire concretamente per far intendere come lo spirito repressivo che si manifesta in queste iniziative sia in profondo contrasto con lo spirito che anima il dibattito in corso in Parlamento in merito alla riforma degli antiquati ordinamenti militari, con la Costituzione repubblicana e per dare urgente soluzione, equa e doverosa, ai casi ricordati. (4-16543)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere a qual punto siano gli accertamenti e le indagini sullo scandalo edilizio di Parma ove è macroscopica la responsabilità del PCI e del PSI quali partiti della coalizione di giunta e per sapere come mai, sindaco e giunta non siano stati sospesi, quanto meno cautelativamente, per l'evidente loro complicità commissiva e omissiva con i maggiori responsabili ora arrestati. (4-16544)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere che cosa si intenda fare per l'appalto e la costruzione del macello pubblico di Parma il cui preventivo era stato « tenuto » artatamente e artificiosamente al di sotto della somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo) al fine di assegnare l'opera — come venne assegnata — alla « solita cooperativa » socialcomunista, che altrimenti sarebbe stata impedita ad eseguire le opere, se valutate oltre i 1.000 milioni, per disposizioni vigenti. La spesa delle opere è poi stata superiore del 150 per cento. (4-16545)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come siano stati spesi i fondi stanziati per la

ricostruzione del Vajont, dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963;

in particolare, si chiede di conoscere quante pratiche, e per quale ammontare, siano state approvate dalle competenti commissioni provinciali per la cessione a terzi dei diritti e delle agevolazioni spettanti ai sinistrati. (4-16546)

FEDERICI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure urgenti intenda prendere per impedire che l'INAM provinciale di Venezia (il quale, in parte, ha già messo in atto il suo proposito) elimini totalmente il poliambulatorio di Murano, privando in tal modo i lavoratori e le loro famiglie di un indispensabile servizio sanitario specialistico, arrecando in tal modo gravi disagi anche a tutti gli abitanti dell'estuario nord della laguna di Venezia.

Si rende noto che le popolazioni hanno già espresso un'ampia protesta e che l'assessorato competente del comune di Venezia ha ribadito la assoluta necessità di tale servizio. (4-16547)

PICCONE, GRAMEGNA E GIANNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che le variazioni dei costi dei materiali, noli e mano d'opera, accertati nella regione Puglia nel periodo gennaio 1973-settembre 1974 dalle cinque commissioni provinciali prezzi istituite presso gli uffici del genio civile con circolare ministeriale, come elementi da porre a base delle revisioni prezzi negli appalti delle opere pubbliche, sono fortemente differenziati tra province e province;

che tali differenze assumono rilevanza particolare nelle province di Lecce e di Bari;

che nella provincia di Bari, ad esempio, sempre nel periodo 1973-74, le variazioni in aumento dei prezzi dei trasporti e noli vengono fissate nella misura del 203 per cento contro un aumento del 57 per cento della provincia di Brindisi e del 46 per cento dato ISTAT; e gli aumenti del costo materiali mediamente risultano del 154 per cento a Bari, dell'86 per cento a Brindisi, del 64 per cento dato ISTAT, mentre per singole voci si notano differenze del 100 per cento tra Bari e le altre province;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

che detti aumenti sanciti dalla commissione provinciale prezzi di Bari sono stati giudicati arbitrari o quanto meno poco attendibili dallo stesso provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale ha sospeso il pagamento delle revisioni prezzi restituendo gli elaborati agli enti interessati con l'invito a rielaborare le revisioni medesime con criteri diversi e prendendo a base le variazioni risultanti dai mercuriali pubblicati dalla camera di commercio di Bari;

che il consiglio di amministrazione dell'università di Bari chiamata a pagare circa 2 miliardi di lire di revisione prezzi per lavori in corso ha deciso con voto pressoché unanime di presentare ricorso al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari e al procuratore generale presso la corte d'appello perché nell'operato di quella commissione non può escludersi la ipotesi della sussistenza di reati -

quali provvedimenti intenda adottare per sospendere l'attività della predetta commissione composta per la maggior parte di funzionari dell'apparato statale; per accertare la verità ed eliminare il dubbio che essa abbia agito sotto la pressione e nell'interesse delle grandi imprese private;

per conoscere quali direttive intenda dare al provveditorato regionale per impedire che vengano pagate revisioni eccezionali e per recuperare quanto già liquidato a danno della collettività;

per sollecitare l'emanazione di norme e direttive più articolate cui le predette commissioni siano tenute a tenersi, onde evitare libertà di indagini e di interpretazioni non conciliabili con l'interesse pubblico e la pubblica moralità. (4-16548)

**MANTELLA.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

1) con lettera della direzione centrale lavori e IT dell'amministrazione postale, protocollo n. VIII/I/2534 del 9 settembre 1971, venivano richiesti al comune di Squillace 250 metri quadrati di suolo per la costruzione di un ufficio di gruppo D;

2) il comune di Squillace indicava diverse aree, tra cui una di metri quadrati 460, sita in fregio alla via G. Rhodio, che veniva prescelta dai tecnici esperti dell'amministrazione delle poste e più volte confermata dagli stessi nei diversi sopralluoghi effettuati;

3) l'amministrazione comunale con variante al piano di fabbricazione, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 58 del 29 aprile 1975, destinava definitivamente la predetta area per la costruzione dell'edificio postale, per come richiesto dall'amministrazione postale e tenendosi molto più larga delle previsioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fatte con la citata nota del 1971;

4) il comitato tecnico compartimentale postale della Calabria, sulla base degli elementi a disposizione, in seguito alla approvazione della legge 23 gennaio 1974, n. 15, fissava un ordine di priorità per la costruzione degli edifici postali in provincia di Catanzaro, considerando quello di Squillace all'ottavo posto;

5) l'amministrazione delle poste finanziava la costruzione dell'ufficio postale di Squillace per un importo di lire 68.400.000, affidandone l'appalto alla società ITALPOSTE (concorso IRI) con sede in Roma, via Messina, n. 46, tel. 8448345;

6) la predetta società, appaltatrice di tutti i costruendi edifici postali di cui alla legge citata, ha redatto progetti tipo che richiedono un'area pari a metri quadrati 800 circa, senza tener conto delle previsioni fatte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aree messe a disposizione dai comuni negli strumenti urbanistici, per cui, in seguito a sopralluogo di un tecnico della società in parola, l'area che il comune di Squillace ha messo a disposizione con apposita variante al programma di fabbricazione risulterebbe ormai inidonea;

7) il comune di Squillace, nonostante la buona volontà di reperire un'altra area per l'uopo non ha la possibilità di indicare alcuna che risponda ai requisiti di centralità, quindi urbana, richiesti dall'amministrazione delle poste;

8) nella situazione del comune di Squillace risultano trovarsi moltissimi altri comuni per le stesse ragioni del punto 6, per cui parecchi uffici non potranno essere costruiti in Calabria -:

a) quali iniziative si intendano intraprendere dai competenti Ministeri perché sia rimossa tale assurda e contraddittoria situazione che sconvolge i piani degli enti locali e in cui si pretende di uniformare dei progetti tipo alle diverse realtà urbanistiche, finanche di quelle a prevalente carattere storico e monumentale;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

b) se si consideri l'opportunità di intervenire vigorosamente presso la società ITALPOSTE perché adegui i suoi progetti di edifici postali alle diverse realtà urbanistico-edilizie dei comuni interessati e non pretenda assurdamente che queste realtà siano adeguate a propri progetti;

c) in quale modo i Ministeri interessati intendano garantire, alla luce dei predetti fatti, la costruzione celere degli edifici postali già finanziati e mettere il personale degli uffici locali e periferici nelle condizioni di lavorare in ambienti igienicamente sani e funzionali. (4-16549)

LA MARCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se e come intenda intervenire per sbloccare la pratica relativa all'invio, da parte del governo della Repubblica argentina, alla direzione generale dell'INPS di Roma, della documentazione, più volte richiesta nel corso degli ultimi cinque anni, necessaria alla definizione della domanda di pensione di invalidità del lavoratore italiano La Lattia Carmelo - Mazzarino (Galtanissetta) - già emigrato in Argentina e rientrato in Italia per motivi di salute.

Si precisa che l'ultimo sollecito, da parte della direzione generale dell'INPS di Roma alla *Subsecretaría de Seguridad Social Dirección General de Programación y Legislación - Defensa 120 Buenos Aires*, è stato inviato in data 11 ottobre 1973 con foglio 12-53/709763/prs. (4-16550)

TANTALO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia diffusasi in questi giorni circa un presunto accordo tra l'ENEL e una società inglese per la costruzione in Inghilterra di un impianto di riprocessamento di combustibili nucleari.

In caso affermativo, se ritengano opportuno adottare con la massima urgenza i provvedimenti necessari per bloccare una tale iniziativa che, lesiva agli interessi economici nazionali e della Basilicata in particolare, sarebbe, oltretutto, in aperto contrasto con la decisione del CIPE di costituire un consorzio tra l'ENI, il CNEN e l'ENEL per la realizzazione di un medesimo tipo di impianto presso il centro nucleare della Trisaia di Policoro (Matera).

(4-16551)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se sia esatto che i venticinque vetusti C-119, che dovevano poi andare a formare l'attuale 50° gruppo della 46ª aerobrigata di Pisa (il gruppo che ha ora in consegna gli *Hercules* della Lockheed), furono portati in Italia dall'America da piloti americani « volontari » che pretesero, per il rischio che correvano, cinque milioni a testa, e ciò alcuni anni dopo che la FIAT aveva messo in cantiere il G-222, quel FIAT G-222 che alla consegna, oltre il costo doppio degli *Hercules*, risulterà già vecchio come concezione;

se sia esatto che dei venticinque C-119, dopo 200 ore di volo, cinque furono messi fuori uso per recuperare le parti di ricambio, e gli altri venti furono inviati per una revisione generale alla SIAI Marchetti di Milano;

quale fu la spesa per l'acquisto, la revisione e il potenziamento dei motori (potenziamento che avvenne a Pomigliano d'Arco) di questi vetusti C-119, molti dei quali furono protagonisti di incidenti, anche sanguinosi, come quelli di Cisterna;

altresi, il periodo in cui detti velivoli volarono per conto del 50° gruppo prima di essere passati alla demolizione;

« quando e come » la « classe politica » di vertice espresse preoccupazioni e timori in ordine a questa vicenda che, oltre costare quattrini al contribuente italiano, esponeva a continui pericoli il personale dell'aeronautica militare. (4-16552)

ALOI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di diffuso, legittimo malcontento del personale delle abolite imposte di consumo, che, assorbito dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 non viene utilizzato ed impiegato - secondo il disposto dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1975, n. 397 - nei compiti di istituto con conseguente assunzione delle relative responsabilità, presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

se ritenga che siffatta inadempienza venga a comportare l'emarginazione e la discriminazione del personale suddetto, cu

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

non viene, come accade presso quasi tutti gli uffici doganali, fornito nemmeno il tesserino di riconoscimento;

infine, se ritenga di dover prendere — sia pure a seguito di tempestiva indagine conoscitiva — le opportune iniziative, volte a porre fine all'assurda situazione di discriminazione e di mortificazione del personale in questione, ripristinando così il rispetto di norme e disposizioni, che, spesso, purtroppo, in periferia vengono disattese.

(4-16553)

**ALOI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di diffuso, legittimo malcontento in cui versano i geometri, pensionati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore dei geometri, i quali vengono a percepire un'irrisoria pensione non superiore alle 60 mila lire, senza che si sia potuto, dal 1967 ad oggi, ottenere alcun miglioramento, anche se la Cassa non sarebbe indisponibile a versare quanto necessita in ordine all'eventuale aumento delle pensioni;

se e quali iniziative siano allo studio — stante soprattutto che la detta pensione viene maturata dagli interessati in base ai contributi dagli stessi versati senza alcun apporto da parte delle finanze dello Stato — allo scopo di consentire un più umano e giusto trattamento a favore della benemerita categoria dei geometri pensionati, che non può né deve essere ignorata, soprattutto in considerazione dell'età avanzata di quasi tutti gli appartenenti, che abbisognano ovviamente, come tutti gli anziani, di cure ed assistenza. (4-16554)

**ALOI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che i ferrovieri, in servizio tra Catanzaro Lido e Sibari, dovendo fruire del rapido n. 970, soprattutto nella tratta Roccella Ionica-Catanzaro Lido, per raggiungere il posto di lavoro sono obbligati ad effettuare la richiesta regolarizzazione del biglietto con il conseguente pagamento del « supplemento rapido »;

se ritenga di dover intervenire al riguardo, allo scopo di eliminare siffatto inconveniente, dal momento che i ferrovieri in questione non si servono del rapido per motivi di diporto, ma per doverosa esigenza di servizio. (4-16555)

**CORVATTA, LA BELLA, POCHETTI E BENEDETTI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti amministrativi di loro competenza intendano adottare ai fini della applicazione pratica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 405 del 1975, avente per oggetto « costituzione dei consultori familiari », ove è previsto che la prescrizione dei farmaci contraccettivi sia a carico degli enti mutualistici cui compete l'assistenza sanitaria. Ossia, se ritengano urgente e necessario disporre che tali medicinali siano inclusi nel prontuario farmaceutico unico a totale carico degli enti mutualistici. (4-16556)

**CORVATTA E BENEDETTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda dare una soluzione positiva alla richiesta avanzata il 20 gennaio 1976, dall'Ente mostra nazionale Mostra della calzatura di Civitanova Marche, intesa ad ottenere la sospensione della pretesa tributaria di lire 67.882.578, per reddito di ricchezza mobile categoria B per gli anni 1958-1975, e l'autorizzazione alla « tolleranza » per le rate scadute, all'ente esattore. Infatti, le imposte richieste appaiono assolutamente ingiustificate in quanto l'Ente mostra ha un bilancio esiguo e senza utile alcuno, né persegue alcun scopo di lucro. (4-16557)

**PICCONE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso:

che gran parte dei laboratori di prova elencati nell'articolo 20 della legge n. 1086 del 1971 non sono più in grado, per l'enorme quantità di prove da effettuare, di rilasciare con la dovuta tempestività ed in tempo utile i certificati delle prove sui materiali che devono essere allegati alla relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori di cui all'articolo 6 della stessa legge:

che in seguito a ciò diversi uffici provinciali del genio civile rifiutano di rilasciare l'attestazione dell'avvenuto deposito del certificato di collaudo (articolo 7) con la grave conseguenza che gli enti preposti non rilasciano le prescritte licenze d'uso o di abitabilità (articolo 8);

che tale situazione crea grave disagio e rilevante danno economico soprattutto ai committenti ed ai costruttori e pesa negativamente su aspetti generali di natura tec-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

nica se si pone mente a quanto prescritto al punto 2. 3 del decreto ministeriale 30 maggio 1974 (supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 29 luglio 1974) nel quale vengono previsti controlli statistici sia preliminari sia in corso di impiego per l'adozione, nel calcolo, delle tensioni di compressione ammissibili nel conglomerato cementizio armato -

se, attesa la gravità delle sopraddette carenze, ritenga di disporre che, in via transitoria, gli uffici periferici del genio civile rilascino ugualmente l'attestazione dell'avvenuto deposito del certificato di collaudo, anche in pendenza del ricevimento dei certificati dei laboratori di prova, purché venga comprovata l'avvenuta richiesta, da parte dei costruttori, di detti certificati.

Per sollecitare un rapido esame delle richieste dei titolari di altri laboratori, affinché ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 1086 del 1971, siano autorizzati ad effettuare le prove prescritte.

Per sapere se ritenga opportuno che, di intesa col Ministro della pubblica istruzione vengano autorizzati al rilascio dei predetti certificati quei laboratori di prova annessi a molti istituti tecnici e professionali provinciali che risultano essere perfettamente attrezzati e diretti da personale qualificato (ingegneri) e che di fatto già effettuano le predette prove. (4-16558)

BALDASSARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che il 27 ottobre 1967 la commissione medica per le pensioni di guerra proponeva che al signor Bresciani Luigi di Marino nato il 13 novembre 1924 a Albareda d'Adige venisse corrisposta la pensione di terza categoria A per anni due e la quarta categoria A per lo stesso periodo di tempo - quali disposizioni intenda dare affinché venga definita la sopraccitata pratica. (4-16559)

BALDASSARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali disposizioni intenda dare affinché venga corrisposto quanto di diritto al pensionato signor Bassi Romeo, ex dipendente delle imposte di consumo del comune di Sesto San Giovanni (Milano), cessato dal servizio il 31 dicembre 1972 con i benefici della legge 26 ottobre 1972, n. 649. (4-16560)

ALLOCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

i criteri in base ai quali è stata - per l'anno scolastico in corso - determinata l'assegnazione dei comandi sindacali e se e quali di essi criteri siano venuti a mancare nei confronti del sindacato autonomo unificato scuola (SAUS) del quale, sino ad oggi, è rimasta senza risposta l'apposita richiesta in favore degli insegnanti iscritti e preposti al funzionamento degli uffici della segreteria nazionale che ha sede in Roma, piazza Vittorio, n. 39;

altresi, come e qualmente agli organi responsabili del dicastero - ai quali è pur nota la feconda attività svolta in difesa della scuola e della categoria dal SAUS sin dalla sua costituzione e più ancora dopo la celebrazione del 1° congresso nazionale (Roma, teatro delle Muse 1973) - possa non risultare l'ampia rappresentatività di questo sindacato autonomo (vedi ultime elezioni per il consiglio ENPAM) al quale, peraltro, anno per anno e in proporzione al numero degli aderenti, fin dal 1970, sono stati concessi 5 comandi;

infine se, nello spirito dei principi di tutela e difesa delle attività e delle libertà sindacali dettate dalla Costituzione e a tenore della imparzialità cui debbono essere informati gli atti di un governo democratico, intenda soddisfare - nella misura indicata - la richiesta del SAUS che per efficienza organizzativa, articolazione su scala nazionale, numero degli iscritti, attività patrimoniale svolta ritiene di non essere da meno rispetto alle organizzazioni (vedi per esempio il SAMI!) cui sono stati assegnati quest'anno 13, 19 e 27 comandi sindacali. (4-16561)

RUSSO FERDINANDO, REALE GIUSEPPE, SOBRERO, ROCELLI E ZANINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premessi che l'ordinanza ministeriale 18 giugno 1975 del Ministero della pubblica istruzione, avente per oggetto « reimpiego, trasferimenti e nomine del personale non insegnante non di ruolo per l'anno scolastico 1975-76 » dispone che i provveditori agli studi, completate le operazioni di reimpiego e di trasferimento, di cui agli articoli 2 e 3, conferiscono l'incarico per l'anno scolastico 1975-76 a tutto il personale che ha già prestato servizio nel prece-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

dente anno scolastico in qualità di incaricato annuale (articolo 4);

considerato che l'articolo 10 della stessa ordinanza, testualmente recita: «Dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui all'articolo 9 ed effettuate le operazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 (formazione delle graduatorie, reimpiego, trasferimenti) il provveditore agli studi conferisce gli incarichi per tutti i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1975 in base alle proposte formulate dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, con l'osservanza dell'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli interessati in ordine alla sede (località e istituto)»;

visto che la circolare ministeriale n. 287 del 28 ottobre 1975 protocollo 38578-548 MF conferma la normativa dell'ordinanza per cui il personale non insegnante, incaricato annuale, già in servizio nell'anno scolastico 1974-75, gode del beneficio della conferma dell'incarico per l'anno scolastico 1975-76, ma non può usufruire del vantaggio della scelta della sede;

tenuto conto che una parte considerevole di detto personale, confermato nell'incarico annuale, presta servizio a distanza non indifferente dalla residenza familiare — se ritenga opportuno:

1) precisare, con circolare, agli organi competenti il diritto e le modalità della scelta annuale della sede per il personale non docente, in servizio per riconferma dell'incarico annuale, sulla base dei posti disponibili al 1° ottobre e dei nuovi contingenti di posti istituiti successivamente, in ogni provincia;

2) disporre il diritto e le modalità della scelta della sede per lo stesso personale, riconfermato nell'incarico annuale, nella nuova ordinanza ministeriale relativa all'anno scolastico 1976-77, tenuto conto anche del fatto che entro il 30 giugno 1976 saranno costituiti gli organici del personale non docente dei circoli didattici. (4-16562)

**RUSSO FERDINANDO.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per conoscere —

considerato che con la recente entrata in funzione, a Palermo, del bacino galleggante da 52 mila tonnellate, distrutto dal nubifragio del 1973, e con lo sviluppo del traffico navale attraverso il canale di Suez, occorre predisporre una lungimirante

politica di acquisizione e di drenaggio di commesse verso i cantieri navali di Palermo sia per le riparazioni sia per le nuove costruzioni e tali da garantire la piena utilizzazione delle maestranze palermitane;

ritenuto che per la completezza del cantiere navale di Palermo occorre sollecitare l'entrata in funzione del super bacino da 400 mila tonnellate e quello da 150 mila —

quali iniziative ritengano adottare per sollecitare la definizione delle opere già finanziate per la realizzazione del bacino da 400 mila tonnellate e quali siano i motivi del ritardato inizio dei lavori connessi alla realizzazione del bacino da 150 mila tonnellate.

L'interrogante, inoltre, desidera sapere quali nuove costruzioni siano state affidate al cantiere navale di Palermo per i prossimi anni, nei bacini oggi disponibili, e quali previsioni occupazionali vengano avanzate dai dirigenti della Fincantieri per dare una risposta adeguata al problema del pieno assorbimento dei contrattisti e degli operai riqualificati del cantiere nonché ai nuovi emergenti problemi della disoccupazione dei lavoratori meccanici dell'area palermitana.

L'interrogante, infine, ritenendo che il traguardo di una maggiore occupazione è principalmente legato alle nuove costruzioni navali, chiede di conoscere quali programmi siano stati predisposti per accrescere l'attività cantieristica nel settore delle nuove costruzioni in modo da non limitare il cantiere di Palermo alle attività di riparazioni e quali iniziative ritengano di adottare per l'ampliamento dell'area cantieristica di Palermo, cosa facilmente realizzabile con l'acquisizione di un'area per il nuovo stabilimento della manifattura tabacchi, con la chiusura della centrale termoelettrica dell'ENEL ed il trasferimento del carcere Ucciardone.

(4-16563)

**DE MARZIO E TARSIA INCURIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano al corrente che:

in Bari, nel giugno 1974, venne inaugurato con estrema solennità ed anche alla

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

presenza di ministri di Stato il complesso « Panta-Market » società Aldegro-Vega (alimentari, dell'aglio, grossisti) che aveva lo scopo di contribuire alla soluzione di problemi commerciali, economici ed occupazionali particolarmente sentiti in città;

la « Panta-Market », con un capitale iniziale di lire 600 milioni oltre ad un finanziamento IMI di altri 800 milioni, ha operato sul mercato di Bari per poco più di un anno;

in data 13 gennaio 1976 l'assemblea dei soci della « Panta-Market » è venuta nella determinazione di porre in liquidazione la società in quanto il passivo della gestione dopo 13 mesi di attività — si fa per dire — ammontava ad oltre 11 miliardi di lire.

Per sapere se, di fronte a questa situazione, che viene a colpire ben 320 dipendenti, attualmente scesi in agitazione con occupazione dell'azienda, ritengano di dover intervenire al fine di accertare come sia stato possibile che una società, con stanziamenti privati e pubblici, altamente sufficienti allo scopo, abbia potuto trovarsi di fronte ad una passività pari a circa dieci volte il capitale iniziale;

se si ritenga di avviare una precisa inchiesta, anche penale, soprattutto al fine di tutelare gli interessi del capitale pubblico in essa investito, in quanto sembra incredibile che nel giro di affari, nel campo commerciale di un mercato quale è quello di Bari, si possa registrare una passività costante di circa un miliardo di lire al mese nell'arco di un anno;

se ritengano di chiarire all'opinione pubblica, altamente allarmata, che non è il caso di pensare ad una azione di cosiddetta « alta finanza » per cui si tenderebbe ad accollare allo Stato il salvataggio dell'azienda con assunzioni di passività fittizie, come le voci correnti in Bari danno a credere, con imboscamento di capitale anche all'estero;

se, di fronte alla messa in liquidazione dell'azienda e alle voci ricorrenti, si intenda accertare quanto prima possibile i veri motivi e le concrete ragioni di questo dissesto, analizzando la correttezza amministrativa, oltre che delle operazioni commerciali, di quelle poste in essere sin dal momento in cui la società affrontò gli uffici amministrativi per il rilascio della licenza di esercizio e se il numero delle assunzioni, un battaglione di 320 persone, og-

gi sul lastrico, fosse strettamente necessario all'avvio dell'azienda o non rappresenti eventualmente il corrispettivo di favoritismi clientelari a tutti i livelli. (4-16564)

ORSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

che Bigi Enzo nato a Mel (Belluno) il 22 luglio 1918, durante il servizio quale dipendente civile dell'aeronautica militare (regione aerea di Milano) in qualità di autista, alla guida di un automezzo dell'aeronautica militare investì un ciclista nei pressi di Bresso Milanese;

che in conseguenza di ciò la Corte dei conti in data 30 novembre-19 dicembre 1957 giudizio 9007 condannò il Bigi Enzo al pagamento di lire 1.200.000 più interessi e spese;

che il 19 gennaio 1958 il predetto Bigi, da tempo ammalato di tubercolosi morì all'ospedale di Tarzo (Treviso) dove era ricoverato;

che l'ingiunzione di pagamento della somma succitata venne notificata ai familiari i quali, a prezzo di enormi sacrifici ed in forma rateale, versarono la cifra richiesta all'amministrazione finanziaria;

che con avviso di pagamento articoli 1904-2224 part. demanio del 2 ottobre 1973 l'ufficio del registro di Belluno richiese un ulteriore versamento di lire 908.000 più lire 29.325 presumibilmente per interessi pregressi;

che a nome dei familiari del defunto la sorella Bigi Chiara presentò all'intendenza di finanza di Belluno domanda di abbandono del credito ricevendone risposta negativa;

che l'ufficio del registro di Belluno continua a pretendere il pagamento della precitata somma ed ha recentemente rinnovato la diffida a mezzo della Guardia di finanza, minacciando gli atti esecutivi;

che i congiunti escussi non sono assolutamente in grado di accollarsi altri oneri in quanto: la madre Moz Mercedes è pensionata di guerra (per il figlio Aristide) e dell'INPS con un trattamento globale di poche decine di migliaia di lire al mese ed è inferma da nove anni; la sorella Chiara, coniugata con un figlio, ha il marito invalido che lavora solo in forma saltuaria; la sorella Olga (separata per colpa del marito che vive in Germania) ha due figli di cui

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

uno è assistito dall'amministrazione provinciale; il fratello Ruggero è operaio con moglie e tre figli a carico; altri fratelli sono da oltre venti anni emigrati in Argentina e non hanno mai dato notizie di sé;

che detti undici familiari del defunto Bigi Enzo convivono tutti in una casa di complessivi dieci vani che costituisce, indivisa, tutta la loro proprietà —

se ritenga di disporre urgentemente lo abbandono del credito vantato la cui azione di recupero in atto da parte degli uffici finanziari di Belluno rappresenta non tanto un atto di giustizia verso la comunità, ma una vera e propria persecuzione nei confronti di cittadini indifesi, da parte di uno Stato il quale, incapace di esercitare la sua funzione nei diversi campi con equità e giustizia, si accanisce di fronte ai deboli quasi alla ricerca di un alibi per le omissioni

gravi di cui è responsabile e che, specie nel campo tributario, sono state riconosciute dal Governo stesso. (4-16565)

D'ALEMA E STEFANELLI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere se risultino fondate le notizie diffuse dalla stampa circa trattative in corso tra le partecipazioni statali e la SACA per l'acquisizione alle partecipazioni statali dello stabilimento SACA, posto in Brindisi, per una somma che si aggirerebbe sui 40 miliardi di lire;

per conoscere se, nel caso le trattative fossero effettivamente in corso, ritenga di informare preventivamente della questione la Commissione bilancio della Camera dei deputati considerato anche il fatto che l'intervento pubblico opererebbe nel delicato settore dell'aeronautica militare. (4-16566)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere —

in ordine ai molteplici saccheggi di abitazioni private che vengono perpetrati con sempre maggiore frequenza in una zona centralissima della città di Napoli, quale via E. A. Mario, in sezione Arenella, ad opera di bande di delinquenti mai identificati ed assicurati alla giustizia;

in particolare, a due recentissimi episodi di questi giorni, nei quali due abitazioni di professionisti, ubicate al numero civico 15 della citata strada, sono state devastate da malviventi che hanno fatto un notevole bottino di preziosi e di effetti personali, con tecnica da esperti scassinatori —

se e quali interventi intenda svolgere per sollecitare una più intensa vigilanza ed una più efficace azione preventiva e repressiva da parte delle forze dell'ordine, tese a identificare una buona volta per tutte e ad assicurare alla giustizia quelle bande di delinquenti, presumibilmente locali, e per restituire agli abitanti di detta zona, in massima parte professionisti, bancari e magistrati, quel minimo di serenità e di sicurezza che valga a sollevare i nuclei familiari dal comprensibile fondato stato di terrore nel quale vivono da tempo;

se, nel caso specifico, intenda intervenire presso gli organi di polizia e le autorità competenti per sollecitare la revoca della licenza concessa al gestore di un cosiddetto "circolo ricreativo", che è stato impiantato in un terraneo dello stabile contrassegnato con il n. 15 della detta via E. A. Mario, nel quale notoriamente si radunano giovani teppisti della stessa zona e di altre periferiche, attirando, tra l'altro, nella loro cerchia giovanissimi studenti e scolari dell'istituto "De Nicola" e di una scuola elementare che sorgono di fronte e nel retro di detto "circolo ricreativo", in cui, nel migliore dei casi, si gioca, si beve e si schiamazza dalle prime ore del mattino sino a quelle inoltrate della sera arrecando grave molestia ai pacifici abitanti del quartiere.

(3-04434)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere:

se sia stato informato che il 3 marzo 1976 un ragazzo di 13 anni, tale Pasquale

Tufano, figlio di un dipendente dell'Alfasud, è miseramente annegato in uno stagno pieno d'acqua melmosa, profondo più di 3 metri, alla periferia del comune di Acerra in provincia di Napoli;

che tale Salvatore Mattiello, nel lodevole tentativo di soccorrere il ragazzo, ha rischiato di fare la stessa fine, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo;

se intenda disporre, attraverso una rigorosa inchiesta, solleciti indagini al fine di accertare eventuali responsabilità a carico di enti o di competenti autorità in ordine alla permanenza in un centro abitato, come quello di Acerra, di uno stagno di quella profondità e così rischioso per la pubblica incolumità.

(3-04435)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze per sapere che cosa intendano fare per tutelare i risparmiatori e i contribuenti che hanno acquistato e acquistano titoli azionari quotati in borsa, delle operazioni di evidente "gonfiaggio" artato del valore di alcuni titoli quali il CIGA, così tanto sostenuto da Luigi Palermo che addirittura abusivamente lungamente e periodicamente intervenne in "grida" alla borsa di Milano.

« Infatti ad esempio titoli quali il suindicato la Immobiliare Roma, Molini Certosa, Pacchetti, Centrale, Terni, Rumianca, Banco Lariano, Donzelli, AMIC (che ha subito perdite per circa 200 miliardi), Pozzi, Richard Ginori, Erba, hanno un valore reale non superiore a un terzo di quelli per cui sono artatamente tenuti o trattati attualmente; in alcuni casi il valore reale è anche 1/10 di quello di "listino", oggi "gonfiato" artatamente.

« Per sapere che cosa intendano fare i Ministri interessati per la serietà del mercato borsistico, per la tutela dei risparmiatori, al fine di evitare operazioni che costituiscono veri e propri aggiolaggi.

« Tra l'altro risulta che il predetto Palermo quale "esperto" di borsa del Credito italiano ha fatto comperare a molte banche, per conto dei loro clienti, titoli quali CIGA e Immobiliare Roma, oggi particolarmente di scarso valore reale.

« Per conoscere quali appoggi anche politici hanno consentito al Palermo di assumere il ruolo e l'attività denunciati.

(3-04436)

« TASSI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per conoscere la politica della FINSIDER nel settore rottami, che tanta rilevanza ha per le società del gruppo.

« Se sia vero che per il passato la FINSIDER acquistava il rottame dal mercato interno e dalla CECA, ma anche da paesi terzi, con una programmazione razionale, affidato alla RIFINSIDER e ad altre ditte collaterali, per cui il prezzo pagato era conveniente e per le società del gruppo e per i piccoli consumatori nazionali, che seguivano l'andamento dei prezzi del mercato — stabilito di fatto — dalla società appositamente costituita dalla FINSIDER.

« Se sia vero che dopo la controversa costituzione nel 1974 della Centro preparazione rottami — una società a partecipazione statale — da molti considerata una impalcatura inutile, costosa e creata appositamente per collocare determinati personaggi, la finanziaria di Stato è stata costretta ad accaparrarsi il maggior quantitativo di merce tramite detta società, esautorando la RIFINSIDER che è stata messa, con le altre preesistenti, in condizioni di non lavorare più con una certa autonomia, seguendo criteri imprenditoriali, e di svolgere la propria attività con efficienza, priva come è diventata di ogni potere decisionale, facendola così venir meno per gli scopi reali per i quali era stata costituita.

« Se sia vero che i bilanci della Centro preparazione rottami risultano attivi con beneficio per i soci, dove la componente privata è ampiamente rappresentata, per i prezzi superiori fatti pagare alle industrie a partecipazioni statali: il che si può facilmente constatare facendo una comparazione con il mercato internazionale, per cui i bilanci attivi di detto Centro preparazione rottami società per azioni sono costituiti dai parziali recuperi delle maggiori spese fatte sostenere dalle mandanti quando sono società a partecipazione statale.

« Se una riprova di quanto sopra non appaia evidente dal fatto che le acciaierie di Piombino — da quando sono diventate di proprietà solo al 50 per cento FINSIDER e per l'altro 50 per cento FIAT — non intendono più essere rifornite dalla Centro preparazione rottami ma acquistano direttamente attraverso altri canali, a prezzi assai inferiori: il che evidentemente non avviene in quelle società del gruppo nelle quali la presenza del capitale privato è diversa.

« Se ritenga inutile che la Centro preparazione rottami realizzi nuovi cantieri per la preparazione del rottame: programma sconsigliato da tutti gli esperti perché costoso e per l'andamento congiunturale oltreché per la dimostrata impossibilità di reperire la quantità di rottame necessario per mantenere in vita gli impianti stessi.

« Se di fronte a questi fatti, di dominio pubblico e criticati da molti dirigenti della stessa FINSIDER da tutti gli esperti del settore rottami oltreché dalle società del gruppo costrette a comprare il rottame a prezzi superiori per far apparire attivo il bilancio della Centro preparazione rottami, ritenga svolgere una approfondita indagine anche sulla società e sui suoi soci, taluno dei quali è assunto da modestissimo operatore nel settore al fittizio rango di industriale del rottame per essere incorporato in tale comoda azienda quale socio non secondario.

« Se sia infine da evitare, prima che questi accertamenti vengano eseguiti, che la Centro preparazione rottami subentri nei controlli delle società estere delegate con la FINSIDER allo scopo di monopolizzare anche il mercato straniero così come ha già fatto per il mercato interno, con grave danno per il pubblico danaro e per gli stessi piccoli e medi operatori privati, costretti a comperare a prezzi superiori per il comportamento della Centro preparazione rottami: e restituendo alla RIFINSIDER quelle funzioni che prima aveva così bene assolto.

« Qualora invece quanto sopra non rispondesse al vero, chiarire al più presto questo problema, anche per togliere il sospetto che chi dirige la Centro preparazione rottami può agire in modo così disinvolto per i legami con chi è al massimo vertice della FINSIDER.

(3-04437)

« MACCHIAVELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali, per sapere se risponda a verità la notizia dell'acquisto della società Barilla da parte della SME-finanziaria e se tale acquisto risponda ai compiti istituzionali dell'unica finanziaria pubblica che ha sede in Campania e che più volte si è rifiutata di aprire un discorso con le forze politiche, sindacali e imprenditoriali della regione al fine

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 MARZO 1976

di operare appropriati interventi nei settori dell'industria della pastificazione sottoposta a una crisi crescente e che certamente sarà portata al tracollo senza adeguati sostegni finanziari e con il rafforzamento di un concorrente che potrebbe ancora assottigliare il mercato con ulteriore danno per l'economia campana e con l'accrescimento di una disoccupazione arrivata a livelli drammatici.

« L'interrogante, sottolineando l'urgenza della questione, chiede che il Governo faccia conoscere il proprio orientamento anche perché sullo stesso argomento (programmi della SME-finanziaria) sono state presentate altre interrogazioni rimaste inspiegabilmente senza risposta.

(3-04438)

« PATRIARCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia, per sapere se siano a conoscenza dei fatti che si riferiscono all'arresto di undici portalettere di Desio (Milano) operato il 28 febbraio 1976 su ordinanza del pretore dottor Vittorio Ragonesi il quale ritenne di dover dare così seguito a una denuncia dell'ispettore delle poste Giovanni Giovinazzo che nel mese di novembre 1975 condusse una inchiesta per appurare le responsabilità in ordine al rinvenimento di corrispondenza e stampa in un cestino della carta straccia del locale ufficio delle poste, corrispondenza e stampe che risulterebbero respinte dai destinatari.

« Gli interroganti pur ritenendo che con la massima celerità, fermezza e rigore debbano essere perseguiti i responsabili di azioni tendenti a impedire che la corrispondenza possa giungere ai destinatari o essere distrutta, chiedono di sapere se nel caso in questione ravvisino un assurdo, preconcetto atteggiamento che assume oggettivamente un carattere persecutorio nei confronti della categoria e degli undici lavoratori, i quali sono stati arrestati in massa e sul posto di lavoro senza che da parte del magistrato, ammesso che ne ricorressero gli estremi, fossero stati appurati i singoli ruoli e presunte responsabilità, tanto che dopo trentasei ore dal momento della carcerazione e dopo avere compiuto un sopralluogo nell'ufficio postale e aver proceduto a interrogatori, il dottor Vittorio Ragonesi concedeva il beneficio della libertà provvisoria a tutti gli indi-

ziati, in solidarietà dei quali si svolsero scioperi e manifestazioni a Desio e a Milano.

« Pertanto gli interroganti ritenendo che:

a) le cause prime dello stato di caos, inefficienza, disordine e abbandono in cui sono tenuti le strutture e i singoli comparti dell'azienda postale vadano fatte risalire alla linea di politica e gestione aziendale adottata in questi trent'anni e che quindi sui lavoratori non debba preconcettamente cadere il peso di responsabilità altrui;

b) sull'episodio vada appurata la piena verità dei fatti e perseguite le eventuali responsabilità;

chiedono di conoscere se ritengano i Ministri interessati di dare le opportune disposizioni e intraprendere conseguenti iniziative affinché nessun provvedimento amministrativo venga adottato nei confronti dei portalettere indiziati sino a che non saranno stati vagliati e appurati i fatti nel loro reale svolgimento e dimensione.

(3-04439) « BALDASSARI, KORACH, BACCALINI, ZOPPETTI, VENEGONI, SCIPIONI, PANI, GUGLIELMINO, CERAVOLO, BALLARIN, SKERK, FOSCARINI, FIORIELLO, CIACCI, CARRI ».

## INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere — in relazione alla precedente interpellanza n. 2-00695 svolta nella seduta del 9 dicembre 1975 e alla risposta del rappresentante del Governo — perché il Governo non ha ancora provveduto alla determinazione dell'indennità di carica dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla conseguente pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dei decreti relativi in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 della legge sopra detta.

(2-00802) « CARUSO, DI GIULIO, VETERE, FRACCHIA, POCHETTI ».